

730

Modello 730/2007

Redditi 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. INTRODUZIONE	2	3. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
1.1 Perché conviene il Mod. 730	2	4. DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	8
1.2 La prima cosa da fare	2	5. COME SI COMPILANO I QUADRI	8
1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730	2	5.1 Compilazione del frontespizio	8
1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730	2	5.2 Quadro A - Redditi dei terreni	11
1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730	2	5.3 Quadro B - Redditi dei fabbricati	12
1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730	2	5.4 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	14
1.7 A chi si presenta	3	5.5 Quadro D - Altri redditi	17
1.8 Come si presenta	3	5.6 Quadro E - Oneri e Spese	21
1.9 Il visto di conformità	3	5.7 Quadro F - Acconti, ritenute ed eccedenze	34
1.10 Quando si presenta	3	5.8 Quadro G - Crediti d'imposta	36
1.11 Cosa c'è di nuovo	3	5.9 Quadro I - ICI	38
1.12 Come si compila il modello	4	6. APPENDICE	40
1.13 Altre istruzioni per la compilazione	4	CODICI CATASTALI COMUNALI	I-XII
1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze	5		
1.15 Le date da ricordare	6		
1.16 Sanzioni	6		
2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE	6		

1 - INTRODUZIONE

1.1 Perché conviene il Mod. 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

1.2 La prima cosa da fare

Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2006.

Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questo modello.

Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2007 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:

- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2007;
 - ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
- Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nel 2007 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir - definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa - almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2006:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2006 hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2006 e/o nel 2007;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

1.7**A chi si presenta**

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. Se la dichiarazione mod. 730 viene comunque presentata ed il contribuente è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

1.8**Come si presenta****■ Presentazione al sostituto d'imposta**

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

■ Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2007 o il CUD 2006) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2011**.

1.9**Visto di conformità**

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.

Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività della imposizione, la deduzione per oneri di famiglia, le detrazioni d'imposta e le ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti. Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

1.10**Quando si presenta**

I termini per la presentazione sono:

- entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

1.11**Cosa c'è di nuovo**

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2007, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
- l'invio di eventuali comunicazioni dell'agenzia delle entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al soggetto che ha prestato l'assistenza (C.a.f. o professionista abilitato) il quale ha l'obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l'intermediario è espressamente esonerato dall'agenzia delle entrate;
- la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2007;
- l'introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;
- l'obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, il modello 730 2007 è stato riorganizzato nell'esposizione di alcuni dati. In particolare:

- i crediti d'imposta, che trovavano esposizione nei quadri B ed F del precedente modello, vanno indicati nel nuovo quadro G;
- i redditi soggetti a tassazione separata, che trovavano esposizione nel quadro F del precedente modello, vanno indicati nel quadro D.

1.12

Come si compila il modello

■ Frontespizio

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Questo quadro è diviso in due sezioni. La prima deve essere compilata dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in tre sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le deduzioni. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2006.

■ Quadro D (altri redditi)

Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)

Il quadro F è diviso in 6 sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i versamenti di acconto relativi all'anno 2006;
- nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
- nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2007 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella sesta, da compilare solo nel caso di presentazione del Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta.

■ Quadro G (crediti d'imposta)

Il quadro G è diviso in tre sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

■ Quadro I (ICI)

Questo quadro va compilato dai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2007.

■ Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

■ Scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1)

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

Ha, inoltre, la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale e di altre associazioni riconosciute, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, al finanziamento della ricerca sanitaria.

1.13

Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

■ Importi indicati nelle certificazioni CUD 2007 e CUD 2006 da riportare nel Mod. 730

Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:

- **CUD 2007**, in possesso della generalità dei contribuenti;

- **CUD 2006**, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2006, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2007.

■ Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell'ultimo modello compilato.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi"

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

■ Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

■ Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO 2007 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2007 devono, altresì, presentare:

• il quadro RM del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche:

- se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
- se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del Modello UNICO 2007 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati.

• il quadro RT del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche:

- se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
- se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il **modulo RW**, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

■ Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il **quadro AC del Mod. UNICO 2007** relativo all'elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **30 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà determinare l'imposta applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002.

Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) risulterà indicato nella casella "Applicazione clausola di salvaguardia" l'anno della normativa applicata, per il "dichiarante" e/o per il "coniuge".

Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta con riferimento alle normative in vigore nell'anno 2006 e negli anni 2004 e 2002 nonché le informazioni contenute nelle voci dell'Appendice "Deduzione per la progressività della imposizione" e "Deduzione per oneri di famiglia".

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) a sua scelta può:

Mod. 730 integrativo

- presentare entro il **31 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, barrando la relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

1.15

Le date da ricordare

A partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

1.16

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili), per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non bisogna tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad **euro 185,92** e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a **euro 7.500,00** derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

Vedere in Appendice le voci "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito" e "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche"

- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a **euro 28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE *L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.*

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Finalità del trattamento	<p>Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.</p> <p>I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.</p> <p>Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p>
Dati personali	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.</p> <p>Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere conferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.</p>
Dati sensibili	<p>L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.</p> <p>L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).</p> <p>Tali scelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".</p> <p>L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.</p>
Modalità del trattamento	<p>La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate; • i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. <p>I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p> <p>In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.</p>

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2007) o al modello UNICO Persone Fisiche 2007 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1

Compilazione del frontespizio

■ Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti

La casella **"Dichiarante"** deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto d'imposta deve barrare entrambe le caselle **"Dichiarante"** e **"Dichiarazione congiunta"**, mentre il coniuge deve barrare solo quella **"Coniuge dichiarante"**. La casella **"Rappresentante o tutore"** va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella **"Dichiarante"** non deve essere barrata.

Nella casella **"Codice fiscale"** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

Da quest'anno la **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2006 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazione, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere altresì indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi i quali devono anche barrare la casella "Vedere istruzioni".

L'indicazione del **numero di telefono** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa.

Il **domicilio fiscale** del contribuente alla data del 31 dicembre 2006 va indicato nell'apposito spazio riportando il comune e la provincia. Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

Poiché gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, il contribuente che ha variato la propria residenza a partire dal 2 novembre 2006 deve indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2006 deve indicare il nuovo domicilio.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari"

La casella "**Casi particolari addizionale regionale**" deve essere barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto che si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Il rigo riservato al **domicilio fiscale al 1° gennaio 2007** va compilato dai contribuenti che hanno cambiato la propria residenza, trasferendola in un Comune diverso, in data 2 novembre 2006, in quanto solo in tale ipotesi il domicilio al 1° gennaio 2007 è diverso da quello risultante al 31 dicembre 2006.

Il riquadro "**Domicilio per la notificazione degli atti**" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).

È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.

Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio al competente ufficio locale di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione, precedentemente eletto mediante invio al competente ufficio locale dell'apposita comunicazione.

Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l'indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

■ Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1.3).

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi i modelli il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare, nel riquadro "**Stato civile**", la casella:
 - '7', nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;

'8', nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;

- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "**Rappresentante o tutore**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Vedere istruzioni".

Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

■ Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, chi presta l'assistenza fiscale applica la clausola di salvaguardia e, quindi, determina l'imposta in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002, riconoscerà le vecchie detrazioni d'imposta e non la deduzione per oneri di famiglia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2006 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Usufrutto legale"

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE La deduzione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e della deduzione per oneri di famiglia.

Nel limite di reddito di euro **2.840,51** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le deduzioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della deduzione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della deduzione per **"altri familiari a carico"** è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

■ La deduzione per oneri di famiglia

La deduzione per oneri di famiglia, prevista dall'articolo 12 del TUIR, è "teorica" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare della deduzione effettivamente spettante (vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"). In base al risultato di detto calcolo la deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Gli importi delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico sono:

- euro **3.200,00** per il coniuge;
- euro **2.900,00** per ciascun figlio;
- euro **2.900,00** per ogni altro familiare.

La deduzione per figli a carico di euro 2.900,00 è sostituita da:

- euro **3.450,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro **3.700,00** per ciascun figlio portatore di handicap;
- euro **3.200,00** per il primo figlio se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tali deduzioni sono alternative tra loro.

ATTENZIONE Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la deduzione più favorevole.

La deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.

Se un genitore fruisce al 100% della deduzione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.

La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera deduzione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la deduzione va suddivisa tra gli aventi diritto. Le deduzioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

■ Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la **casella 'C'**.

Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

La casella **"Mesi a carico"** è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2006. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2006, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2006, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

■ Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Se nel corso del 2006 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Barrare la **casella 'F1'** per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età.

Il rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.

Barrare la **casella 'F'** se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e familiari a carico»"

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che "a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine".

Nella casella "**Mesi a carico**" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2006; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2006, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2006 la deduzione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Nella casella "**Minore di 3 anni**" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2006, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2006, indicare '9'.

Nella casella "**Percentuale**" indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante ed in particolare:

- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la deduzione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale deduzione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge;
- la percentuale di spettanza della deduzione nel caso in cui l'onere del mantenimento gravi su più persone. Se la deduzione spetta per intero indicare '100';
- '0' (zero) se il contribuente non fruisce delle relative deduzioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto.

■ Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

5.2

Quadro A Redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

■ Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

- nelle **colonne 1 e 3**, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2006, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura";

- nella **colonna 2** uno dei sottoelencati codici:
 - '1' proprietario del terreno;
 - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
 - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
 - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
 - '5' socio di società semplice;
 - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
 - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
- Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;
- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
- nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
- nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
- nella **colonna 7** uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
 - '1' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
 - '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
 - '3' terreno in conduzione associata;
 - '4' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
In relazione a tale terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
 - '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
 - '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"

Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2006 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

5.3

Quadro B Redditi dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp, ex Incis).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

■ SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei rigi da B1 a B10

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l'unità immobiliare e l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2006.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B10). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7, se nel corso del 2006 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.

Inoltre, se spetta l'agevolazione (D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006) relativa agli immobili, situati in comuni con più di un milione di abitanti e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, è necessario compilare due distinti rigi: un rigo riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), l'altro rigo riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1 gennaio al 2 febbraio e dal 4 agosto al 31 dicembre 2006). L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare:

- nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 182;
- nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
- nella colonna 6 "Casi particolari" il codice "6".

Nell'altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno indicare:

- nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
- nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2006 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** indicare uno dei codici sottoelencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **8** unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (rigi B11, B12 e B13);

- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;

Con riferimento al codice 1, **Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice 2, **Unità immobiliari tenute a disposizione**, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 "Sospensione della procedura esecutiva di sfratto" per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 5**, da compilare nel caso in cui il **fabbricato è dato in locazione**, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di proprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è posseduto in proprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 "Sospensione della procedura esecutiva di sfratto" per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonomia rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

Nella **colonna 6**, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

- **1** se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- **5** se l'immobile è posseduto in proprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;
- **6** se per l'immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi) e situato in comuni con più di un milione di abitanti è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, disposta dal decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23.

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 9** deve essere indicato l'importo complessivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006 riferita all'unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Al riguardo vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili"

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B11, B12 e B13 nel modo seguente:

- nella **colonna 1** indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella **colonna 6** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
- nella **colonna 7** indicare il Comune dove si trova l'immobile locato;
- nella **colonna 8** scrivere la sigla della Provincia dove si trova l'immobile locato.

5.4

Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Il **quadro C** è diviso in tre Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previste le deduzioni dal reddito;
- nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni;
- nella terza, vanno indicati l'ammontare delle ritenute, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni nonché l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

In questa sezione vanno indicati nei **rigli** da **C1** a **C3**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
 - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

Nella casella di **colonna 1** riportare il codice:

- '1' se si indicano redditi di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- '2' se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2007 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- '3' se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tal caso, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a euro **9.296,22** al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Si ricorda che se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE Il contribuente che non rientra in nessuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

La casella di **colonna 2** va barrata esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio i soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori a progetto e le collaborazioni occasionali, i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).

Tale casella è utile per individuare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l'istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa informazione infatti è necessaria, per il soggetto che presta l'assistenza fiscale, al fine di attribuire correttamente la deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per la previdenza complementare (rigo E23).

Nella **colonna 3** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, a colonna 3 riportare la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2007 e quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative.

In presenza di un CUD 2007 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili, anche altri redditi di lavoro dipendente, è necessario compilare distinti righi.

In un rigo deve essere esposto l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007 relativo ai compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente se indicata, ed occorre riportare il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.

Nell'altro rigo deve essere esposto l'importo del punto 1 del CUD 2007, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.

In presenza di un CUD 2007 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2007. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2007 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2007.

Se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, che redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti rigi. In un rigo deve essere riportato l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR, nell'altro rigo l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2007, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Il **rigo C4** è suddiviso in due colonne:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la deduzione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle deduzioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;

- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2007. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.

Ad esempio:

- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente = 59)
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione = 306)
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente = 122)

a colonna 1 indicare il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);

a colonna 2 indicare i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

■ SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spetta l'ulteriore deduzione

In questa sezione, nella **colonna 2** dei **righi** da **C5** a **C7**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2007 o del CUD 2006):

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Nella casella di **colonna 1** va indicato:

'1' se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici contraddistinti dalla lettera a);

'2' se nella colonna 2 vengono dichiarati redditi per cui è previsto l'istituto del TFR.

SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionale e comunale all'Irpef

Nel **rigo C8** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006).

Nel **rigo C9** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006).

ATTENZIONE In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2007 e nel rigo C9 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2007;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare nei rigi C8 e C9 le ritenute Irpef e l'addizionale regionale risultanti rispettivamente ai punti 5 e 6 del CUD 2007, diminuite delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni.

Si precisa che in presenza di un CUD 2007 o di un CUD 2006 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili, le relative ritenute Irpef e addizionale regionale risultanti dalla certificazione devono essere indicate rispettivamente nelle colonne 5 e 6 del **rigo F2** del quadro F.

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 7 del CUD 2007 o del CUD 2006).

Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2007 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 7-bis del CUD 2007).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei rigi da C8 a C10 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel **rigo F5** del quadro F indicare l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

5.5

Quadro D Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I rigi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

Nel **rigo D1** vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione o desumibili da altra documentazione.

Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:

- quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;
- quelli derivanti da interessi riqualficati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
- quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
 - il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
 - il **codice 3** in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir;
- nella **colonna 2**:
 - il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
 - il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2006 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*), desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

ATTENZIONE *L’elenco dei Paesi o Territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce “Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato”.*

- nella **colonna 4** l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione degli utili. Si precisa, al fine della compilazione del rigo D1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il **codice 4** in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
 - il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
 - il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
 - il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D6, evidenziando il codice 9 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella **colonna 2** l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 4** l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Nel **rigo D3** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1** per i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività;
 - 2** per i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - 3** per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella **colonna 2** l’importo del reddito al lordo della relativa riduzione forfetaria percepito nel 2006;
- nella **colonna 4** l’importo delle ritenute di acconto subite.

Redditi diversi

Nel **rigo D4** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1** per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “lottizzazione” vedere in Appendice la relativa voce;

- 2** per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l'esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- 3** per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- 4** per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- 5** per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
- 6** per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;
- 7** per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- 8** per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- 9** – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
- I suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- 10** per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2006.
Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 5** deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2006 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Se è stato indicato il **codice 6** gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Se è stato indicato il **codice 9**, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00;
 - nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai **codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10**. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.
Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 1** o **2** le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai **codici 1 e 2**, il contribuente che ha provveduto entro l'anno 2006 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive integrazioni può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9**, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattata deve essere riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D5** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2006 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti 28, 29, 30 e 31 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*);
- il **codice 3** in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*), i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello Unico PF;
- il **codice 4** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2006 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2006 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2006 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo D6** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - 1** per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - 2** per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - 3** per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2006 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - 4** per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2006, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in

anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo D6 colonna 4 deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);

- 5** per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- 6** per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- 7** per le plusvalenze ed altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- 8** redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
 - nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
 - nella **colonna 4** l'importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2002 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2006 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 4}{10} \text{ (numero di rate detratte nel 2002, 2003, 2004 e 2005) = 2.000 euro}$$

Per le restanti sei rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

5.6

Quadro E Oneri e spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento e quelle relative alla manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36 per cento;
- nella **sezione IV** i dati per fruire delle detrazioni per i canoni di locazione, per il mantenimento dei cani guida, della borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome e delle erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova e della deduzione per le spese di assistenza personale in caso di non autosufficienza.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 2006.

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E21** sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE *Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.*

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei **rigli da E15 a E17 e da E24 a E31**.

■ SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19 per cento**.

A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2007.

Spese sanitarie

Nei **rigli E1, E2 ed E3** indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2006 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2006, indicate nei rigli E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE *Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.*

Nel **rigo E1, colonna 2**, indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
 - analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 - prestazioni specialistiche;
 - acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 - prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
 - ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E21**);
 - acquisto di medicinali;
 - spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
 - spese relative al trapianto di organi;
 - importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
 - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
 - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ATTENZIONE *Nell'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".*

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

Il **rigo E2** deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei **rigli E1 ed E2** sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104

del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel **rigo E4** indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di euro 18.075,99.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2003, nel 2004 o nel 2005 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2003, 2004 o 2005);
- il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006 (4, 3 o 2), nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nel caso in cui sono stati compilati due rigi E4 di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Non vanno indicate nei **rigi E1, E2, E3 e E4** le spese sanitarie sostenute nel 2006 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2007 e/o del CUD 2006. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'importo del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 34 del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel **rigo E5** indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione, che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2003, nel 2004 e/o nel 2005 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2005 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 47 del prospetto 730-3/2006 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2003 e/o nel 2004 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2006. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2007.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

Interessi passivi

Nei **rigli** da **E7** a **E11**, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2006 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

ATTENZIONE Nei rigli **E7** e **E8** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici **7** e **8** nelle annotazioni del **CUD 2007** e/o del **CUD 2006**.

Nel **riglo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Al riguardo,
vedere
in Appendice
la voce
"Rinegoziazione
di un contratto
di mutuo"

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E8** indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E9** indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Nel **rigo E10** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel **rigo E11** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Premi di assicurazione

Nel **rigo E12** indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E18.

L'importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Spese per istruzione

Nel **rigo E13** indicare le spese sostenute nel 2006, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Spese funebri

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei **righe E15, E16 e E17** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righe della sezione. In questi righe devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E15. Al riguardo vedere la apposita tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

- **"15"** le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2005 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- **"16"** le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate nel 2006 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- **"17"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- **"18"** i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- **"19"** le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- "20" le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- "21" le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2006, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 21.

- "22" le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- "23" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- "24" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- "25" nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- "26" le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- “27” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

- “28” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

■ SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righi da E18 a E24 gli oneri deducibili considerati dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 26 del CUD 2007 o del CUD 2006. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 si rinvia alle istruzioni del rigo E23.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza

Nel **rigo E18**, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2006 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Nel **rigo E19** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E20** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91. I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E21** indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell’art. 10 del Tur sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell’assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

ATTENZIONE *Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei rigi E1, E2, E3 e E4.*

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E22** indicare:

- nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;
- nella colonna 2 gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

ATTENZIONE *Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo E23 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2007 o di un CUD 2006 in cui non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006.*

Nel **rigo E23** indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

- i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;
- i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Nel caso in cui il reddito complessivo non è superiore a euro 2.840,51 e si è fiscalmente a carico di un familiare, non va compilato il rigo E23. In questo caso, infatti, il reddito imponibile è pari a zero a seguito dell'applicazione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui si è fiscalmente a carico.

Il rigo E23 è costituito da 6 colonne. La colonna 3 è riservata all'indicazione degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione. L'eventuale compilazione delle restanti 5 colonne è necessaria per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo già indicato in colonna 3.

In particolare:

- la **casella di colonna 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari in relazione alle quali chi presta l'assistenza fiscale è tenuto a calcolare differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine è previsto l'utilizzo dei seguenti codici:
 - "1" per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
 - "2" per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - "3" – per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro), o sebbene istituito non sia ancora operante dopo 2 anni;
 - per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
 - "4" per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

ATTENZIONE *La casella di colonna 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.*

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2007 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2007), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare – casi particolari";

- nella **colonna 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa colonna l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2007, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente;

- nella **colonna 3** indicare il totale dei contributi e premi versati comprensivi dell'importo di colonna 2 per i quali si richiede la deduzione. In particolare devono essere inserite in questo punto:
 - le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
 - le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006;
 - le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella colonna 2;
- nella **colonna 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 (contributi esclusi dall'imponibile);
- nella **colonna 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2007 o del CUD 2006 (T.F.R. destinato al fondo).

Altri oneri deducibili

Nel **rigo E24** vanno indicati tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi contraddistinti dai relativi codici. Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte solo a seguito dell'emanazione del DPCM che individua dette fondazioni e associazioni e secondo le modalità dallo stesso previste.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro;

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2006 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

Condizioni e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione d'imposta è pari:

- al **36 per cento** per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;
- al **41 per cento** per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute nell'anno 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2004, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 o dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006;
- del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003, 2004, 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Se nel corso del 2006 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006, è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.

In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2006 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2007.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Compilazione dei righi da E25 a E31

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per la compilazione dei rigi da **E25 a E31** seguire le seguenti istruzioni:

- nella **colonna 1** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell'anno 2006, indicare il **codice 1** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il **codice 2** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;
- nella **colonna 3** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- nella **colonna 4** indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2006;
 - sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31/12/2006;
 - nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le **colonne 5, 6 e 7** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

- nella **colonna 5** indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nell'anno 2004 o 2005 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
 - "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;

- nella **colonna 6** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 7** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 8** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2006, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 9** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice '2' in colonna 4) o euro 48.000,00 (codice '4' in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione.

Esempio 1

Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2006 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%											
E25	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
					Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2006	10	1			10.000,00

- Esempio 2** *Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2004 per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%												
E25	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo	
					Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
	2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2004	10		3	8	8	10.000,00

- Esempio 3** *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006, e intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in cinque rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%												
E25	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo	
					Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
	2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		2	2005	10		1	8	8	10.000,00

- Esempio 4** *Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un'età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%												
E25	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo	
					Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
	2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		1	2005	10		2	8	8	10.000,00

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2006 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

- Esempio 1** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.
- Esempio 2** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 8.000,00**, dato dalla seguente operazione:
48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2004 e 2005).
- Esempio 3** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00**. Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2005) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2006 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

SEZIONE IV - Altre detrazioni e deduzioni

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Il **rigo E32** deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

Nel rigo **E32** indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perché la detrazione spetta per intero.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo **E32**.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righe non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro **495,80** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il **rigo E33** deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di

100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2004, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Nel rigo E33, indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E33.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- euro **495,80** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

ATTENZIONE Le detrazioni di cui ai rigi E32 ed E33 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi rigi E32 ed E33), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Nel **rigo E34** barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro **516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Altre detrazioni

Nel **rigo E35** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Detrazione relativa alle spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel **rigo E36** scrivere, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 1.820,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'ammontare della deduzione spettante, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto anche delle deduzioni per familiari a carico, non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione, infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Per ulteriori informazioni su questi oneri vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

5.7

Quadro F Acconti, ritenute ed eccedenze

SEZIONE I - Acconti Irpef relativi al 2006

Nel **rigo F1** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2006, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

ATTENZIONE Da quest'anno i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef.

Se il contribuente nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2006, per i versamenti di acconto tratti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel **rigo F1, colonna 1**, l'importo del punto 11 del CUD 2007 o del CUD 2006;
- nel **rigo F1, colonna 2**, l'importo del punto 12 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

Poiché da quest'anno anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 11 e 12 del CUD 2007 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta. A tal fine, è necessario innanzitutto verificare se l'importo indicato nel modello 730-3/2006 relativo alla prima e seconda rata di acconto sia stato effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta. In particolare, i contribuenti devono controllare se:

l'importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 41 del mod. 730-3/2006 coincida con quanto riportato nel punto 11 del CUD 2007 (prima rata di acconto);

l'importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 42 del mod. 730-3/2006 coincida con quanto riportato nel punto 12 del CUD 2007 (seconda o unica rata di acconto).

Nel caso in cui i predetti importi coincidano, i contribuenti devono riportare ciascuno nel rigo F1 della propria dichiarazione:

- il dichiarante, nella **colonna 1** del rigo **rigo F1**, l'importo del rigo 41, colonna 3, del 730-3/2006 e nella **colonna 2** del **rigo F1**, l'importo del rigo 42, colonna 3, del 730-3/2006;
- il coniuge, nella **colonna 1** del **rigo F1**, l'importo del rigo 41, colonna 4, del 730-3/2006 e nella **colonna 2** del **rigo F1**, l'importo del rigo 42, colonna 4, del 730-3/2006.

Nel caso in cui, invece, l'importo relativo alla prima e/o seconda rata di acconto non sia stato in tutto o in parte trattenuto e, pertanto, gli importi indicati nel CUD 2007 non coincidano con quanto riportato nel mod. 730-3/2006, per la compilazione del rigo F1 si deve fare riferimento agli importi indicati nei punti 11 e 12 del CUD, imputando a ciascun contribuente la parte di acconto ad esso riferita. Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente da ciascun contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai predetti righe del Mod. 730-3/2006 ovvero dai punti 11 e 12 del CUD 2007. I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2006 in forma congiunta e hanno chiesto al datore di lavoro entro il mese di settembre di effettuare il versamento d'acconto in misura inferiore a quella complessivamente dovuta per il dichiarante e per il coniuge (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nel predetto anno) devono indicare nella colonna 2 del rigo F1 della propria dichiarazione ciascuno la parte di acconto a se stesso riferita.

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel **rigo F2** indicare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento);
- nella **colonna 4**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 9 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella **colonna 5**, le ritenute all'Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006);
- nella **colonna 6**, l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006).

ATTENZIONE In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a compensi per lavori socialmente utili anche redditi per lavoro dipendente, se si è usufruito del regime agevolato indicare in colonna 5 e in colonna 6 del rigo F2, rispettivamente, le ritenute Irpef e l'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Nel **rigo F3** indicare:

- nella **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2006) ovvero dal punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2006 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l'importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);
- nella **colonna 2** l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella **colonna 3** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2006), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 4** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel **rigo F4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 2** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 15 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2006);
- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;
- nella **colonna 4** l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 16 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2006);
- nella **colonna 5** l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione"

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Nel **rigo F5** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 4** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 5** l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef anno 2007 sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

SEZIONE V - Trattenute del saldo dovuto per il 2006 e degli eventuali acconti relativi al 2007

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef e addizionale comunale deve barrare l'apposita **casella 1 del rigo F6**.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2007, deve indicare nella **colonna 2 del rigo F6** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2007 e non barrare la casella 1.

Inoltre, se ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2007, deve indicare nella **colonna 3 del rigo F6** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2007 e non barrare la casella 1.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef nonché per l'acconto dell'addizionale comunale, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 4 del rigo F6**.

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari al 0,50 per cento mensile.

SEZIONE VI - Importi rimborsati dal sostituto d'imposta

Questa sezione deve essere compilata solo in caso di presentazione del Mod. 730/2007 integrativo e, pertanto, è stata barrata nel frontespizio del modello la casella "730 integrativo".

Nel **rigo F7** indicare:

- nella **colonna 1** l'importo del credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 38, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2007;
- nella **colonna 2** l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 39, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 47, colonna 4, del 730-3/2007;
- nella **colonna 3** l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 40, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 48, colonna 4, del 730-3/2007.

5.8

Quadro G Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo G1** deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 45 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2006, ovvero quello indicato nel rigo RN31, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2006, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
 - che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
 - che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa"

SEZIONE II - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **rigo G3** deve essere indicato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i datori di lavoro indipendentemente dall'attività svolta e, pertanto, possono fruirne anche coloro che, ad esempio, hanno assunto un collaboratore domestico, una baby-sitter, un assistente per persona anziana o per portatore di handicap.

A partire dall'anno 2003, per fruire del credito d'imposta i contribuenti devono presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.

È consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.

Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00 ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.

Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi; quest'ultimo requisito può non sussistere nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.

Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2006, ovvero quello indicato nel rigo RN31, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2006, entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2006 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel **rigo G4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 15 allegata in Appendice;
- nella **colonna 2** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2006 indicare "2006";
- nella **colonna 3** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2006 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4** le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 2006 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/12/2005 (e pertanto già riportata nel rigo F8 del modello 730/2006) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/12/2006, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di euro 100 relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2006. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5** il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2004 detto importo è dato dalla somma delle colonne 3 e 4 del rigo RN1 del Mod. UNICO 2005-PF o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2005; per l'anno 2005 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del Mod. UNICO 2006-PF o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 6** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4, (ovvero dal rigo RN20, col. 2 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005. Per l'anno 2005 tale dato è desumibile dal rigo RN7 (ovvero dal rigo RN18, col. 3 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO-PF 2006 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 7** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN19 (ovvero dal rigo RN20, col. 4 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005. Per l'anno 2005 tale dato è desumibile dal rigo RN17 (ovvero dal rigo RN18, col. 7, nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO-PF 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo F8 del mod. 730 o il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO-PF.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2005

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del modello 730/2005. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2005. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003

Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F del mod. 730/2004. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più rigi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più rigi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari".

I contribuenti che hanno usufruito di un credito d'imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei rigi da CR1 a CR5 del quadro CR del mod. UNICO 2004-PF. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più rigi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più rigi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari";

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	di cui resasi definitiva nel corso del 2006
A	2005	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2006

Se nella dichiarazione mod. 730/2006 è stato compilato un rigo F8 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 48 (o 49 per il coniuge) del mod. 730-3/2006, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2005

Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo G4, nella dichiarazione mod. 730/2005 è stato compilato un solo rigo F8 relativo allo stesso Stato estero di col. 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato nel rigo 49 (o 50 per il coniuge) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Se, invece, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo G4, nella dichiarazione mod. 730/2005 sono stati compilati più rigi F8 relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari".

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

5.9

**Quadro I
ICI**

Quest'anno è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2007 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2007 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l'esercizio di tale facoltà, è necessario compilare il presente quadro I.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.

Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell'ICI l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l'importo dell'ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.

Pertanto, il contribuente può barrare la casella 1 ovvero compilare la casella 2.

La **casella 1**, va barrata se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI.

Nella **casella 2**, va indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno 2007 che si intende pagare utilizzando in compensazione l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente può indicare in tutto o in parte l'ammontare dell'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente non ottiene alcun rimborso dal sostituto d'imposta e per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre ad utilizzare il credito dovrà effettuare anche un pagamento diretto.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla presente dichiarazione ai fini del pagamento dell'ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca ovvero all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel presente quadro I in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza Mod. 730-3/2007 righe 60 (credito Irpef), 61 (credito addizionale regionale) e 62 (credito addizionale comunale). Nei suddetti righe sono riportate anche le informazioni relative al *codice tributo*, all'*anno di riferimento*, al *codice regione* ed al *codice ente* che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

Si riportano di seguito i termini per il versamento dell'ICI:

- entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell'acconto;
- entro il 16 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo.

È in facoltà del contribuente effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

6 - APPENDICE

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Left.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

■ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota I-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, del D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992,

n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazioni mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

■ Addizionale regionale - casi particolari

La casella "Casi particolari - Addizionale regionale" deve essere compilata dai contribuenti residenti nelle regioni Lombardia e Veneto che trovandosi in particolari situazioni fruiscono di una aliquota agevolata.

Lombardia

Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall'1,2% all'1,4% per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% alle seguenti condizioni:

- soggetto con redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta, non superiori ad euro 10.329,14. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro C con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione.

Veneto

Con legge regionale 26/11/2005, n. 19, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 29/11/2005, la regione Veneto ha fissato per l'anno 2006 le proprie aliquote nella misura dello 0,9% per redditi fino a 29.000,00 euro e dell'1,4% per redditi superiori a euro 29.000,00. La stessa regione, per l'anno d'imposta 2006, ha stabilito per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e

29.147,00, una particolare modalità di determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale. Inoltre, la regione ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2006 non superiore ad euro 45.000,00;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
- contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

I contribuenti che rientrano in uno dei predetti casi per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% devono barrare la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel prospetto.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Altri oneri deducibili

Nel **rigo E24 con il codice "5"** vanno indicati:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.;

- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
 - le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
 - le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2006, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
 - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2006 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
 - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
 - il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
- L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
- È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
- Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 1.13 delle istruzioni;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti ed istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente. Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2006, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il

valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico"

Si precisa che, anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2006 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del mod. 730/2007 occorre utilizzare due righe F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2006 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione, per la compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2007 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2006.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2007 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in

cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2006.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;

- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente

all'anno 2006 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2006, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28 per i terreni ubicati in comuni non considerati montani ed euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del

credito d'imposta come sopra determinato, comporrà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile ride-terminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la ride-terminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1996, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2006.

■ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari

Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righe F8 del quadro F del mod. 730/2004 (ovvero più righe del quadro CR sez. 1 del modello UNICO Persone Fisiche 2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del **rigo G4** della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1: si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli Stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello Stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2006:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2004			
Stato Estero	Anno di percez. del reddito	Reddito prodotto	Imposta estera resasi definitiva
A	2002	1.000	300
B	2003	2.000	600
C	2003	4.000	(non definitiva 1.200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione, modello 730/2004, due righe F8 indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo F8 del primo modello relativo allo Stato A
 - col. 1 (Anno) 2002
 - col. 2 (Reddito Estero) 1.000
 - col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo F8 del secondo modello relativo allo Stato B
 - col. 1 (Anno) 2003
 - col. 2 (Reddito Estero) 2.000
 - col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello Stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.

In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha indicato tale importo nel rigo 25 del mod. 730-3/2004.

Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2007

l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del **rigo G4** la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello 730/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato estero B). Pertanto, nel **rigo G4**, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7 e 9 (i cui valori non sono significativi nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:

- a colonna 2 "2003"
- a colonna 3 "4.000"
- a colonna 4 "1.200"
- a colonna 8 "600".

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 25 del modello 730-3/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello 730/2004, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del modello 730/2004 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2004	Anno	Reddito estero	Imposta pagata	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	2002	1000	300	20.000	3.400
Secondo rigo F8	2003	2000	600	22.000	3.500

(rigo 6 mod. 730-3/2004) (rigo 13 mod. 730-3/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
 $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
 $(2.000 / 22.000) \times 3.500 = 318$

Si ipotizza che nel rigo 25 del modello 730-3/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del **rigo G4** la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello 730/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

• Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2004 e parte nel corso del 2006 e nella dichiarazione Mod. 730/2005 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2006, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel Mod. 730/2005. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del **rigo G4**.

Esempio 1: la situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative

ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2006 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2005					
Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel 2004	di cui resasi definitiva nel 2005
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righe F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005	Stato Estero (col. 1)	Anno di produzione del reddito (col. 2)	Imposta estera (col. 4)
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello 730-3/2005	Anno	Credito utilizzato
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2006 dovrà essere riportato nella colonna 9 del **rigo G4** del mod. 730/2007, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella dichiarazione Mod. 730/2005 relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera) del mod. 730/2005.

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale per il Mod. 730/2005.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000	3.500

(rigo 6 mod. 730-3/2005) (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(1.500/20.000) \times 3.400 = 255$ credito usufruito pari a 200

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(2.000/20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).

Con riferimento alle situazioni del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello 730/2007, l'imposta

estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo F8 la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione Mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510). In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesti di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione Mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due rigi F8 con i seguenti dati:

Modello	Stato	Anno	Reddito	Imposta	Reddito	Imposta
730/2005	estero		estero	estera	complessivo	lorda
Primo rigo F8	A	2004	1000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000	3.400
					(rigo 6 mod. 730/2005)	(rigo 12 mod. 730/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$ credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: $(2.000 / 20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).

Con riferimento alle situazioni del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello 730/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del **rigo G4** la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione Mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella dichiarazione Mod. 730/2005 (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l'imposta resasi definitiva nel 2006 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il **rigo G4** può non essere compilato.

■ Deduzione per la progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)

Questa deduzione, prevista per assicurare la progressività dell'imposizione, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base della situazione reddituale ed è determinata nella misura di:

- 3.000,00 euro a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e del periodo di lavoro nell'anno (deduzione base);
- 7.500,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.500,00) a favore dei contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati; l'ulteriore deduzione di 4.500,00 euro è da riportare al periodo di lavoro;

- 7.000,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.000,00) a favore dei contribuenti percettori di redditi di pensione; l'ulteriore deduzione di 4.000,00 euro è da riportare al periodo di pensione.

Qualora il contribuente per uno stesso periodo dell'anno abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione potrà usufruire, se spettante, della sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole. Se, invece, i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno potrà usufruire, se spettante, sia della deduzione per redditi da lavoro dipendente che della deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato. Tale deduzione verrà riconosciuta per intero, solo in parte o non verrà riconosciuta a seconda della propria situazione reddituale. Infatti detta deduzione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto:

$$\frac{26.000 + \text{ded. teoriche} + \text{oneri deducibili} - \text{redd. complessivo}}{26.000}$$

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete; se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'importo teorico della deduzione.

■ Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 Tuir)

La nuova deduzione per oneri di famiglia, che da quest'anno sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico, delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (spese indicate nel rigo E36), degli oneri deducibili indicati nella sezione II del quadro E (righi da E18 a E24) e del reddito complessivo.

Infatti, le deduzioni per coniuge, figli e familiari a carico, nonché la deduzione relativa alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza familiare nei casi di non autosufficienza (v. le istruzioni del rigo E36) spettano per la parte corrispondente al rapporto seguente

$$\frac{78.000 + \text{ded. teoriche} + \text{oneri deducibili} - \text{redd. complessivo}}{78.000}$$

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete; se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'importo teorico delle deduzioni.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

■ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

3 i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006);

4 i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'invio all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2006 è necessario compilare due rigi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifi-

ca quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due com-

mi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc. La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nella sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D6.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese ri-

lati alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D6.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere la tabella 9 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36% per le spese ri-

guardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione. Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Previdenza complementare - casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella di colonna 1 del rigo E23 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.

Si ricorda che nel caso di CUD 2007 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il

reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righe del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righe del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D0.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari

volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
 - le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
 - le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
 - le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
 - borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
- Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione permane il diritto a fruire della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non supe-

riore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebiti detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie. Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2007 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2006, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;

- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accertamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;
- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori. In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha tra-

smesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla decima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della

detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ri-ghi da E25 a E31);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestres del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righe E1, E2, E3, e E21 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ri-

cetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;

- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.

Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2006, si fa riferimento al DM 31/01/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10/02/2006.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compreso quindi la quota esente, all'ufficio che ero-

ga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela**
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Belgio - Germania**
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Francia**
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

- Australia**
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Canada**
Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;

- Svizzera**
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

- Francia**
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte

dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicali ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicali ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

- nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- nelle regioni Abruzzo e Molise.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimora-

no abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dai punti 28, 29, 30 e 31 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 14. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.

Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell'interpello con esito favorevole siano invece dei proventi

relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al

Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni			
fino a euro 26.000,00		23	23% sull'intero importo			
oltre euro	26.000,00 e fino a euro 33.500,00	33	5.980,00	+	33% parte eccedente	26.000,00
oltre euro	33.500,00 e fino a euro 100.000,00	39	8.455,00	+	39% parte eccedente	33.500,00
oltre euro	100.000,00	43 (39+4)	34.390,00	+	43% parte eccedente	100.000,00

TABELLA 2 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
		27	Spese per la frequenza di asili nido
13	Spese per istruzione	28	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri		

Attenzione Nel Mod. 730 per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(normativa in vigore al 31/12/2004)

TABELLA 3 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00 +	29% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	29.000,00 e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00 +	31% parte eccedente	29.000,00
oltre euro	32.600,00 e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00 +	39% parte eccedente	32.600,00
oltre euro	70.000,00	45	23.212,00 +	45% parte eccedente	70.000,00

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 15.494,00	euro 546,18
oltre euro 15.494,00	euro 496,60
oltre euro 30.987,00	euro 459,42
oltre euro 51.646,00	euro 422,23

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Detrazioni per 1 figlio			
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	
fino a euro 36.152,00		euro 516,46	
oltre euro	36.152,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	
Detrazioni per 2 figli			
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
fino a euro 41.317,00		euro 516,46	euro 516,46
oltre euro	41.317,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
Detrazioni per 3 figli			
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
fino a euro 46.481,00		euro 516,46	euro 516,46
oltre euro	46.481,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
Detrazioni per 4 o più figli			
Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo		euro 516,46	euro 516,46

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze	Detrazione
oltre euro 27.000,00	euro 130,00
oltre euro 29.500,00	euro 235,00
oltre euro 36.500,00	euro 180,00
oltre euro 41.500,00	euro 130,00
oltre euro 46.700,00	euro 25,00

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze		Detrazione			
oltre euro	24.500,00	fino a euro	27.000,00	euro	70,00
oltre euro	27.000,00	fino a euro	29.000,00	euro	170,00
oltre euro	29.000,00	fino a euro	31.000,00	euro	290,00
oltre euro	31.000,00	fino a euro	36.500,00	euro	230,00
oltre euro	36.500,00	fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	fino a euro	52.000,00	euro	25,00

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 8 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a euro 10.329,14	18	18% sull'intero importo	
oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 +	24% parte eccedente 10.329,14
oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 +	32% parte eccedente 15.493,71
oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 +	39% parte eccedente 30.987,41
oltre euro 69.721,68	45	23.163,10 +	45% parte eccedente 69.721,68

TABELLA 9 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente	Detrazione	
oltre euro	fino a euro 6.197,00	euro 1.146,53
oltre euro	fino a euro 6.352,00	euro 1.084,56
oltre euro	fino a euro 6.507,00	euro 1.032,91
oltre euro	fino a euro 7.747,00	euro 981,27
oltre euro	fino a euro 7.902,00	euro 903,80
oltre euro	fino a euro 8.057,00	euro 826,33
oltre euro	fino a euro 8.212,00	euro 748,86
oltre euro	fino a euro 8.263,00	euro 686,89
oltre euro	fino a euro 8.780,00	euro 650,74
oltre euro	fino a euro 9.296,00	euro 614,58
oltre euro	fino a euro 9.813,00	euro 578,43
oltre euro	fino a euro 15.494,00	euro 542,28
oltre euro	fino a euro 20.658,00	euro 490,63
oltre euro	fino a euro 25.823,00	euro 438,99
oltre euro	fino a euro 30.987,00	euro 387,34
oltre euro	fino a euro 31.142,00	euro 335,70
oltre euro	fino a euro 36.152,00	euro 284,05
oltre euro	fino a euro 41.317,00	euro 232,41
oltre euro	fino a euro 46.481,00	euro 180,76
oltre euro	fino a euro 46.688,00	euro 129,11
oltre euro	fino a euro 51.646,00	euro 77,47
oltre euro		euro 51,65

TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Redditi di pensione	Detrazione	
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	fino a euro 9.296,00	euro 61,97

TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Redditi di pensione	Detrazione	
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	fino a euro 9.813,00	euro 46,48

Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

TABELLA 12 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 155,00
oltre euro 4.700,00	fino a euro 4.803,00	euro 103,00
oltre euro 4.803,00	fino a euro 4.958,00	euro 52,00

TABELLA 13 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Attenzione Le detrazioni di questa tabella spettano anche per i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione o divorzio.

TABELLA 14 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

Paesi	Aliquota massima	Paesi	Aliquota massima
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Costa d'Avorio	15-18% (1)
		Emirati Arabi	5-15% (2)
		Grecia	15-35% (3)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasil, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%	Malta	0-15% (4)
		Mauritius	15-40% (5)
		Georgia	5-10% (6)
		India, Pakistan	25%
		Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.fisconelmondo.it

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- (5) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (6) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.

TABELLA 15 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUERNSEY C.I.	201	MOLODOVA	265	SHARIAH	243
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA	137	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153
AJMAN	239	CINA	016	GUINEA BISSAU	185	MONTERRAT	208	SINGAPORE	147
ALBANIA	087	CIPRO	101	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
ALDERNEY C.I.	794	CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCHIA	276
ALGERIA	003	CLIFFERTON	223	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
AMERICANA SAMOA ISOLE	148	COLOS (KEELING) ISLAND	281	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NALURU	109	SOMALIA	066
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	HERM C.I.	797	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
ANGOLA	133	COMORE	176	HONDURAS	035	NICARAGUA	047	SPAGNIA	067
ANGUILLA	209	CONGO	145	HONG KONG	103	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANTIGUA E BARBUDA	197	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	INDIA	114	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANTILLE OLANDESI	251	COOK ISOLE	237	INDONESIA	129	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ARABIA SAUDITA	005	COREA (REPUBBLICA DI)	084	IRANI	039	NORFOK ISLAND	285	STATI UNITI	069
ARGENTINA	006	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	IRAQ	038	NORVEGIA	048	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	IRLANDA	040	NUOVA CALEDONIA	253	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	ISLANDA	041	NUOVA ZELANDA	049	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	OMAN	163	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	ISOLE SALOMONE	191	PAESI BASSI	050	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	DANIMARCA	021	ISRAELE	182	PAESI NON CLASSIFICATI	799	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DOMINICA	192	JERSEY C.I.	202	PAKISTAN	036	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KENYA	116	PALAU	216	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DUBAI	240	KIRGHIZISTAN	270	PANAMA	051	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	EAST TIMOR	287	KIRIBATI	194	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BANGLADESH	130	EQUADOR	024	KUWAIT	126	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BARBADOS	118	EGITTO	023	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	PARAGUAY	052	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBUDA	795	EL SALVADOR	084	LESOTHO	089	PERU	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	EMIRATI ARABI UNITI	796	LETONIA	258	PITCAIRN	175	TOGO	155
BELIZE	198	ERITREA	277	LIBANO	095	POLINIA FRANCESE	225	TOKELAU	236
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBERIA	044	POLONIA	225	TONGA	162
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIBIA	045	PORTOGALLO	055	TRINIDAD E TOBAGO	120
BHUTAN	097	FIJI	190	LICHTENSTEIN	190	PORTORICO	220	TRISTAN DA CUNHA	229
BIELORUSSIA	264	FIJI	161	LITUANIA	259	PRINCIPATO DI MONACO	091	TUNISIA	075
BOIVIA	010	FILIPPINE	027	LUSSEMBURGO	092	QATAR	168	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FINLANDIA	028	MACAO	059	RAS EL KAUMAH	242	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FRANCIA	029	MACEDONIA	278	REGNO UNITO	031	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	TUVALU	193
BRASILE	011	FUJIYARAH	241	MADAGASCAR	104	REUNION	247	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GABON	157	MADRID	235	ROMANIA	061	UGANDA	132
BULGARIA	012	GAMBIA	164	MALAVI	056	RUANDA	151	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GEORGIA	267	MALAYSIA	106	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GERMANIA	094	MALDIVE	127	SAHARA OCCIDENTALE	166	URUGUAY	080
CAMBOGIA	135	GHANA	082	MAI	149	SAINT KITTS E NEVIS	199	UZBEKISTAN	121
CAMERUN	119	GIAMBAICA	082	MALTA	105	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VANUATU	271
CAMPIONE D'ITALIA	199	GIAPPONE	118	MAURITANIA	141	SAINT PIERRE E MIQUELON	248	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIBILTERRA	102	MAN ISOLA	203	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GIBILTERRA	102	MARIANINE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAO TOME E PRINCIPE	187	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GIBUTI	113	MAROCCO	107	SARK C.I.	798	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GIORDANIA	122	MARSHALL (ISOLE)	217	SEBICHELLES	189	WAKE ISOLE	178
CAYMAN ISOLEI	211	GOUGH	228	MARTINICA	213	SEBICHELLES	189	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GRECIA	032	MARTINICA	213	SEBICHELLES	189	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GRENADA	156	MAURITUS	203	SEBICHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GROENLANDIA	200	MAYOTTE	226	SERBIA E MONTENEGRO	288	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUADALUPA	214	MEILLIA	231				
CHAGOS ISOLE	255	GUAM ISOLA DI	154	MESSICO	046				
CHRISTMAS ISLAND	282	GUATEMALA	033	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215				
		GUAYANA FRANCESE	123	MIDWAY ISOLE	177				

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 15 marzo 2007	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro aprile 2007	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2007	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2007 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2007)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2007	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2007	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 31 luglio 2007		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 15 marzo 2007	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2007	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 30 giugno 2007	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
A partire dal mese di luglio 2007 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2007)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2007	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 31 luglio 2007		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 31 ottobre 2007	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2007	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 15 novembre 2007	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
Entro il 31 dicembre 2007		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A177	ALCARA LI FUSI	ME	A340	APRIGLIANO	CS	A516	AVIANO	PN	A692	BASCIANO	TE
A004	ABBADIA CERRETO	LC	A178	ALCINO	TN	A341	APRILIA	LT	A517	AVIATICO	BG	A694	BASCILIA DI PINE'	TN
A005	ABBADIA LARIANA	SI	A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	A342	AQUARA	SA	A518	AVIGLIANA	BN	A695	BASILE	BN
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A180	ALES	OR	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A519	AVIGLIANO	PZ	A697	BASIANO	ME
A007	ABBASANTIA	SR	A182	ALESSANDRIA	AL	A346	AQUILEIA	UD	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	A698	BASICO'	ME
A008	ABBATEGGIO	PE	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO CS	AS	A347	AQUILONIA	AV	A520	AVIO	TN	A699	BASIGLIO	MI
A010	ABBIALEGGRASSO	MI	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A348	AQUINO	FR	A521	AVISE	AO	A700	BASILIANO	UD
A012	ABETONE	PT	A184	ALESSANDRIA	LE	A350	ARADEO	LE	A522	AVOLA	SR	A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A013	ABRIOLA	PZ	A185	ALEZIO	LE	A351	ARAGONA	AG	A523	AVOLASCIA	AL	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A014	ACATE	RG	A186	ALFANO	SA	A352	ARAMENGO	AT	A094	AYAS	AO	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A015	ACCADIA	FG	A187	ALFEDENA	SA	A354	ARBA	PN	A108	AYMAVILLES	AO	A704	BASSANO ROMANO	VT
A016	ACCEGLIO	CT	A188	ALFIANELLO	BS	A357	ARBOREA	OR	A525	AZEGLIO	TO	A707	BASSIANO	LT
A017	ACCELTURA	MT	A189	ALFIANO NATTA	AL	A358	ARBORIO	CA	A527	AZZANELLO	CR	A708	BASSIGNANA	AR
A018	ACCIANO	CS	A190	ALFONSINE	RA	A359	ARBUS	CA	A528	AZZANO D'ASTI	AT	A709	BASTIA MONDOVI'	CN
A019	ACCUOMOLI	RI	A192	ALICHERO	SS	A360	ARCADE	TV	A530	AZZANO DECIMO	AV	A710	BASTIA UMBRA	PG
A020	ACERENZA	PZ	A193	ALIGUA	SP	A363	ARCE	FR	A529	AZZANO MELLA	BS	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV
A023	ACERNO	SA	A194	ALI'	ME	A365	ARCENE	BG	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A024	ACERRA	NA	A201	ALI' TERME	ME	A366	ARCEVIA	AN	A531	AZZATE	VA	A713	BASTIGLIA	MO
A025	ACI BONACCORSI	CT	A195	ALIA	PA	A367	ARCHI	CH	A532	AZZIO	VA	A714	BATTAGLIA TERME	PD
A026	ACI CASTELLO	CT	A196	ALIANO	MT	A369	ARCIDOSSO	GR	A533	AZZONE	BG	A716	BATTIFOLIO	CN
A027	ACI CATENA	CT	A197	ALICE BEL COLLE	CT	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A534	BACENO	VB	A717	BATTIPAGLIA	SA
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A198	ALICE CASTELLO	VC	A371	ARCISATE	VA	A535	BACOLI	NA	A718	BATTUDA	PV
A028	ACIREALE	CT	A199	ALICE SUPERIORE	CT	A372	ARCO	TN	A536	BADALUCCO	IM	A719	BAUCINA	PA
A031	ACQUACANINA	MC	A200	ALIFE	CE	A373	ARCOLA	SP	M214	BADESI	SS	A721	BAULADU	OR
A032	ACQUAFONDATA	FR	A202	ALIMENA	PA	A374	ARCOLE	VR	A537	BADIA - ABTEI.	BZ	A722	BAUINI	NU
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A203	ALIMINUSA	PA	A375	ARCONATE	MI	A540	BADIA CALAVENA	VR	A725	BAVENO	BO
A034	ACQUAFREDDA	BS	A204	ALIPRATA	OR	A376	ARCORE	MI	A538	BADIA PAVESE	PV	A726	BAZZANO	BO
A035	ACQUALAGNA	PU	A206	ALLEGHE	BL	A377	ARCGUANO	VI	A539	BADIA POLESINE	RO	A728	BEDERO VALCUIA	VA
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A205	ALLEIN	AO	A379	ARDBA	SS	A541	BADIA TEDALDA	AN	A729	BEDIZZOLE	BS
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESTE	MN	A207	ALLERONA	TR	A380	ARDAUUI	OR	A542	BADOLATO	CZ	A730	BEDOLLO	TN
A040	ACQUANEPENTE	VT	A208	ALLISTE	LE	M213	ARDEA	RM	A544	BAGALADI	RC	A731	BEDONIA	PR
A041	ACQUAPPESA	CS	A210	ALLUMIERE	RM	A382	ARDEENNO	SO	A546	BAGHERIA	PA	A732	BEDUITA	BG
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	A383	ARDESIO	BG	A547	BAGNACAVALLI	RA	A733	BEE	VB
A043	ACQUARO	VV	A214	ALME'	BG	A385	ARDORE	RC	A552	BAGNARA CALABRA	RC	A734	BEINASCIO	TO
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A386	ARENA	VV	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	A735	BEINETTE	CN
A045	ACQUASPARTA	TR	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A387	ARENA PO	PV	A550	BAGNARIA	PV	A736	BELCASTRO	CZ
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A218	ALMESE	TO	A388	ARENZANO	GE	A553	BAGNARIA ARSA	UD	A737	BELFIORE	PR
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A220	ALMONTE	VI	A389	ARESE	MI	A555	BAGNO MELLA	BG	A738	BELFORTE ALLISAURO	UR
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	BN	A222	ALPETTE	VI	A390	BATTAGLIA	MI	A539	BAGNATICA	BG	A739	BELFONTE DEL CHIENTI	MC
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A222	ALPIGNANO	TO	A391	ARGEGNO	CO	A560	BAGNI DI LUCCA	LU	A738	BELFORTE MONFERRATO	AL
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A223	ALSENSO	PC	A392	ARGELATO	BO	A564	BAGNO A ROPOLI	FI	A741	BELGIOIOSO	PV
M211	ACQUEDOLCI	ME	A224	ALSERIO	CO	A393	ARGENTA	FE	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FE	A742	BELGRATE	VA
A052	ACQUI TERME	AL	A225	ALTAMURA	BA	A394	ARGENTERA	CN	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	A743	BELLA	PZ
A053	ACRI	CS	A226	ALTARE	SV	A396	ARGUELLO	CN	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	A744	BELLAGIO	CO
A054	ACUTO	FR	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A397	ARGUSTO	CZ	A566	BAGNOLI IRPINO	AV	A745	BELLANO	LC
A055	ADELPHIA	BA	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A398	ARI	CH	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	A746	BELLANTE	TE
A056	ADRANO	CT	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A399	ARIANO IRPINO	AV	A572	BAGNOLO DEL SALENTINO	LE	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A574	BAGNOLO DI PO	RO	A749	BELLEGRA	RM
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A401	ARICCIA	RM	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	A750	BELLINO	CN
A059	ADRIA	BS	A233	ALTONONA	AP	A402	ARIELLO	CH	A569	BAGNOLO MELLA	BS	A751	BELLINZAGO LOMBARDO	NO
A060	ADRO	BG	A234	ALTULLA	AP	A403	ARIZENZO	CE	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CE	A752	BELLINZAGO NOVARESE	CN
A061	AFFI	VR	A235	ALTINGO	CH	A405	ARIZIANO	TO	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	M294	BELLUZZI	SA
A062	AFFILE	RM	A236	ALTISSIMO	VI	A407	ARIZZO	NU	A576	BAGNONE	MS	A755	BELLONA	CE
A064	AFRAGOLA	NA	A237	ALTIVOLE	LU	A409	ARIZZANO	VB	A577	BAGNOREGIO	VT	A756	BELLOSGUARDO	BL
A065	AFRICO	CT	A238	ALTO	CN	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A578	BAGOLINO	BS	A757	BELLUNO	BL
A067	AGAZZANO	PC	A239	ALTOFONTE	PA	A413	ARLUENO	MI	A579	BAIA E LATINA	CE	A759	BELLUSSO	CS
A068	AGEROLA	NA	A240	ALTIMONTE	CS	A414	ARMENO	NO	A580	BAIANO	AV	A762	BELMONTE CALABRO	CS
A069	AGGIUS	SS	A241	ALTOPASCIO	LU	A415	ARMENTO	PZ	A581	BAIARDO	IM	A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A070	AGIRA	EN	A242	ALVIANO	TR	A418	ARMO	IM	A584	BAIRO	TO	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A071	AGLIANA	PT	A243	ALVIGNANO	CE	A419	ARMUNGIA	CA	A586	BAISO	RE	A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A072	AGLIANO TERME	AT	A244	ALVITO	FR	A424	ARNAD	AO	A587	BALANGERO	TO	A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA
A074	AGLIATE	BG	A246	ALIANO LOMBARDO	BG	A421	ARNARA	FR	A588	BALDISSERO D'ASTI	AT	A769	BELMONTE PICENO	AP
H848	AGLIENTU	SS	A245	ALIZANO SCRIVIA	AL	A422	ARNASCIO	SV	A589	BALDISSERO CANAVESE	TO	A766	BELMONTE PICENO	CT
A075	AGNA	PD	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A425	ARNESANO	LE	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	A768	BELTISO	CS
A076	AGNADELLO	CR	A251	AMALFI	SA	A427	AROLA	VB	A591	BALDISSERO TORINESE	TO	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR
A077	AGNANA CALABRA	RC	A252	AMANDOLA	AP	A429	ARONA	NO	A592	BALESTRATE	PA	A774	BELVEDERE LANGHE	CN
A080	AGNONE	IS	A253	AMANTEA	CS	A430	AROSIO	CO	A593	BALESTRINO	SV	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS
A082	AGNOSINE	BS	A254	AMARO	UD	A431	ARPAIA	BN	A594	BALLABIO	LC	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN
A083	AGORDO	BL	A255	AMARONI	CZ	A432	ARPAISE	BN	A597	BALLAO	CA	A770	BELVEGLIO	AT
A084	AGOSTA	RM	A256	AMASENO	FR	A433	ARPINO	FR	A599	BALME	TO	A776	BELVI	NU
A085	AGRA	VA	A257	AMATO	CZ	A434	ARQUA' PETRARCA	PD	A600	BALMUCCIA	VC	A777	BEMA	SO
A087	AGRATE BRIANZA	MI	A258	AMATRICE	RI	A435	ARQUA' POLESINE	RO	A601	BALOCCHO	VC	A778	BENE LARIO	CO
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A259	AMBIVERE	BG	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A603	BALSORANO	AG	A779	BENE VAGIENNA	RI
A089	AGRIGENTO	AG	A260	AMBILAR	TN	A438	ARQUATA SCRIVIA	AI	A604	BALZANO	PN	A780	BENEGGIO	BS
A091	AGROPOLI	SA	A261	AMEGLIA	SP	A438	ARRE	PD	A605	BALZOLA	FE	A781	BENETUTTI	SS
A092	AGUGLIANO	AN	A262	AMELIA	TR	A439	ARRONE	TR	A606	BANARI	SS	A782	BENEVELO	CN
A093	AGUGLIARO	VI	A263	AMENDOLARA	CS	A441	ARSARGO SEPRIO	VA	A607	BANCHETTE	TO	A783	BENEVENTO	BN
A096	AICURZIO	MI	A264	AMENO	NO	A443	ARSIE'	BL	A610	BANNO ANZINO	VB	A784	BENNA	BI
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A265	AMOROSI	BN	A444	ARSIERO	VI	A612	BANZI	PZ	A785	BENTIVOGLIO	BO
A098	AIDONE	EN	A267	AMPEZZO	UD	A445	ARSITA	TE	A613	BAONE	PD	A786	BERBENNO	BG
A100	AIELLI	AQ	A268	ANACAPRI	NA	A446	ARSOLI	RM	A614	BARADILI	OR	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A102	AIELLO CALABRO	CS	A269	ANAGNI	FR	A447	ARTA TERME	UD	A615	BARAGIANO	PZ	A788	BERCETO	PR
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A270	ANCARANO	TE	A448	ARTEGNA	UD	A616	BARANELLO	CB	A789	BERCHIDDA	SS
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A271	ANCONA	CN	A449	ARTENA	RM	A617	BARANO D'ISCHIA	NA	A791	BEREGLIO CON FIGLIARO	CO
A105	AIFETA	CS	A272	ANDALI	AN	A451	ARTIGNE	BS	A618	BARANZATE	MI	A792	BERGALDO	PV
A106	AIGLIANO	BS	A274	ANDALO	TN	A452	ARVERE	VA	A619	BARBARO	VA	A793	BERGAMASCO	AL
A107	AILOCHE	BI	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A453	ARZACHENA	SS	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	A794	BERGAMO	BG
A109	AIRASCA	TO	A275	ANDEZENO	TO	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A621	BARBANIA	TO	A795	BERGANTINO	RO
A110	AIROLA	BN	A278	ANDORA	SV	A454	ARZANA	NU	A626	BARBARA	AN	A796	BERGEGGI	SV
A111	AIROLE	IM	A280	ANDORNO MICCA	BI	A455	ARZANO	NA	A628	BARBARANO ROMANO	VT	A798	BERGOLO	CN
A112	AIRUNO	LC	A281	ANDRANO	LE	A456	ARZENE	PN	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	A799	BERLINGO	BS
A113	AISONO	CN	A282	ANDRATE	TO	A458	ARZERGRANDE	PD	A629	BARBARESCO	CN	A801	BERNALDA	MT
A116	ALA	TN	A283	ANDREIS	PN	A459	ARZIGNANO	VI	A630	BARBARIGA	BS	A802	BERNAREGGIO	MI
A115	ALA' DEI SARDI	SS	A284	ANDRETTA	AV	A460	ASCEA	SA	A631	BARBATA	BG	A804	BERNATE TICINO	MI
A117	ALA DI STURA	UD	A285	ANDRIA	BA	A461	ASCOLI	SI	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A805	BERNEZZO	CN
A118	ALAGNA	PV	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	A462	ASCOLI PICENO	AP	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	A806	BERRA	FE
A119	ALAGNA VALSESIA	VE	A287	ANELA	SS	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A634	BARBIANELLO	FG	A808	BERSONE	UD
A120	ALANO	BS	A288	ANERBE	BS	A464	ASCREA	RI	A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	A809	BERTINORO	TN
A121	ALANO DI PIAVE	BL	A290	ANGERA	VA	A465	ASIAGO	VI	A637	BARBONA	UD	A810	BERTIOLLO	UD
A122	ALASSIO	SV	A291	ANGIARI	AR	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A638	BARCELONA POZZO DI GOTTO	ME	A811	BERTONICO	LO
A123	ALATRI	FR	A292	ANGIARI	VR	A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A639	BARCHI	PU	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A124	ALBA	CN	A293	ANGILO TERME	BS	A470	ASOLA	MN	A640	BARCIS	PN	A813	BERZANO DI TORTONA	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A864	BIENTINA	PI	B055	BORONEDDU	OR	B242	BUCCINO	SA	B440	CALVELLO	PZ	B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN
A866	BIGARELLO	MI	B056	BORRE	NU	B243	BUCCINE	AR	B441	CALVENE	VI	B615	CANNOBIO	VB
A870	BINAGO	CO	B057	BORRIGO	CH	B244	BUDUSSO'	SS	B442	CALVERNIZANO	BS	B616	CANNOLE	LE
A872	BINASCIO	MI	B058	BORRIANA	BI	B247	BUDOIA	PN	B443	CALVERA	PZ	B617	CANNOLO	RC
A874	BINETTO	BA	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B248	BUDONI	NU	B444	CALVI	BN	B618	CANONICA D'ADDA	BG
A876	BIOGLIO	BI	B062	BORTIGALI	NU	B249	BUDRIO	BO	B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	B619	CANOSA DI PUGLIA	BA
A877	BIONAZ	AO	B063	BORTIGIADAS	SS	B250	BUGGERRU	CA	B445	CALVI RISORTA	CE	B620	CANOSA SANNITA	CH
A878	BIONE	BS	B064	BORUTTA	SS	B251	BUGGIANO	PT	B447	CALVIGNANO	PV	B621	CANOSIO	CN
A880	BIRORI	NU	B067	BORZONASCA	GE	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B448	CALVIGNASCO	MI	C669	CANOSSA	RE
A881	BISACQUIA	AV	B068	BOSA	NU	B256	BUGNARA	AQ	B450	CALVISANO	BS	B624	CANSANO	AQ
A882	BISACQUINO	PA	B069	BOSARO	RO	B258	BUGUGGIATE	VA	B452	CALVIZZANO	NA	B626	CANTAGALLO	PO
A883	BISCEGLIE	BA	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B259	BUJA	UD	B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	B627	CANTALICE	RI
A884	BISEGNA	AQ	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B261	BULCIAGO	LC	B455	CAMAIORE	LU	B628	CANTALUPO	TR
A885	BISENTI	TE	B071	BOSCO MARENGO	AL	B262	BULGAROGROSSO	CO	B456	CAMAIORATO	BO	B629	CANTALUPO IN SABINA	AL
A887	BISIGNANO	CS	B075	BOSCONERO	TO	B264	BULTEI	SS	B460	CAMANDONA	LI	B631	CANTALUPO LIGURE	SA
A889	BISTAGNO	AL	B076	BOSCOREALE	NA	B265	BULZI	SS	B461	CAMASTRA	AG	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
A891	BISUSCHIO	VA	B077	BOSCOTRECASE	NA	B266	BUONABITACOLO	SA	B461	CAMBIAGO	MI	B633	CANTARANA	AT
A892	BITETTO	BN	B078	BOSENTINO	TN	B267	BUONALBERGO	BN	B462	CAMBIANO	BN	B634	CANTELEO	VA
A893	BITONTO	BA	B079	BOSIA	CN	B269	BUONCONVENTO	SI	B463	CAMBIASCA	VB	B635	CANTERANO	RM
A894	BITRITTO	BA	B080	BOSIO	AL	B270	BUONVICINO	CS	B465	CAMBURZANO	BI	B636	CANTIANO	PU
A895	BITTI	NU	B081	BOSISIO PARINI	LC	B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	B467	CAMERANA	CN	B637	CANTOIRA	TO
A896	BIVONA	AG	B082	BOSNASCO	PV	B274	BURCEI	CA	B468	CAMERANO	AN	B639	CANTU'	CO
A897	BIVONGI	RC	B083	BOSSICO	BG	B275	BURGIO	AG	B469	CAMERANO CASASCO	AT	B640	CANZANO	TE
A898	BIZZARONE	CO	B084	BOSSOLASCO	CN	B276	BURGOS	SS	B471	CAMERATA CORNELLO	BG	B641	CANZO	CO
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	B085	BOTRICELLO	CZ	B278	BURIASO	TO	B472	CAMERATA NUOVA	RM	B642	CAORLE	VE
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B086	BOTRUGNO	LE	B279	BURIOLO	TO	B470	CAMERATA PICENA	AN	B643	CAORSO	PD
A903	BLELLI	BG	B089	BOTTANUCO	BS	B280	BURIGNO	VC	B473	CAMERAZZO	NO	B644	CACCIO	SA
A857	BLERA	VT	B091	BOTTICINO	BS	B281	BUSACHI	OR	B474	CAMERINO	MC	B645	CAPACI	PA
A904	BLESSAGNO	CO	B094	BOTTIDDA	SS	B282	BUSALLA	GE	B476	CAMEROTA	SA	B646	CAPALBIO	GR
A905	BLEVIO	CO	B097	BOVA	RC	B283	BUSANA	RE	B477	CAMIGLIANO	CE	B647	CAPANOLI	PI
M268	BLUFI	PA	B099	BOVA MARINA	RC	B284	BUSANO	TO	B479	CAMINATA	PC	B648	CAPANORI	LU
A906	BOARA PISANI	PD	B098	BOVALINO	RC	B285	BUSCA	CN	B481	CAMINI	RC	B649	CAPENA	RM
A909	BOBBIO	PC	B100	BOVEGNO	BS	B286	BUSCATE	MI	B482	CAMINO	AL	B650	CAPERGNANICA	CR
A910	BOBBIO PELLICE	TO	B101	BOVES	CN	B287	BUSECEMI	SR	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B651	CAPESTRANO	CO
A911	BOCA	NO	B102	BOVEZZO	BS	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	B484	CAMISANO	CR	B653	CAPIGNO INTIMIANO	AQ
A912	BOCCHIGLIERO	CS	A720	BOVILE ERNICA	FR	B289	BUSNAGO	MI	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B655	CAPISTRANO	VV
A914	BOCCIOLETTI	VC	B104	BOVINO	FG	B292	BUSSERO	MI	B486	CAMMARATA	AG	B656	CAPITRELLO	AG
A916	BOCCO D'ALBA	VC	B105	BOVISI-MASCIAGO	MI	B293	BUSSETO	MI	B489	CAMMUGLIANO	NO	B658	CAPITIGNANO	SA
A918	BODIO LOMNAGO	VA	B106	BOVOLENTE	PD	B295	BUSUL TIRINO	PE	B490	CAMOGGI	GE	B659	CAPIZZO	ME
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B107	BOVOLONE	VR	B295	BUSSO	CB	B492	CAMPAGNA	SA	B661	CAPIZZONE	BG
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B109	BOZZOLE	AL	B296	BUSSOLENGO	VR	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B664	CAPO DI PONTE	BS
A922	BOGLIASCO	GE	B110	BOZZOLO	MN	B297	BUSSOLENO	TO	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B666	CAPO D'ORLANDO	ME
A925	BOGNANICO	VB	B111	BRA	CN	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B497	CAMPAGNATICO	GR	B663	CAPODIMONTE	CE
A929	BOGGONO	NO	B112	BRACCA	BG	B301	BUSTO GAROLFO	MI	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B667	CAPODRISE	VT
A930	BOIANO	CB	B114	BRACCIANO	RM	B302	BUTERA	CL	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B669	CAPOLIVERI	LI
A931	BOISSANO	SV	B115	BRACCIANO	SA	B303	BUTI	PI	B500	CAMPANA	CS	B670	CAPOLONA	AR
A932	BOLANO	SP	B116	BRAIES - PRAGS.	BZ	B304	BUTTAPIETRA	VR	B501	CAMPARADA	MI	B671	CAPONO	MI
A933	BOLBENO	TN	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	B502	CAMPEGINE	RE	B672	CAPORCIANO	AG
A937	BOLGARE	BG	B118	BRANCALEONE	RC	B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	B674	CAPOSELE	AV
A940	BOLLATE	MI	B120	BRANCICO	BS	B309	BUTTRIO	UD	B505	CAMPERTIGNO	PG	B675	CAPOTERRA	BS
A941	BOLLENZA	TO	B121	BRANZIZZO	TO	B320	CAL D'ANDREA	CR	B507	CAMPI BISENZIO	NO	B677	CAPRALLE	AV
A944	BOLIGNA	TO	B123	BRANZI	BG	B311	CABELLA LIGURE	AL	B506	CAMPI SALENTINA	LE	B677	CAPPADOCIA	CR
A945	BOLOGNANO	PE	B124	BRAONE	BS	B313	CABIATE	CO	B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	B679	CAPPELLA CANTONE	AQ
A946	BOLOGNETTA	PA	B126	BREBBIA	VA	B314	CABRAS	OR	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	TR
A947	BOLOGNOLA	MC	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B315	CACCAMO	PA	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	VI	B678	CAPPELLA MAGGIORE	CV
A948	BOLOTANA	NU	B131	BREGANO	VA	B319	CACCURI	KR	B512	CAMPIONE FENILE	TO	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE
A949	BOLSENA	VT	B132	BREGANZE	VA	B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B682	CAPRACOTTA	IS
A950	BOLTERE	BG	B134	BREGNANO	CO	B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
A952	BOZZANO - BOZEN	BZ	B135	BREGUZZO	CO	B332	CADEO	PC	B515	CAMPPI	TE	B685	CAPRAIA ISOLA	LI
A953	BOZZANO NOVAESE	NO	B136	BREIA	VC	B335	CADERZONE	TN	B516	CAMPO CALABRO	RC	B686	CAPRALBA	SR
A954	BOZZANO VICENTINO	VI	B137	BREMBATE	BG	B345	CADONEGHE	PD	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	B688	CAPRANICA	RM
A955	BOMARZO	VC	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B346	CADORAGO	CO	B529	CAMPO DI TRENIS - FRIENFELD	BZ	B690	CAPRANICA PRENESTINA	VT
A956	BOMBA	CH	B140	BREMBILLA	BG	B347	CADREZZATE	VA	B530	CAMPO DI TRENIS	BZ	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE
A957	BOMPENSIERE	CL	B141	BREMBIO	LO	B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B533	CAMPO NELL'ELBA	LI	B691	CAPRAROLA	VT
A958	BOMPIETRO	PA	B142	BREME	PV	B350	CASFASSE	TO	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B692	CAPRAUNA	CN
A959	BOMPORTO	MO	B143	BRENDOLA	VI	B351	CAGGIANO	SA	B570	CAMPO TURES - SAND	IN	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR
A960	BONARCADO	OR	B144	BRENNIA	CO	B352	CAGLI	PU		IN TAUFERS.	BZ	B694	CAPREZZO	VB
A961	BONASSOLA	SP	B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	B354	CAGLIARI	CA	B519	CAMPOBASSO	CB	B696	CAPRI	NA
A963	BONATE SOPRA	BG	B149	BRENO	BS	B355	CAGLIO	CO	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B695	CAPRI LEONE	ME
A962	BONATE SOTTO	BG	B150	BRENTA	VA	B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B697	CAPRIANA	TN
A964	BONAVIGO	VR	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B357	CAGNANO VARANO	FG	B522	CAMPOCHIARO	CB	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
A965	BONDENO	FE	B153	BRENTONICO	TN	B359	CAGNO	CO	B524	CAMPODARSEGO	PD	B701	CAPRIATA D'ORBA	VI
A967	BONDO	TN	B154	BRENZONE	VR	B360	CAGNO	TN	B525	CAMPODENNO	TN	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
A968	BONEDONE	BN	B155	BRESCELLO	RE	B361	CAGNANELLO	FR	B527	CAMPOMARTE	CB	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	TO
A970	BONEA	BN	B157	BRESCIONE	BS	B362	CAIAZZO	CE	B528	CAMPOMPIETRA	CB	B705	CAPRIE	GE
A971	BONEFRO	CB	B158	BRESSIMO	TN	B364	CAINES - KUENS.	BZ	B530	CAMPODOLCINO	SO	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV
A972	BONEMERSE	CR	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B365	CAINO	BS	B531	CAMPODORO	PD	B707	CAPRIGLIO	AT
A973	BONIFATI	CS	B160	BRESSANONE - BRIXEN.	BZ	B366	CAIOLO	SO	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B708	CAPRIE	BI
A975	BONITO	AV	B161	BRESSANVIDO	VI	B367	CAIRANO	AV	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
A976	BONNANARO	SS	B162	BRESSO	MI	B368	CAIRATE	VA	B534	CAMPOFILONE	AP	B709	CAPRINO VERONESE	VR
A977	BONO	SS	B165	BREZ	TN	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B535	CAMPOFIORITO	PA	B711	CAPRIOLO	BS
A978	BONORVA	SS	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B371	CAIVANO	NA	B536	CAMPOFORMIDO	UD	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
A979	BONVICINO	CN	B167	BRAGLIA	CN	B374	CALABRITTO	AV	B537	CAMPOFRANCO	CL	B715	CAPUA	CE
A981	BORBONA	RI	B169	BRIATICO	VV	B375	CALAZZO DI CADORE	BL	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B716	CAPURSO	BA
A982	BORCA DI CADORE	BL	B171	BRICHERASIO	TO	B376	CALAMANDRANA	AT	B541	CAMPOLATIANO	BN	B718	CARAFFA DEL BIANCO	CR
A983	BORDIGNANO	UD	B172	BRIENONE	FR	B377	CALAMONTE	AG	B543	CAMPOLI APENNININO	FR	B717	CARAFFI DI CATANZARO	CZ
A984	BORDIGHERA	IM	B173	BRIENZA	CZ	B378	CALANGIANUS	SS	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B719	CARAGLIO	CN
A986	BORDOLANO	CR	B175	BRIGA ALTA	PN	B379	CALANNA	RC	B544	CAMPOLIETO	CB	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
A987	BORE	PR	B176	BRIGA NOVAESE	NO	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	B722	CARAMANICO TERME	PN
A988	BORETTO	RE	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	B381	CALASCIBETTA	EN	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B723	CARANO	TE
A989	BORGARELLO	PV	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	B382	CALASCIO	AQ	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B724	CARAPELLE	FG
A990	BORGARO TORINESE	TO	B180	BRINDISI	BR	B383	CALASSETTA	CA	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
A991	BORGETTO	PA	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	B384	CALATABIANO	CT	B550	CAMPOMARINO	CB	B726	CARASCO	GE
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B182	BRINZIO	VA	B385	CALATAFIMI	TP	B551	CAMPOMORONE	GE	B727	CARASSAI	AP
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B183	BRIONA	NO	B386	CALAVINO	TN	B554	CAMPONOGARA	VE	B729	CARATE BRIANZA	MI
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B184	BRIONE	BS	B388	CALCATA	VT	B555	CAMPORA	SA	B730	CARATE URIO	CO
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	B185	BRIONE	TN	B389	CALICERANICA AL LAGO	TN	B556	CAMPORALE	PA	B731	CARAVAGGIO	BG
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	B186	BROCCO	RA	B390	CALICIANO	MI	B557	CAMPORANNO	PT	B732	CARAVI	VA
B001	BORGHI	LC	B188	BRISIGHELLA	FR	B391	CALICIANO	MT	B559	CAMPOROSSO	IM	B733	CARAVINO	TO
B002	BORGIA	CZ	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	B392	CALCINAIA	PI	B562	CAMPOROTONDO DI FINESTRONE	MC	B734	CARAVONICA	IM
B003	BORGIALLO	TO	B192	BRISOGGNE	AO	B393	CALCINATE	BG	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B735	CARBOGNANO	VT
B005	BORGIO VEREZZI	SV	B193	BRITTOLO	PE	B394	CALCINATO	BS	B563</					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B787	CARLENTINI	SR	B959	CASELLE IN PITTARI	SA	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C494	CERCIVENTO	UD
B788	CARLINI	UD	B958	CASELLE LANDE	LO	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C317	CASTIGLIONE TINELLA	VA	C495	CERCOLA	UD
B789	CARLOFORTE	CE	B957	CASALE LIRI	FR	C133	CASTELLARIONE	TO	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C484	CERDA	PA
B790	CARLOPOLI	CZ	B960	CASELLE TORINESE	TO	C135	CASTELLANA GROTTE	BA	C321	CASTIGNANO	AP	C498	CEREA	VR
B791	CARMAGNOLA	TV	B963	CASERTA	CE	C135	CASTELLANA SICULA	PA	C322	CASTILENTI	AP	C500	CEREGNANO	RO
B792	CARMIANO	LE	B965	CASIER	TV	C136	CASTELLANETA	TA	C323	CASTINO	CN	C501	CERENZIA	KR
B794	CARMIGNANO	PO	B966	CASIGNANA	RC	C137	CASTELLANIA	AL	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C497	CERES	TO
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B967	CASINA	RE	C139	CASTELLANZA	VA	C324	CASTIONE DELLA PREDOLANA	BG	C502	CERESARA	MN
B796	CARNAGO	VA	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	C140	CASTELLAR	CN	C327	CASTIONS DI STREDA	UD	C503	CERRETO	AL
B798	CARNATE	MI	B974	CASINO D'ERBA	CO	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C329	CASTRAGA VIDARDO	UD	C504	CERESOLE ALBA	CN
B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	B977	CASNATE CON BERNATE	CO	C141	CASTELLARANO	RE	C330	CASTO	BS	C505	CERESOLE REALE	TO
B802	CAROLEI	CS	B978	CASINIGO	BG	C143	CASTELLARO	IM	C331	CASTORANO	AP	C506	CERETE	BG
B803	CARONIA	CG	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	C145	CASTELLARQUATO	PC	C332	CASTREZZATO	BS	C508	CERETTO LOMELLINA	PA
B804	CARONIA	ME	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	C146	CASTELLAVAZZO	BI	C334	CASTREZZO	LE	C510	CERIGNANO	PV
B805	CARONINO PERTUSELLA	VA	B982	CASOLA VALSENIANO	RA	C147	CASTELLAZZA	GR	C345	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	C529	CERIGO CASTELLO	SV
B807	CARONNO VARESIANO	VA	B983	CASOLE BRUZZO	CS	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C511	CERIANA	IM
B808	CAROSINO	TR	B984	CASOLE D'ELSA	SI	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C337	CASTRO	BG	C512	CERIANO LAGHETTO	MC
B809	CAROVIGNO	BR	B985	CASOLI	CH	C153	CASTELLEONE	CR	M261	CASTRO	LE	C513	CERIGNALE	PC
B810	CAROVILLI	IS	B988	CASORATE PRIMO	PV	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C514	CERIGNOLA	FG
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	B987	CASORATE SIMPIONE	VA	C154	CASTELLERO	AT	C339	CASTROCCO TERME	FR	C515	CERISANO	CS
B813	CARPANZANO	CS	B989	CASOREZZO	MI	C155	CASTELLETO CERVO	BI		E TERRA DEL SOLE	FC	C516	CERMENATE	CO
B814	CARPASIO	IM	B990	CASORIA	NA	C156	CASTELLETO D'ERRO	AL	C340	CASTROCIELO	FR	A022	CERMES - TSCHERMS.	BZ
B816	CARPEGNANO	BS	B991	CASORZO	AT	C157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	C341	CASTROFILIPPO	AG	C517	CERNIGNANO	TE
B817	CARPENEDOLO	PU	A472	CASPERIA	RI	C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	C108	CASTROLIBERO	CS	C520	CERNOBBIO	CO
B818	CARPENETO	AL	B993	CASPOGGIO	SO	C160	CASTELLETO MERLI	AL	C343	CASTRONNO	VA	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC
B819	CARPI	MO	B994	CASSACCO	UD	C161	CASTELLETO MOLINA	AT	C344	CASTRONNO DI SICILIA	BA	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
B820	CARPINANO	MI	B996	CASSAGNO BRIANZA	LC	C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	C345	CASTRONNO DI SANT'ANDREA	PZ	C524	CERRETO CASTELLO	IS
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	C165	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	C346	CASTROPIGNANO	CB	C528	CERRETO D'ASTI	AT
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	C003	CASSANO D'ADDA	MI	C166	CASTELLETO STURA	CN	C347	CASTROREALE	ME	C524	CERRETO D'ESI	AN
B825	CARPINETI	RE	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	C167	CASTELLETO UZZONE	CN	C348	CASTRORÉGIO	CS	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	B997	CASSANO IRPINO	AV	C169	CASTELLI	TE	C349	CASTROVILLARI	CS	C507	CERRETO GRUE	AL
B828	CARPINETO ROMANO	RM	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	C351	CATANIA	CZ	C529	CERRETO GUIDI	FI
B826	CARPINETO SINELLO	CH	C005	CASSANO SPINOLA	AL	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	C352	CATANZARO	CT	C518	CERRETO LAZIALE	RM
B829	CARPINO	FG	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C353	CATENANUOVA	EN	C525	CERRETO SANNITA	BN
B830	CARPINONE	IS	C006	CASSARO	SR	C173	CASTELLINALDO	CN	C354	CATIGNANO	PE	C530	CERRETO DELLE LANGHE	CN
B832	CARRARA	MS	C007	CASSIAGO	BG	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C357	CATTOLICA	RN	C531	CERRINA	AL
B835	CARRÈ	MS	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C176	CASTELLINO TANARO	CN	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C532	CERRIONE	BN
B836	CARREGA LIGURE	AL	C015	CASSINA RIZZARDI	LO	C177	CASTELLINO	FR	C283	CALUNZIA	FC	C537	CERRO AL LAMBRO	MI
B837	CARRI	MO	C024	CASSINA VASSASSINA	LC	B377	CASTELLINI	VR	C359	CAUTERIO	BN	C538	CERRO AL VOLTURNO	IS
B839	CARRODANO	SP	C022	CASSINASCIO	AT	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C537	CERRO MAGGIORE	IS
B840	CARROSI	AL	C027	CASSINE	AL	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C360	CAVA MANARA	PV	C538	CERRO TANARO	AT
B841	CARRU'	CN	C030	CASSINELLE	AL	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C362	CAVACURTA	AV	C538	CERRO VERONESE	VR
B842	CARSOLI	AQ	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C363	CAVAGLIA'	BI	C539	CERROSIMO	PZ
B844	CARTIGLIANO	VI	C034	CASSINO	FR	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C364	CAVAGLIETTO	NO	C540	CERTALDO	FI
B845	CARTIGNANO	CN	C037	CASSOLA	VI	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C541	CERTOSA DI PAVIA	PA
B846	CARTOCETO	PU	C038	CASSOLINOVO	PV	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	C542	CERVA	CZ
B847	CARTOSIO	AL	C041	CASTAGNARO	VR	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C369	CAVAGNOLO	TV	C543	CERVARA DI ROMA	RM
B848	CARTURA	PD	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	C370	CAVAION VERONESE	VR	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
B850	CARUGATE	MI	C045	CASTAGNETO PO	TO	C194	CASTELLO TESINO	TN	C372	CAVALESE	TN	C545	CERVARO	VR
B851	CARUGO	CH	C046	CASTAGNETO	CN	C189	CASTELLO ANTONIA DI FEMME	TN	C373	CAVALASSICA	CA	C547	CERVASCA	CN
B853	CARUNCHIO	MO	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	C195	CASTELCUCCHIO	MN	C375	CAVALLERLEONE	CN	C548	CERVATTO	FC
B854	CARVICO	BG	C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C549	CERVENO	BS
B856	CARZANO	TN	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	C377	CAVALLINO	LE	C550	CERVERE	CN
B857	CASABONA	KR	C050	CASTANA	PV	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	C551	CERVESINA	RV
B858	CASACALENDA	CB	C052	CASTANO PRIMO	MI	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C378	CAVALLIRIO	NO	C552	CERVETERI	PM
B859	CASACANDITELLA	CH	C053	CASTEGGIO	PV	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	C380	CAVARENO	TN	C553	CERVIA	RA
B860	CASAGGIOVE	CE	C055	CASTEGNATO	BS	C205	CASTELMAGNO	CN	C381	CAVARGNA	CO	C554	CERVICATI	CS
B870	CASAL CERMELLI	AL	C056	CASTEGNERO	VI	C206	CASTELMARTE	CO	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	C058	CASTEL BARONIA	AV	C207	CASTELMASSA	RO	C383	CAVAREZE	VE	C556	CERVIGNANO DEL FRULI	UD
B875	CASAL VELINO	SA	C064	CASTEL BOGIONE	AV	C209	CASTELMAURO	CB	C384	CAVASSO DEL TOMBA	TV	C557	CERVINARA	AV
B861	CASALANGUIDA	CH	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C197	CASTELMEZZANO	PZ	C385	CAVASSO NUOVO	PN	C558	CERVINATE	CE
B862	CASALCANTO	FR	B492	CASTEL CAMPAGNANO	CE	C110	CASTELMOLINA	MT	C386	CAVATOFRE	AV	C559	CERVINETO	IM
B864	CASALBELTRAME	NO	C040	CASTEL CASTAGNA	TN	C213	CASTELMOVETTO	PG	C389	CAVATORE CARNICO	UD	C560	CERZETO	CS
B865	CASALBORINO	CH	C071	CASTEL COLONNA	AN	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	C390	CAVE	RM	C561	CESA	CE
B866	CASALBORE	AV	C183	CASTEL CONDINO	TN	C217	CASTELNOVO DEL FRULI	PN	C392	CAVEDAGO	TN	C563	CESANA BRIANZA	LC
B867	CASALBORGONE	TO	C075	CASTEL D'AJAIO	RE	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	C393	CAVEDINE	TN	C564	CESANA TORINESE	TO
B868	CASALBUONO	SA	C076	CASTEL D'ARIO	MN	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C565	CESANO BOSCONO	MI
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	C078	CASTEL D'AZZANO	MI	C216	CASTELNUOVO	TN	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	C566	CESANO MADERNO	MI
B871	CASALCIPRANO	CB	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	C396	CAVERNAGO	BG	C567	CESARA	ME
B873	CASALDUNI	BN	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	C398	CAVEZZO	MO	C568	CESARO'	VB
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	C400	CAVIZZANA	TN	C569	CESATE	MI
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	C086	CASTEL DEL RIO	BO	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	C404	CAVOUR	VC	C573	CESENA	FC
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	B969	CASTEL DI CASIO	BO	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	C405	CAVRIAGO	RE	C574	CESENATICO	CE
B878	CASALE MATTI	PR	C090	CASTEL DI CASIO	BO	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	A406	CAVRIANA	AN	C576	CESINALI	MC
B878	CASALE MONTEDONATO	PI	C091	CASTEL DI LUDICA	CT	C221	CASTELNUOVO CILENTO	SA	A407	CARUGLIA	AR	C577	CESINANO	IM
B885	CASALE MONFERRATO	AL	C093	CASTEL DI LAMA	AP	C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	C409	CAZZAGO BRABIA	AR	C577	CESIOMAGGIORE	BL
B879	CASALE SUL SILE	TV	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C580	CESMALTO	TV
B880	CASALEGGIO DI RENO	BO	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	C581	CESANATI	VV
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	C097	CASTEL DI SASSO	CE	C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	C582	CESAPALOMBO	MC
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	C098	CASTEL DI TORA	AR	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	C413	CECCANO	FR	C583	CESSELE	SA
B886	CASALEONE	VR	C102	CASTEL FOCIGNANO	RI	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	C414	CECIMA	PV	C584	CETARA	AT
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	C114	CASTEL FRENTANO	CH	C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	C415	CECINA	LI	C585	CETO	SI
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	C115	CASTEL GABBIANO	CR	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	C417	CEDEGOLO	BS	C587	CETONA	BS
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	C418	CEDEPASCIO	SO	C588	CETRARO	CS
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	C117	CASTEL GIORGIO	TR	C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	C420	CEFFALÀ DIANA	PA	C589	CEVA	CN
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	C118	CASTEL GIORGIO	TR	C241	CASTELNUOVO PARANO	FR	C421	CERALI'	FR	C591	CERCHI	BS
B892	CASALFUMANESE	BO	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	C422	CEGGIA	VE	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
B893	CASALGRANDE	RE	C203	CASTEL MADAMA	RM	C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
B894	CASALGRASSO	CN	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	C426	CELANO	AQ	C595	CHAMBAVE	AO
B896	CASALINCONTRADA	CH	C208	CASTEL MELLA	BS	C245	CASTELPAGANO	BN	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	B491	CHAMOI	AO
B897	CASALINO	NO	C211	CASTEL MORRONE	CE	C246	CASTELPETROSO	IS	C429	CELENZA VALFORTORE	FG	C596	CHAMPDEPRAZ	AO
B898	CASALMAGGIORE	CR	C252	CASTEL RITALDI	PG	C247	CASTELPIZZUTO	IS	C430	CELICO	CS	B540	CHAMPORCHER	AO
B899	CASALMAIOCCO	LO	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C248	CASTELPLANIO	AN	C435	CELLA DATI	CR	C598	CHARVENSOD	AO
B900	CASALMORANO	CR	C255	CASTEL ROZZONE	BG	C250	CASTELPOTO	BN	C432	CELLA MONTE	AL	C294	CHATILLON	AO
B901	CASALMORO	MN	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C251	CASTELRAIMONDO	MC	C436	CELLAMARE	BA	C599	CHERASCO	SS
B902	CASALNOCETO	AL	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH	BZ	C437	CELLARÀ	CS	C600	CHEREMULE	CN
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	C438	CELLERENGO	AT	C604	CHIALANBERTO	PT
B906	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	C263	CASTEL SAN NICOLÒ	SA	C270	CASTELSANTANGELO	AR	C439	CELLERIO	PZ	C605	CHIARA	PT
B907	CASALOLDO	MC	C264											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	C845	COLLAZZONE	PG	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	D210	CUPRA MARITTIMA	AP	D398	ELLO	LC
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	C851	COLLE BRIANZA	LC	D026	CORNIGLIO	PR	D211	CUPRAMONTANA	AN	D399	ELMAS	CA
C661	CHIUSINO	SI	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	D027	CORNINO	UD	D212	CURA CARRIGNANO	PV	D401	ELVA	GN
C662	CHIUSI	SI	C857	COLLE DI TORA	RI	D028	CORNO GIOVINI	LO	D214	CURCURIS	OR	D402	EMARESE	FO
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	D029	CORNOVECCHIO	LO	D216	CUREGGIO	NO	D403	EMPOLI	AI
C665	CHIVASSO	TO	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	D030	CORNUDA	TV	D217	CURIGLIA CON MONTEVASCO	VA	D406	ENDINE GAIANO	BG
M272	CIAMPINO	RM	C846	COLLE SANNITA	BN	D037	CORREGGIO	RE	D218	CURINGA	CZ	D407	ENEGO	VI
C668	CIANCIANA	AG	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	D038	CORREZZANA	MI	D219	CURINO	BI	D408	ENEMONZO	UD
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C848	COLLE UMBERTO	TV	D040	CORREZZOLA	PD	D221	CURINO	BG	C342	ENNA	EN
C673	CICAGNA	GE	C850	COLLEBEATO	BS	D041	CORRIDO	CO	D222	CURON VENOSTA	BO	D410	ENTRACQUE	UD
C674	CICALA	CZ	C852	COLLECCHIO	PR	D042	CORRIDONIA	MC		GRAUN IN VINSCHGAU	BZ	D411	ENTRATICCO	CN
C675	CICCIANO	NA	C853	COLLECORVINO	PE	D043	CORROPOLI	TE	D223	CURSI	LE	D412	ENVIE	CN
C676	CICERALE	SA	C311	COLLEDARA	TE	D044	CORSANO	LE	D225	CURSOLO-ORASSO	VB	D414	EPISCOPIA	PZ
C677	CICLIANO	RM	C855	COLLEDMACINE	CH	D045	CORSICO	MI	D226	CURTARATE	PD	D415	ERACLEA	VR
C678	CIGOGNANO	CR	C878	COLLEMEZZO	CR	D046	CORSINE	AT	D227	CURTATONE	MN	D418	ERBA	CO
C679	CIGNONIO	TO	C858	COLLEFERRO	RM	D048	CORTACCIA SULLA STRADA	AT	D228	CURTI	CE	D419	ERBE'	VE
C680	CIGLIANO	VC	C859	COLLEGIOVE	RI		DEL VINO KURTATSCHE A.	BZ	D229	CUSAGO	MI	D420	ERBEZZO	BS
C681	CIGLIE'	CN	C860	COLLEGNO	TO	D049	CORTALE	CZ	D231	CUSANO MILANINO	MI	D421	ERBUSCO	VR
C684	CIGOGNOLA	BS	C862	COLLELONGO	AQ	D050	CORTANDONE	AT	D230	CUSANO MUTRI	BN	D422	ERCHIE	BR
C685	CIGOLE	PV	C864	COLLEPARDO	FR	D051	CORTIANZE	AT	D232	CUSINO	CO	H243	ERCOLANO	NA
C686	CILAVEGNA	PV	C865	COLLEPASSO	LE	D052	CORTAZZONE	AT	D233	CUSIO	BG	D423	ERICE	TP
C689	CIMADOLMO	TV	C866	COLLEPIETRO	AQ	D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	D234	CUSTONACI	TV	D424	ERLI	SV
C691	CIMBERGO	BS	C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	D056	CORTE DE' CORTESI		D235	CUTIGLIANO	PT	D426	ERTO E CASSO	PN
C694	CIMEGO	TN	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO		CON CIGNONE	CR	D236	CUTRO	KR	M292	ERULA	SS
C695	CIMINA	RC	C869	COLLESALVETTI	LI	D057	CORTE DE' FRATI	CR	D237	CUTROFIANO	LE	D428	ERVE	SS
C696	CIMINNA	PA	C871	COLLESANO	PA	D058	CORTE FRANCA	BS	D238	CUVEGLIO	VA	D429	ESANATOGLIA	MC
C697	CIMITILE	NA	C875	COLLETO	CB	D059	CORTE PALASIO	LC	D239	CURIGLIANO	MI	D430	FICALIANO	NU
C699	CIMOLAIS	TN	C876	COLLEVECCHIO	RI	D061	CORTEMAGGIORE	PC	D243	DAIANO	TN	D431	ESCOLICA	NU
C700	CIMONE	PN	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	D062	CORTEMILIA	CN	D244	DAIRAGO	MI	D434	ESINE	BS
C701	CINAGLIO	AT	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	D064	CORTENO GOLGI	BS	D245	DALMINE	BG	D436	ESINO LARIO	LC
C702	CINETO ROMANO	RM	C880	COLLI SUL VELINO	RI	D065	CORTENOVA	LC	D246	DAMBEL	FR	D440	ESPERIA	FR
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	C879	COLLIANO	SA	D066	CORTENUOVA	BG	D247	DANTA DI CADORE	BL	D441	ESPORLATU	SS
C704	CINGOLI	MC	C882	COLLINAS	CA	D067	CORTEOLONA	PV	D248	DAONE	TN	D442	ESTE	PD
C705	CINGIANO	GR	C883	COLLIO	BS	D072	CORTIGLIONE	AT	D250	DARE'	TN	D443	ESTERZILI	PD
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C884	COLLOBIANO	VC	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D444	ETROUBLES	AO
C708	CINISI	PA	C885	COLLOREDI DI MONTE ALBANO	UD	D075	CORTINA SULLA STRADA		D253	DASA'	VV	D445	EUPILIO	AO
C709	CINO	SO	C886	COLMURANO	MC		DEL VINOKURTINING AN D.	BZ	D255	DAVAGNA	GE	D433	EXILLES	TO
C710	CINQUEFRONDI	GR	C888	COLORBARO	MT	D076	CORTINA	TE	D256	DABERIO	VA	D447	FABBRICA CURONE	AL
C711	CINTANO	TO	C890	COLTORTO	VI	D077	CORTONA	VT	D449	DAGLI	GR	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU
C712	CINTE TESINO	TN	C893	COLOGNE	BS	D078	CORVARA	PE	D258	DAZIO	SO	D450	FABBRICO	LT
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA	BZ	D259	DECIMOMANNU	CA	D451	FABRIANO	AN
C713	CINTO EUGANEIO	PD	C895	COLOGNO MONZESE	MI	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	D260	DECIMOPUTZU	CA	D452	FABRICA DI ROMA	VT
C715	CINZANO	TO	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	D082	CORZANO	BS	D261	DECOLLATURA	CZ	D453	FABRIZIA	TR
C716	CIORLIANO	CE	C900	COLONNIA	RM	D085	COSEANO	UD	D262	DEGO	SV	D454	FABRO	VR
C718	CIPRESSA	IM	C901	COLONNELLA	TE	D086	COSENZA	CS	D265	DEIVA MARINA	SP	D455	FAEDIS	UD
C719	CIRCELLO	BN	C902	COLONNO	CO	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	D266	DELEBIO	NO	D457	FAEDO	TN
C722	CIRIE'	TO	C903	COLORINA	SO	D088	COSIO VALTELLINO	SO	D267	DELIA	CL	D456	FAEDO VALTELLINO	SO
C723	CIRIGLIANO	MT	C904	COLORNO	RC	D089	COSOLETO	RC	D268	DELIANUOVA	RA	D458	FAENZA	RA
C724	CIRIMUDO	CO	C905	COLOSIMI	CS	D093	COSSANO BELBO	CN	D269	DELICETO	FG	D459	FAETO	FG
C725	CIRO	CS	C906	COLTIRIANO	MI	D094	COSSANO CANAVESE	TO	D270	DELLA	BS	D461	FAGAGNA	UD
C726	CIRO' MARINA	GR	C910	COSSATE	BG	D094	COSSATE	BI	D271	DEMONTE	GN	D462	FAGGETTO LARIO	CO
C727	CIS	TN	C911	COMABBI	VA	D095	COSSERIA	SV	D272	DENICE	AL	D463	FAGGIANO	TA
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C912	COMACCHIO	FE	D096	COSSIGNANO	AP	D273	DENNO	TN	D465	FAGNANO ALTO	AQ
C729	CISANO SUL NEVA	SV	C914	COMANO	MS	D099	COSSOINE	VB	D277	DERNICE	AL	D464	FAGNANO CASTELLO	CA
C730	CISERANO	BG	C917	COMAZZO	LO	D100	COSSOINE	SS	D278	DEROVERE	CR	D467	FAGNANO OLONA	VS
C732	CISLAGO	VA	C918	COMELIANS	UD	D101	COSSOMBRATO	AT	D279	DERUTA	PG	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
C733	CISLIANO	MI	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	D280	DERVIO	LC	D469	FAICCHIO	BN
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	C922	COMERIO	VB	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	D281	DESANA	VC	D470	FALCADE	CE
C735	CISON DI VALMARINO	TV	C925	COMIZZANO-CIZZAGO	BS	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CB
C738	CISSONE	CN	C926	COMIGNAGO	NO	D112	COSTA MASNAGA	LC	D286	DESIO	MI	D473	FALCONARA ALBANESE	CS
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	C927	COMISO	RG	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	D287	DESULO	NU	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
C740	CISTERNA DI LATINA	AG	C928	COMITINI	AG	D102	COSTA VESCOVATO	BG	D289	DIAMANTE	CS	D477	FALNONE	CE
C741	CISTERNINO	BR	C929	COMITANO	NA	D103	COSTA VOLPINO	BG	D293	DIANO ARENTINO	VI	D475	FALVE	VI
C742	CITERNA	PG	C930	COMMESAGGIO	MN	D107	COSTABISSARA	VI	D296	DIANO CASTELLO	IM	D476	FALERNA	MT
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	C931	COMMIZZADURA	TN	D108	COSTACCIARO	PG	D291	DIANO D'ALBA	CN	D477	FALERONE	AP
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	C933	COMO	CO	D113	COSTANZANA	VC	D297	DIANO MARINA	IM	D480	FALLO	CH
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	C934	COMPIANO	PG	D114	COSTARAINERA	IM	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	D481	FALMENTA	VB
C743	CITTADELLA	PD	C937	COMUN NUOVO	BR	D111	COSTASERINA	BG	D299	DICOMANO	FI	D482	FALOPPIO	CO
C746	CITTADUCALE	RI	C935	COMUNANZA	AP	D118	COSTERMANO	VR	D300	DIGNANO	UD	D483	FALVATERRA	FR
C747	CITTANOVA	RC	C938	CONA	VE	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	D302	DIMARO	TN	D484	FALZES - PFALZEN.	BZ
C749	CITTALEALE	RI	C941	CONCA CASALE	IS	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	D303	DINAMI	VV	D486	FANANO	MO
C751	CITTIGLIO	VA	C940	CONCA DEI MARINI	SA	D121	COTIGNOLA	RA	D304	DIPIGNANO	CS	D487	FANNA	PN
C752	CIVATE	LC	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	D123	COTIRONE	KR	D305	DISO	LE	D488	FANO	TE
C754	CIVENNA	CO	C942	CONCENMARISE	CE	D124	COTIGNELLO	CR	D309	DIAMANTE	NO	D489	FANO ADRIANO	PU
C755	CIVEZZA	IM	C944	CANCEL	TN	D141	COURMAYEUR	AO	D310	DIJAZZASCO	CO	D484	FARA FILIORUM PETRI	GH
C756	CIVEZZANO	TN	C946	CONCERVIANO	RI	D126	COVO	BG	D311	DOBBIAICO - TOBLACH.	BZ	D490	FARA GERA D'ADDA	RG
C757	CIVASCO	VC	C948	CONCESIO	BS	D127	COZZO	PV	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	D493	FARA IN SABINA	BI
C758	CIVIDALE DEL FRULLI	UD	C949	CONCO	VI	D128	CRACO	MT	D314	DOGLIANI	CN	D492	FARA NOVARESE	NO
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D315	DOGLIOLA	CH	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	D132	CRAVAGLIANA	VC	D316	DOGNA	UD	D495	FARA SAN MARTINO	CH
C763	CIVITA	CS	C952	CONCOREZZO	MI	D133	CRAVANZANA	CN	D317	DOLCE'	VR	D496	FARA VICENTINO	VI
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C953	CONDINO	TR	D134	CRAVEGGIA	VB	D318	DOLCEACQUA	IM	D497	FARELLA	PZ
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	C954	CONDOPOLI	RC	D136	CREAZZO	VI	D319	DOLCEDO	IM	D499	FARIGLIANO	CN
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C955	CONDOVE	TO	D137	CRECCHIO	CH	D321	DOLGNA DEL COLLIO	GO	D501	FARINDOLA	FG
C768	CIVITALLUPARELLA	CH	C956	CONDRIO	ME	D139	CREMONA	BG	D320	DOLIANOVA	CA	D502	FARINI	PC
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C957	CONGIGNANO	TV	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D325	DOLO	TV	D503	FARINSE	PT
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C958	CONFIGNA	PV	D142	CREMA	CR	D327	DOLZAGO	LC	D506	FARRA D'ALPAGO	BL
C771	CIVITAGUANA	PE	C959	CONFIGNI	RI	D143	CREMELLA	LC	D328	DOMANICO	CS	D505	FARRA DI SOLIGO	TV
C773	CIVITAVECCHIA	RM	C960	CONFIENTI	CZ	D144	CREMENAGA	VA	D329	DOMASO	CO	D504	FARRA D'ISONZO	GO
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C962	CONIOLIO	LC	D145	CREMENO	LC	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	D508	FASANO	BR
C779	CIVITELLA CASANOVA	PT	C963	CONSELICE	RA	D147	CREMA	CO	D331	DOMICELLA	AV	D509	FASCIA	GE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VE	C964	CONSELVE	PD	D149	CREMOLINO	AL	D332	DOMODOSSOLA	VB	D510	FAUGLIA	PI
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	D150	CREMONA	CR	D333	DOMUS DE MARIA	CA	D511	FAULE	CN
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	D151	CREMOSANO	CR	D334	DOMUSNOVAS	CR	D512	FAVALE DI MALVARO	GE
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	C969	CONTIGLIANO	RI	D154	CRESCENTINO	VC	D336	DOIN	TN	D514	FAVARA	TR
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	C971	CONTRADA	AV	D156	CRESPADORO	VI	D339	DOINATO	BI	D516	FAVER	TN
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C972	CONTRUGUERRA	TE	D157	CRESPINO DEL GRAPPA	BO	D340	DONIGO	CO	D517	FAVIGNANA	TP
C783	CIVITELLA ROVETO	AG	C973	CONTRONE	SA	D158	CONTESSA	BO	D338	CONTESSA	AG	D518	FERRARA	VA
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C974	CONTURSI TERME	SA	D159	CRESPATICA	LO	D344	CONORI	CA	D523	FIESSOGLIO	CN
C785	CIVO	SO	C975	CONVERSANO	BA	D160	CRESPINA	PI	D345	DORGALI	NO	D524	FELETTO	TR
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D161	CRESPINO	RO	D346	DORIO	LC	D526	FELINO	PO
C790	CLAUT	PN	C977	CONZANO	AL	D162	CRESSA	NO	D347	DORMELLETO	NO	D527	FELITTO	SA
C791	CLAUZETTO	PN	C978											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D574	FIESCO	CR	D750	FOZA	VI	D920	GARESSIO	CN	E086	GONNESA	CA	E258	GUDO VISCONTI	MI
D575	FIESOLE	FI	D751	FRABOSA SOPRANA	CN	D921	GARGALLO	NO	E087	GONNOSCODINA	OR	E259	GUGLINESI	CB
D576	FIESSE	BS	D752	FRABOSA SOTTANA	AN	D922	GARGAZZONO - GARGAZON.	BZ	E088	GONNOSFANADIGA	BN	E260	GUIDIZZOLO	AN
D577	FIESSO D'ARTICO	VE	D559	FRACONALTO	AL	D923	GARGNANO	BS	D585	GONNOSNO	OR	E263	GIUDONIA MONTECELIO	RM
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	D754	FRACAGNANO	TA	D925	GARGIASCIO	PV	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E264	GUIDUGLIA	MO
D579	FIGINO SERENZA	CO	D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	D926	GARLIATE	LC	E089	GONZAGA	MN	E266	GUILMI	CH
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	D927	GARLENDA	SV	E090	GORDONA	GO	E269	GURRO	VB
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D757	FRAINE	SH	D928	GARNIGA TERME	TN	E091	GORGA	RM	E270	GUSPINI	CA
D586	FILACCIANO	RM	D758	FRAMURA	CP	D930	GARZENO	CO	E092	GORGO AL MONTICANO	TV	E271	GUSSAGO	BS
D587	FILADELFA	VV	D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	D931	GARZIGLIANA	TO	E093	GORGOGNONE	MI	E272	GUSSOLA	CR
D588	FILAGO	BG	D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	D932	GASPERINA	CZ	E094	GORGONZOLA	MI	E273	HONE	AO
D589	FILANDARI	VS	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	D933	GASSINO TORINESE	TO	E096	GORIANO SICOLI	AQ	E280	IDRO	BS
D590	FILATIENA	MS	D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	D934	GATTICO	RE	E098	GORIZIA	GO	E281	IGLESIAS	CA
D591	FILETINO	FR	D765	FRANCAVILLA FONTANA	ME	D935	GATTEO	FC	E101	GORIA MAGGIORE	VA	E282	IGLIANO	CN
D592	FILETTO	CH	D766	FRANCAVILLA FONTANA	BR	D937	GATTO	NO	E102	GORIA MINIORE	VA	E283	ILBONO	NY
D593	FILIANO	PZ	D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	D938	GATTINARA	VC	E100	GORLAGO	BG	E284	ILIASI	VR
D594	FILIGHERA	PS	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	D940	GAVARDO	BS	E103	GORLE	BG	E285	ILLORAI	SS
D595	FILIGNANO	IV	D767	FRANCAVIA	VV	D941	GAVAZZANA	AL	E104	GORNATE-OLONA	VA	E287	IMBERSAGO	LC
D596	FIOGASO	VV	D768	FRANCOFONTE	SR	D942	GAVELLO	RO	E106	GORNO	BG	E288	IMER	TN
D597	FIOLOTTRANO	AN	D769	FRANCOISE	CE	D943	GAVERINA TERME	BG	E107	GORO	FE	E289	IMOLA	BO
D599	FINALE EMILIA	MO	D770	FRASCARO	AL	D944	GAVI	AL	E109	GORRETO	GE	E290	IMPERIA	IM
D600	FINALE LIGURE	SV	D771	FRASCAROLO	PV	D945	GAVIGNANO	RM	E111	GORZEGNO	CN	E291	IMPRUNETA	FI
D604	FINO DEL MONTE	BO	D773	FRASCATI	RM	D946	GAVIRATE	VA	E113	GOSALDO	BL	E292	INARZO	VA
D605	FINO MORNASCO	CG	D774	FRASCINETO	CS	D947	GAVI	NU	E114	GOSSOLENGO	PC	E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI
D606	FIORANO AL SERIO	BG	D775	FRASSINONGO	TN	D948	GAVORRANO	GR	E115	GOTTASECCA	CN	E295	INCISA SCAPACCINO	AT
D608	FIORANO CANAVESE	TO	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D949	GAZOLDI DEGLI IPPOLITI	MN	E116	GOTOLENGO	BS	E297	INCUDINE	BS
D609	FIORANO MODENESE	MO	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D951	GAZZANO SCHIANNNO	NO	E118	GONONE	NO	E299	INDUGO OLONA	VA
D609	FIORDIMONTE	PC	D780	FRASSINETTO PO	AL	D952	GAZZANICA	BG	E120	GOZZANO	NO	E301	INGRIA	VB
D611	FIORINZUOLA D'ARDA	MC	D781	FRASSINETTO	TO	D956	GAZZO PADOVANO	PD	E122	GRADARA	PU	E304	INTRAGNA	TO
D612	FIRENZE	FI	D782	FRASSINO	CN	D957	GAZZO VERONESE	VR	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E305	INTROBIO	LC
D613	FIRENZUOLA	FI	D783	FRASSINORO	MO	D958	GAZZOLA	PC	E125	GRADO	GO	E306	INTROBIO	AO
D614	FIRMO	CS	D785	FRASSO SABINO	NI	D959	GAZZUOLO	MN	E126	GRADOLI	VT	E307	INTRODACCUA	AQ
D615	FISCIANO	SA	D784	FRASSO TELESINO	BN	D960	GELA	CL	E127	GRAFFIGNANA	LO	E308	INTROZZO	LC
A310	FIUGGI	FR	D788	FRATTA POLESINE	RO	D961	GEMMANO	RN	E128	GRAFFIGNANO	VT	E309	INVERIGO	CO
D617	FIUMALBO	MO	D787	FRATTA TODINA	PG	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	E130	GRAGLIA	BI	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV
D619	FIUMARA	CR	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D963	GEMONIO	VA	E131	GRAGNANO	NA	E311	INVERSO PINASCA	TO
D621	FIUME VENETO	PN	D790	FRATTAMINORE	NA	D964	GENAZZANO	RM	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	FC	E313	INVERUNO	MI
D622	FIUMINISI	ME	D791	FRATTE ROSA	PU	D965	GENGA	AN	E133	GRAMMICHELE	CT	E314	INVERICO	NO
D623	FIUMEFREDDO BRUZIO	CT	D792	FRATTINICIA	CT	D966	GENOLA	AV	E134	GRANA	AT	E315	INZAGO	MI
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	D793	FREGONA	TV	D967	GENOLA	CN	E135	GRANAGLIONE	BO	E321	IONADI	VV
D627	FIUMICELLO	UD	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D968	GENONI	NU	E136	GRANAROLA DELL'EMILIA	BO	E323	IRGOLI	BS
M297	FIUMICELLO	RM	D797	FRESONARA	AL	D969	GENOVA	GE	E138	GRANCONA	VI	E325	IRMA	NU
D628	FIUMINATA	MC	D798	FRIGENTO	AV	D970	GENURI	CA	E139	GRANDATE	CO	E326	IRSA	MT
D629	FIVIZZANO	MS	D799	FRIGNANO	CE	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E327	ISACCA	CN
D630	FLAIBANO	UD	D802	FRINICO	AT	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E142	GRANITI	ME	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ
D631	FLAVON	TN	D803	FRISA	CH	D973	GENZONE	PV	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E329	ISCHIA	NA
D634	FLERO	BS	D804	FRISANCO	PN	D974	GERA LARIO	CO	E144	GRANTOLA	VA	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT
D635	FLORESTA	ME	D805	FRONTI	TO	D975	GERACE	RC	E145	GRANTORTO	PD	E332	ISCHITELLA	FG
D636	FLORIDIA	SR	D807	FRONTINO	PU	D977	GERACI SICULO	PA	E146	GRANZE	PD	E333	ISEO	BS
D637	FLORINAS	AV	D808	FRONTONE	FR	D978	GERANO	RM	E147	GRASSANO	MT	E334	ISILIA	TN
D638	FLUMERI	AV	D810	FROSINONE	FR	D980	GERENZAGO	PV	E148	GRASSOBBIO	BG	E335	SERNIA	IS
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	D811	FROSOLONE	IS	D981	GERENZANO	VA	E149	GRATTERI	PA	E336	ISILI	NU
D640	FLUSSIO	NU	D812	FROSSASCO	TO	D982	GERGEI	NU	E150	GRAUNO	TN	E337	ISNELLO	PA
D641	FOBELLO	VC	D813	FRUGAROLO	AL	D983	GERMAGNANO	TO	E151	GRAVEDONA	CO	E338	ISOLA D'ASTI	AT
D643	FOGGIA	FG	D814	FUBINE	AL	D984	GERMAGNO	VA	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE
D644	FOGLIANESE	BN	D815	FUCECCHIO	VI	D986	GERMASINO	CO	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E348	ISOLA DEL GIGLIO	TR
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D817	FUFIANO VALLE IMAGNA	BG	D987	GERMIGNAGA	VA	E154	GRAVERE	VA	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	GR
D646	FOGLIZZO	TO	D818	FUMANE	VR	D988	GEROCARNE	VV	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	E340	ISOLA DEL LIRI	FR
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D819	FUMONE	FR	D990	GEROLA ALTA	SO	E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E351	ISOLA DELLA SCIALO	PU
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D821	FUNES - VILLNOSS.	BZ	D991	GEROSA	BG	E158	GRAZZANISE	CE	E349	ISOLA DELLA SCIALO	PU
D651	FOGGARIA	TN	D823	FURCI	CH	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA
D652	FOGGIANO	AP	D824	FURCI SICULO	ME	D994	GESICO	CR	E160	GRANACCIO	RI	E352	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	CR
D653	FOLLIGNO	PG	D825	FURCI S. ANGELO	ME	D995	GESATE	MI	E161	GRANAROLA	BO	E353	ISOLA DI FONDRÀ	BO
D654	FOLLINA	TV	D826	FURORE	SA	D996	GESSAPALENA	CH	E163	GREGGIO	VE	E356	ISOLA DOWARESE	CR
D655	FOLLO	SP	D827	FURTEI	CA	D997	GESTURI	CA	E164	GREMIASCO	AL	E358	ISOLA RIZZA	VR
D656	FOLLONICA	GR	D828	FUSCALDO	CS	D998	GESSUALDO	AV	E165	GRESSAN	AO	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL
D660	FOMBIO	LO	D829	FUSIGNANO	RA	D999	GHEDI	BS	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E354	ISOLA VENTINATA	VI
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	D830	FUSINE	RO	E001	GHEMME	NO	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E345	ISOLABELLA	AO
D662	FONDI	LT	D832	FUTANI	SA	E003	GHIFFA	VB	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E346	ISOLABONA	FM
D663	FONDO	TN	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	E004	GHILARZA	OR	E170	GREZZAGO	MI	E363	ISOLE TREMITI	IG
D665	FONNI	NO	D835	GABIANO	AL	E006	GHISALBA	BG	E171	GREZZANA	VR	E364	ISORELLA	BS
D666	FONTEINEMORE	AU	D836	GABICCE MARE	PU	E007	GHISLARENCO	VC	E172	GRIANTE	CO	E365	ISPANI	SA
D667	FONTANA LIRI	FR	D839	GABY	AO	E008	GIACCANO CON BARUCHELLA	RO	E173	GRIGNANO DI AVERSA	CE	E366	ISPICA	RG
D670	FONTANAFREDDA	PN	D840	GABESCO PIEVE DELMONA	CR	E009	GAGLIANICO	TO	E175	GRIGNANO SASSO	NO	E367	ISPRANO	VA
D671	FONTANAROSA	AV	D842	GADONI	NU	E010	GANICHO	BS	E178	GRIGNANO	TO	E370	ISPRANO	VA
D672	FONTANELLE	BO	D843	GAETA	LT	E012	GAIO DI UMBRIA	PG	E179	GRIMACCO	UD	E369	ISSIGLIONE	AO
D673	FONTANELLE	BG	D844	GAGGI	ME	E011	GIANO VESTUTO	CE	E180	GRIMALDI	NO	E370	ISSO	BG
D674	FONTANELLE	PR	D845	GAGGIANO	MI	E013	GIARDINELLO	PA	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E371	ISSOEGNE	AO
D674	FONTANELLE	TV	D847	GAGGIO MONTANO	BO	E014	GIARDINO-NAXOS	ME	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E373	ISTRANA	TV
D675	FONTANETTO D'AGOGNA	NO	D848	GAGLIANICO	BI	E015	GIAROLE	AL	E185	GRISOLIA	CS	E374	ITALIA	ME
D676	FONTANETTO PO	VC	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	E016	GIARRATANA	RG	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E375	ITRI	LT
D677	FONTANIGORDA	GE	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	E017	GIARRE	CT	E188	GROGNARDO	AL	E376	ITTIREDDU	SS
D678	FONTANILE	AT	D851	GAGLIANO DEL CAPO	IE	E019	GIAVE	SS	E189	GROMO	BG	E377	ITTIRI	SS
D679	FONTANIVA	PD	D852	GAGLIATO	CZ	E020	GIAVENO	TO	E191	GRONDOIA	AL	E378	IVANO FRACENA	TN
D680	FONTE	TV	E053	GAGLIOLE	MC	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	E192	GRONCHI	BG	E379	IVREA	TO
M309	FONTE NUOVA	AV	D854	GALARINE	TV	E022	GIBI	CA	E193	GRONTARDO	CA	E380	IZANO	GR
D681	FONTECCHIO	FR	D855	GAIBA	NO	E023	GIBELLINA	TP	E195	GROPELLO CAIROLI	PV	E274	JACURSO	CZ
D682	FONTECHIARI	AQ	D856	GAIOIA	CN	E024	GIFFLENGA	BI	E196	GROPPARELLO	FC	E381	JELSI	CB
D683	FONTEGRECA	CE	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	E025	GIFFONE	RC	E199	GROSCAVALLO	TO	E382	JENNE	RM
D684	FONTENO	BG	D859	GAIRO	NU	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E200	GROSIO	SO	E386	JERAGO CON ORAGO	VA
D685	FONTEVIVO	PR	D860	GAIS - GAIS.	BZ	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E201	GROSOTTO	SO	E387	JERZO	NU
D686	FONZASO	BL	D861	GALATI MAMERTINO	ME	E028	GIGNESE	VB	E202	GROSSETO	GR	E388	JESI	AN
D688	FORPOLO	BG	D862	GALATINA	LE	E029	GIGNOD	AO	E203	GROSSO	TO	E388	JESOLO	VE
D689	FORANO	RI	D863	GALATONE	IE	E030	GILDONE	CB	E204	GROTTAFERRATA	RM	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE
D691	FORCE	AP	D864	GALATRO	RC	E031	GIMIGLIANO	CZ	E205	GROTTAGLIE	TA	E389	JOPPOLO	VV
D693	FORCHIA	BN	D865	GALBIATE	LC	E033	GINESTRA	PZ	E206	GROTTAMINARDA	AV	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG
D694	FORCOLA	CB	D867	GALERA	FO	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E207	GROTTAMMARE	AF	E391	JOVENAZZO	AO
D695	FORTE DEI MARMI	PT	D868	GALFRANCONO	LO	E036	GIOIOSA	ME	E208	GROTTAZZOLINA	AP	E392	JONICIA	TA
D696	FORENZA	PZ	D869	GALLARATE	VA	E037	GIOI	SA	E209	GROTTE	AG	E423	LA LOGGIA	TO
D697	FORESTO SPARSO	BG	D870	GALLESE	VT	E040	GIOIA DEI MARSÌ	AQ	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E425	LA MADDALENA	SS
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	D872	GALLIATE	NO	E038	GIOIA DEL CORRE	BA	E212	GROTTERIA	GR	E408	LA MADDELEINE	AO
D701	FORINO	AV	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E039	GIOIA SANNITICA	CE	E213	GROT				

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E432	LAMPORECCHIO	PT	E610	LISCATE	MI	E342	MADESIMO	SO	E963	MARMORA	CN	F133	MERATE	LC
E433	LAMPORO	VC	E611	LISCIA	CH	E793	MADIGNANO	CR	E965	MARNATE	VA	F134	MERCATE	VA
E434	LANA - LANA.	PC	E612	LISCIANI NICCONI	PC	E794	MADONNE	BC	E967	MARONE	BS	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU
E435	LANCIANO	CH	E614	LISIGNAGO	TV	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E968	MAROPATI	RC	F136	MERCATINO CONCA	PU
E436	LANDIONA	NO	E615	LISIO	TN	E798	MAENZA	LT	E970	MAROSTICA	VI	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA
E437	LANDRIANO	PV	E617	LISSONE	MI	E799	MAFALDA	CB	E971	MARRADI	FI	F139	MERCATO SARACENO	FC
E438	LANGHIRANO	PR	E620	LIVERRI	NA	E800	MAGASA	BS	E972	MARRUBIU	OR	F140	MERCENASCO	TO
E439	LANGOSCO	PV	E621	LIVIGNO	SO	E801	MAGENTA	MI	E973	MARSAGLIA	CN	F141	MERCOGLIANO	AV
E441	LANUSEI	NU	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA BL	BL	E803	MAGGIORA	NO	E974	MARSALA	TP	F144	MERETO DI TOMBA	UD
C767	LANUVIO	RM	E623	LIVO	CO	E804	MAGHERNO	PV	E975	MARCIANO	PZ	F145	MERGO	AN
E443	LANZADA	SO	E624	LIVO	TN	E805	MAGIONE	PG	E976	MARSICO NUOVO	PG	F146	MERGOZZO	VB
E444	LANZO D'INTELVI	CO	E625	LIVORNO	LI	E806	MAGISANO	CZ	E977	MARSICOVETERE	PZ	F147	MERI	PD
E445	LANZO TORINESE	TO	E626	LIVORNO FERRARIS	VI	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E978	MARIA	VT	F148	MERLARA	ME
E447	LAPEDONA	AP	E627	LIVRAGA	LO	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E979	MARTIANO	LE	F149	MERLINGO	CO
E448	LAPPIO	AV	E629	LIVIGNELLO	TE	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	E990	MARTELLAGO	VI	F151	MERONE	CO
E450	LAPPO	CS	E630	LIZZANO	LA	E807	MAGLIANO DI TERNA	AP	E991	MARTELLO - MARTELL	VB	F152	MESAGNE	BR
A345	L'AQUILA	AQ	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E982	MARTIGNACCO	UD	F153	MESE	SO
E451	LARCIANO	PT	E632	LOANO	SV	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E983	MARTIGNANA DI PO	CR	F154	MESENZANA	VA
E452	LARDARO	TV	E633	LOAZZOLO	AT	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E984	MARTIGNANO	LE	F155	MESERO	FI
E454	LARDIRAGO	PN	E635	LOCANA	TR	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E986	MARTINA FRANCA	TA	F156	MESOLA	ME
E455	LARI	PI	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E815	MAGLIE	LE	E987	MARTINENGO	BG	F157	MESORACA	KR
M207	LARIANO	RM	E638	LOCATE VARESINO	CO	E816	MAGLIOLO	SV	E988	MARTINIANA PO	CN	F158	MESSINA	ME
E456	LARINO	CB	E640	LOCATELLO	BG	E817	MAGLIONE	TO	E989	MARTINSICURO	TE	F161	MESTRINO	PD
E464	LAS PLASSAS	CA	E644	LOCERI	NI	E818	MAGNACAVALLO	MN	E990	MARTIRANO	CZ	F162	META	NA
E457	LASA - LAAS.	BZ	E645	LOCOROTONDO	BA	E819	MAGNAGO	MI	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F164	MEUGLIANO TO	TO
E459	LASCARI	PA	D976	LOCOROTONDO	BC	E821	MAGNANO	BI	E992	MARTIS	SS	F165	MEZZAGO	MI
E461	LASINO	TR	E646	LODI	CR	E824	LODI	CR	E993	MARTONE	LT	F168	MEZZANA	TN
E462	LASNIGO	CO	E647	LODI	NU	E825	MAGOMADAS	UD	E994	MARUDO	LO	F170	MEZZANA BIGLI	PA
E465	LASTEABASSE	VI	E648	LODI	LO	E829	MAGRE' SULLA STRADA	NU	E995	MARIUGGIO	TA	F167	MEZZANA MORTUGENGO	PV
E466	LASTRA A SIGNA	PT	E651	LODI VECCHIO	LO		DEL VINO MARGREID AN DE.	BZ	B689	MARZABOTTO	BO	F171	MEZZANA RABATTONI	PV
E467	LATERA	VT	E649	LODINE	NO	E830	MAGREGGIO	CO	E999	MARZANO	PV	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
E468	LATERINA	AR	E652	LODRINO	BS	E834	MAIDA	CZ	E998	MARZANO APPIO	CE	F173	MEZZANEGO	GR
E469	LATERZA	TA	E654	LOGRATO	BS	E835	MAIERA'	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F174	MEZZANI	PR
E471	LATIANO	BR	E655	LOIANO	BO	E836	MAIERATO	VV	F001	MARZI	CS	F175	MEZZANINO	PV
E472	LATINA	LT	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	F002	MARZIO	VA	F176	MEZZANO	PN
E473	LATISANA	UD	E656	LOMAGNA	LC	E838	MAIOLO	PU	M270	MASAINAS	CA	F181	MEZZEGRÀ	CO
E474	LATRONICO	PZ	E658	LOMASO	TN	E839	MAIORI	SA	F003	MASATE	MI	F182	MEZZENILE	TO
E475	LATTARICO	CS	E659	LOMASO	TO	E840	MAIRAGO	LC	F004	MASCALI	CT	F183	MEZZOCORONA	TN
E476	LAURANO	SA	E660	LOMBARDORE	TO	E841	MAIRANO	BS	F005	MASCALUCIA	BS	F184	MEZZOJURSA	PA
E480	LAUREANA CILENTO	SA	E661	LOMBARDASCO	TO	E842	MAISSANA	SP	F006	MASCHITO	PZ	F186	MEZZOLDI	BG
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E662	LOMELLO	PV	E833	MAJANO	UD	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F187	MEZZOLOMBARDO	TN
E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	E664	LONA LASES	TN	E843	MALAGNINO	CR	F009	MASER	TV	F188	MEZZOMERICO	NO
E482	LAURENZANA	PZ	E665	LONATE CEPPINO	VA	E844	MALALBERGO	BO	F010	MASERA	VB	F189	MIAGLIANO	BI
E483	LORIA	PZ	E666	LONATE POZZOLO	VA	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F190	MIANE	NO
E484	LORIANO	TO	E667	LONATE	BS	E848	MALCESINE	VR	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F191	MIASINO	NO
E485	LORIANO	SA	E668	LONDA	FS	E850	MALE'	TN	F013	MASI	FE	F192	MIAZZINA	VB
E486	LORITO	SA	E669	LONGANO	IS	E851	MALEGGNO	BS	F016	MASI TORELLO	FE	F193	MIGLIANO	RE
E487	LAURO	AV	E671	LONGARE	LO	E852	MALEO	LO	F015	MASIO	AL	F194	MIGLIANO	LI
E488	LAVAGNA	GE	E672	LONGARONE	BL	E853	MALESICO	VB	F017	MASLIANICO	CO	F196	MIGLIANICO	CH
E489	LAVAGNONA	TR	E673	LONGARONA	BS	E854	MALLETTO	ME	F019	MASONI VICENTINO	VI	F198	MIGLIARINO	FE
E490	LAVARONE	TN	E674	LONGI	MC	E855	MALFA	VB	F020	MASONE	GE	F199	MIGLIARE	FE
E493	LAVELLO	PZ	E675	LONGIANO	FE	E856	MALGESSO	VA	F023	MASSA	MS	F200	MIGLIERINA	CZ
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	E677	LONGOBARDI	CS	E858	MALGRATE	LC	F022	MASSA D'ALBE	AQ	F201	MIGLIONICO	MT
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	E678	LONGOBUCCO	CS	E859	MALITO	CS	M289	MASSA DI SOMMA	NA	F202	MIGNANEGO	GE
E497	LAVENONE	BS	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E860	MALLARE	SV	F025	MASSA E COZZILE	PT	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
E498	LAVIANO	SA	E681	LONGONE SABINO	RI	E862	MALLES VENOSTA - MAL.	BZ	F021	MASSA FERMANA	AP	F205	MILANO	MI
E500	LAVIS	TN	E682	LONGO	VI	E863	MALNATE	VA	F026	MASSA FISCAGLIA	FE	F206	MILAZZO	ME
E502	LAZISE	VR	E683	LORANZE	TO	E864	MALO	VI	F029	MASSA LOMBARDA	RA	E618	MILENA	CL
E504	LAZZATE	MI	E684	LOREGGIA	PD	E865	MALONNO	BS	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F207	MILETO	VV
E506	LECCE	LE	E685	LOREGLIA	VB	E866	MALOSCO	TN	F032	MASSA MARITTIMA	GR	F208	MILIS	OR
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E868	MALOSIGNANO	AF	F024	MASSA MARTANA	PG	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
E507	LECCE	LE	E688	LORENZANA	PI	E870	MALVANIGNA	AL	F026	MASAFRA	TO	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
E509	LEFFE	BG	E689	LOREO	RO	E871	MALVICINO	AL	F028	MASAZZANO	LO	F211	MILSANO	SV
E510	LEGGIUNO	VA	E690	LORETO	AN	E872	MALVITO	CS	F033	MASAZZANO	PD	F214	MILTO	CT
E512	LEGNAGO	VR	E691	LORETO APRUTINO	PE	E873	MAMMOLA	RC	F035	MASAROSA	LI	F216	MILZANO	BS
E514	LEGNANO	MI	E692	LORIA	TV	E874	MAMMIADA	NU	F037	MASAZZA	BI	F217	MINEO	CT
E515	LEGNARO	PD	E693	LORO CIUFFENNA	AR	E875	MANCIANO	GR	F041	MASSELLO	TO	F218	MINERBE	VR
E517	LEI	NU	E694	LORO PICENO	MC	E876	MANDANICI	ME	F042	MASSERANO	BI	F219	MINERBIO	BO
E518	LEINI	TO	E695	LORSICA	GE	E877	MANDAS	CA	F044	MASSIGNANO	AP	F221	MINERVINO DI LECCE	LE
E519	LEIVI	GE	E698	LOSINE	BS	E878	MANDATORICCIO	CS	F045	MASSIMENO	TN	F220	MINERVINO MURGE	BA
E520	LEMIE	TO	E700	LOTZORAI	NI	B632	MANDELA	RM	F046	MASSIMINO	SV	F223	MINORI	SA
E522	LENDINARA	RO	E704	LOVERE	BG	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F047	MASSINO VISCONTI	NO	F224	MINTURNO	IT
E523	LENI	ME	E705	LOVERO	SO	E880	MANDELLO VITTA	NO	F048	MASOLI	VA	F225	MINUCCIANO	MI
E524	LENINA	MO	E706	LOVERO	BS	E881	MANDELLO	TA	F050	MASULLAS	OR	F226	MIOGLIA	SV
E525	LENNINO	CO	E707	LOZZA	VA	E883	MANERBIA	VA	F051	MATELICA	MC	F051	MIRABELLA	VE
E526	LENO	BS	E709	LOZZO ATESTINO	PD	E884	MANERBIO	BS	F052	MATERA	MT	F230	MIRABELLA ECLANO	AV
E527	LENOLA	LT	E708	LOZZO DI CADORE	BL	E885	MANFREDONIA	FG	F053	MATHI	FG	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
E528	LENTA	VC	E711	LOZZOLO	VC	E887	MANGO	CN	F054	MATINO	FE	F235	MIRABELLO	FE
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	E712	LU	AL	E888	MANGONE	CS	F055	MATRICE	CB	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
E531	LENTELLA	CH	E713	LUBRIANO	VT	M283	MANIACE	CT	F058	MATTIE	TO	F233	MIRABELLO SANNICITO	CB
C562	LENTINAI	BL	E715	LUCCA	LU	E889	MANIAGO	PN	F059	MATTINATA	FG	F238	MIRADOLE TERME	PV
E532	LENTINI	SR	E714	LUCCA SICULA	AG	E891	MANOCALZATI	AV	F061	MAZZARA DEL VALLO	TP	F239	MIRANDA	IS
E535	LEONESSA	FG	E716	LUCERA	FG	E892	MANOPPELLO	PE	F063	MAZZANO	BS	F240	MIRANDOLA	MO
E536	LEONFORTE	EN	E718	LUCIGNANO	AR	E893	MANSU'	TV	F064	MAZZANO ROMANO	RM	F241	MIRANO	VE
E537	LEOPRANO	TA	E719	LUCINASCO	IM	E894	MANTE	CN	F065	MAZZARINO	CL	F242	MIRTO	ME
E538	LEQUO	LE	E722	LUCINO	BS	E896	MANTELLO	CS	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	MS	F044	MISANO ADRIATICO	RI
E540	LEQUIO BERRIA	CN	E723	LUCO DEI MARSI	AQ	E897	MANTOVA	MN	M271	MAZZARRONE	CT	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
E539	LEQUIO TANARO	CN	E724	LUCOLI	AQ	E899	MANZOVA	UD	F067	MAZZE'	TO	F246	MISILERI	PA
E541	LERCARA FRIDDI	PA	E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	E900	MANZIANA	RM	F068	MAZZIN	TN	F247	MISINTO	MI
E542	LERICI	SP	E727	LUGNACCO	TO	E901	MAPELLO	BG	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F248	MISSAGLIA	LC
E543	LERMA	AL	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	E902	MARA	SS	F074	MEANA DI SUSA	TO	F249	MISSANELLO	PZ
E544	LESA	NO	E730	LUGO	RA	E903	MARACALAGONIS	CA	F073	MEANA SARDO	NU	F250	MISANBERLANCO	CT
E546	LESEGNIO	CN	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E904	MARANELLO	MO	F078	MEDA	MI	F251	MISTRETTA	ME
E547	LESGNANO DE' BAGNI	VA	E734	LUINO	VA	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F080	MEDE	PV	F254	MOASCA	AT
E549	LESINA	FG	E735	LUISAGO	CO	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F081	MEDEA	GO	F256	MOCONESI	GE
E550	LESOMO	MI	E736	LULA	NU	E908	MARANO EGUO	RM	F082	MEDESANO	PR	F257	MODENA	MO
E551	LESSOLO	TO	E737	LUMARZO	GE	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F083	MEDICINA	BO	F258	MODICA	RG
E552	LESSONIA	BI	E738	LUMINATE	BS	E914	MARANO MARCHESATO	CS	F084	MEDIGLIA	MI	F259	MODIGLIANA	FC
E553	LESTIZZA	UD	E742	LUNAMATRONA	CA	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F085	MEDIOLO	BS	F261	MOGLIO	NU
E554	LETINO	CE	E743	LUNANO	PU	E905	MARANO SUL PANARO	MO	F086	MEDOLE	MN	F262	MODUGNO	BN
E555	LETOJANNI	ME	B387	LUNGAVILLA	PV	E907	MARANO TICINO	NO	F087	MEDOLLA	MO	F263	MOENA	TA
E557	LETTERE	NA	E745	LUNGRO	CS	E912	MARANO VICENTINO	VI	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F265	MOGGIO	LC
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	E746	LUOGOSANO	AV	E917	MARANZANA	AT	F089	MEDUNO	PN	F266	MOGGIO UDINESE	UD
E559	LETTOPALENA	CH	E747	LUOGOSANTO	SS	E919	MAR							

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F316	MONBERCELLI	AT	F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	F654	MONTEU ROERO	CN	F830	MUSSOMELI	CL	F997	ODALENGO GRANDE	AL
F317	MOMO	NO	F448	MONTECALVO VRPINO	AV	F655	MONTEVAGO	AG	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F318	MONCANTERO	TO	F449	MONTECALVO VERSIGLIA	PV	F656	MONTEVARCHI	AR	F833	MUZANO	BI	F999	ODERZO	TV
F319	MOMPPE	RI	F452	MONTECARLO	AN	F657	MONTEVECHIA	LC	F835	NAGO-TORBOLE	TN	G001	ODOLO	BS
F320	MOMPERONE	RI	F453	MONTECAROTTO	LU	F659	MONTEVEGLIO	BO	F836	NALLES - NALS.	BZ	G002	OFENA	BS
F322	MONACILIONI	CB	F454	MONTECASSIANO	MC	F660	MONTEVERDE	AV	F837	NANNO	TN	G003	OFFAGNA	AN
F323	MONAIE	CB	F455	MONTECASTELLO	AL	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F838	NANTO	VI	G004	OFFANENGO	CR
F324	MONASTERACE	RC	F457	MONTECASTRILLI	TR	F662	MONTEVIALE	VI	F839	NAPOLI	NA	G005	OFFIDA	BS
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	A561	MONTECATINI TERME	PT	F666	MONTEZEMOLO	CN	F840	NARBOLIA	OR	G006	OFFLAGA	AP
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	F667	MONTI	SS	F841	NARCAO	CA	G007	OGGEBBIO	VB
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	F668	MONTIANO	FC	F842	NARDO'	LE	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO VA	VA
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	F462	MONTECCHIO	TR	F672	MONTEICELLI BRUSATI	BS	F843	NARDODIPACE	VV	G009	OGGIONO	LC
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	F671	MONTEICELLI D'ONGINA	PC	F844	NARNI	TR	G010	OGLIANICO	TO
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	F670	MONTEICELLI PAVESE	PV	F845	NARO	AG	G011	OGLIASTRO CILENTO	SA
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	F466	MONTECCHIO PRECALCINO	AL	F674	MONTEICELLO BRIANZA	LC	F846	NARZOLE	CN	G015	OLIVANO	SS
F333	MONASTIR	CA	F469	MONTECHIARO D'ACQUI	VI	F675	MONTEICELLO CONTE OTTO	VI	F847	NASINO	SV	G016	OLCENENGO	VC
F335	MONCALVERI	TO	F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	F669	MONTEICELLO D'ALBA	CN	F848	NASO	ME	G018	OLDENICO	VC
F336	MONCALVO	AT	F473	MONTECHIARUGOLO	PR	F471	MONTEICHIARI	BS	F849	NATURNO - NATURNS.	BZ	G019	OLEGGIO	NO
D553	MONCENISIO	TO	F474	MONTECICARFONE	PV	F676	MONTEICIANO	SI	F851	NAVE	BS	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
F337	MONCESTINO	AL	F475	MONTECILFARDO	CB	F677	MONTEIERI	GR	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
F338	MONCHIERO	CN	F477	MONTECOMPATRI	RM	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F852	NAVELLI	AQ	G022	OLEVANO ROMANO	RM
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	F478	MONTECOPIOLO	PV	F679	MONTIGNOSO	MS	F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS.	BZ	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
F341	MONCLASSICO	TN	F479	MONTECORICE	SA	F680	MONTIRONO	BS	F857	NAZZANO	RM	G025	OLGIATE MOLGORA	CO
F342	MONCRIVELLO	VC	F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	F367	MONTJOVET	AO	F858	NE	GE	G026	OLGIATE MOLGORA	CO
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	F681	MONTODINE	CR	F859	NEBBIUO	NO	G028	OLGIATE OLONA	VA
F346	MONDAINO	RN	F482	MONTECORVARO	MC	F682	MONTODI	GR	F861	NEBRAR	VR	G030	OLGIATE	NU
F347	MONDARIO	PU	F483	MONTECRESTESE	VB	F685	MONTONE	PC	F862	NEIRONE	CS	G031	OLIVANO	LI
F348	MONDOLOFO	PU	F484	MONTECRETO	MO	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F863	NEIVE	CN	G032	OLIVA GESSI	PV
F351	MONDOLFO	CN	F487	MONTEDINOVE	AP	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F864	NEMBRO	BG	G034	OLIVADI	CZ
F352	MONDRAGONE	CE	F489	MONTEDORO	CL	F688	MONTORFANO	CO	F865	NEMI	RM	G036	OLIVERI	ME
F354	MONEGLIA	GE	F491	MONTEFALCIONE	AV	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F866	NEMOLI	PZ	G039	OLIVETO CITRA	SA
F355	MONESIGLIO	CN	F492	MONTEFALCO	PG	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F867	NEONELI	OR	G040	OLIVETO LARIO	LC
F356	MONFALCONE	GO	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F868	NEPI	VT	G037	OLIVETO LUCANO	MT
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	F693	MONTORO INFERIORE	AV	F870	NERETO	TE	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
F359	MNFORTE SAN GIORGIO	ME	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	F871	NEROLA	RM	G042	OLIVOLA	AV
F360	MONFUMO	TV	F496	MONTEFANO	MC	F696	MONTORO VICENTINO	VI	F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	G043	OLLAJRA	OR
F361	MONGARDINO	AT	F497	MONTEFELCINO	PV	F697	MONTOTONE	AP	F874	NERVIANO	MI	G044	OLLAI	NU
F363	MONGHIGLIARO	BG	F498	MONTEFERRANTE	CH	F698	MONTRESTA	NI	F876	NERVO	RI	G045	OLLOMONT	AO
F364	MONGIANA	VV	F499	MONTEFISONE	CH	F701	MONTU' BECCARIA	PT	F877	NETTUNO	CT	G046	OLIVANO	SS
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F500	MONTENFIORE	VT	F703	MONTVALLE	VA	F878	NETRO	BI	G047	OLMENETA	CR
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	F502	MONTENFIORE CONCA	RN	F704	MONZA	MI	F880	NETTUNO	RM	G049	OLMO AL BREMBO	BG
F369	MONGRANDO	BI	F501	MONTENFIORE DELL'ASO	AP	F705	MONZAMBANO	MN	F881	NEVIANO	LE	G048	OLMO GENTILE	AT
F370	MONGRASSANO	BZ	F503	MONTENFIORE	MO	F706	MONZUNO	BO	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	G050	OLTRE IL COLLE	BG
F371	MONGUELFO - WELLSBERG.	CS	F504	MONTENFOLIO	RM	F708	MORANO CALABRO	CS	F883	NEVIGUE	CN	G054	OLTRETTESANDA ALTA	CG
F372	MONGUZZO	CO	F507	MONTENFORTE CILENTO	SA	F707	MORANO SUL PO	AL	F884	NIARDO	BS	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F508	MONTENFORTE D'ALPONE	VR	F709	MORANSENZO	AT	F885	NIBBIANO	PC	G058	OLZAI	NU
F374	MONILEALE	AL	F506	MONTENFORTE IRPINO	AV	F710	MORARO	GO	F886	NIBBIOLA	NO	G061	OME	VB
F375	MONNO	BS	F509	MONTENFORTINO	AP	F711	MORAZZONE	VA	F887	NIBIONNO	LC	G062	OMEGNA	BS
F376	MONOPOLI	BA	F510	MONTERRAFANO	TR	F712	MORBEGNO	SO	F889	NICHELINO	TO	G063	OMIGNANO	VA
F377	MONREALE	PA	F511	MONTERRAPANE	AV	F713	MORBELLO	AV	F890	NICOLOSI	AG	G064	OMINO	NU
F378	MORLUPINO	TS	F512	MONTERRUSCO	AL	F714	MORCIANO DI LEUCA	LE	F891	NICORVO	FV	G065	ONANO	SA
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	F513	MONTETAGBIONE	TR	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F892	NICOSIA	EN	G066	ONCINO	CN
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	F514	MONTEGAIDA	VI	F717	MORCONE	BN	F893	NICOTERA	AV	G068	ONETA	BG
F381	MONSANO	AN	F515	MONTEGALDELLA	VI	F718	MORDANO	BO	F894	NIELLA BELBO	CN	G070	ONIFA	NU
F382	MONSELICE	PD	F516	MONTEGALLO	AV	F720	MORENGO	BG	F895	NIELLA TANARO	CN	G071	ONIFERI	NU
F383	MONSERRATO	CA	F518	MONTATEGGIO	AL	F721	MORES	SS	F898	NIMIS	UD	G074	ONO SAN PIETRO	BS
F384	MONSUMMANO TERME	PT	F519	MONTEGIORDANO	CS	F722	MORESCO	AP	F899	NISCEMI	CL	G075	ONORE	CG
F385	MONTA'	CN	F520	MONTEGIORGIO	AP	F723	MORETTA	CN	F900	NISSORIA	EN	G076	ONZO	SV
F386	MONTABONE	AT	F522	MONTTEGRANARO	AN	F724	MORFASSO	PC	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	G078	OPERA	MI
F387	MONTACUTO	AL	F523	MONTETRIGLIO	RN	F725	MORGANO	TV	F902	NIZZA MONFERRATO	AT	G079	OPPI	AG
F390	MONTAFIA	AL	F526	MONTETRIVOLTO	VR	F726	MORGEX	AO	F904	NOALE	VE	G080	OPPEANO	BT
F391	MONTAGNANO	CB	F527	MONTETRANCO	IM	F727	MORGONGIORI	AO	F906	NOASCA	CT	G081	ORLANDO LUCANO	GR
F392	MONTAGNANA - MONTAN.	BO	F528	MONTETROSSO RIANI LATTE	IM	F728	MORTARA	TN	F907	NOARA	FE	G082	ORPIDO MAMERTINA	RC
F393	MONTAGNANA IN VALTELLINA	SO	F529	MONTETROTTO TERME	PT	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	F908	NOCCIANO	PE	G083	ORA - AUER.	BZ
F394	MONTAGNANA	PD	F531	MONTETIASI	TA	F730	MORICONE	RM	F912	NOCERA INFERIORE	SA	G084	ORANI	NU
F395	MONTAGNAREALE	ME	F533	MONTETLABATE	PU	F731	MORIGERATI	SA	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	G086	ORATINO	CB
F396	MONTAGNE	TN	F534	MONTELANICO	RM	D033	MORIMONDO	MI	F910	NOCERA TERNESE	CZ	G087	ORBASSANO	TO
F397	MONTAGUTO	AV	F535	MONTELAPIANO	CH	F732	MORINO	AQ	F911	NOCERA UMBRA	PG	G088	ORBETELLO	GR
F398	MONTAIONE	FI	F536	MONTALEONE DI FERMO	AP	F733	MORIONDO TORINESE	TO	F914	NOCETO	PR	G089	ORGIANO DI PESARO	PU
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F538	MONTALEONE DI PUGLIA	FG	F734	MORLUPO	RM	F915	NOCI	BA	G090	ORGIANO PISANO	PI
F399	MONTALBANO JONICO	MT	F540	MONTALEONE DI SPOLETO	PG	F735	MORMANNO	CS	F916	NOCIGLIA	LE	D522	ORCO FEGLIANO	SV
F402	MONTALCINO	SI	F543	MONTALEONE D'ORVIEO	TR	F736	MORNAGO	VA	F917	NOEPOLI	PZ	M266	ORCONA	FG
F403	MONTALDEO	AL	F542	MONTALEONE ROCCA DORIA	SA	F737	MORNESE	AL	F918	NOGARA	TR	G093	ORERO	GE
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F541	MONTALEONE SABINO	BN	F738	MORNO AL SERIO	BO	F920	NOGAREDO	VN	G094	ORIANO	VI
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F544	MONTALFIORE	PA	F739	MORNO LOSANA	PV	F921	NOGAREDO ROCCA	VR	G097	OROSOLO	OR
F408	MONTALDO ROERO	CN	F545	MONTALIBRETTI	RM	F740	MOROLO	FR	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	G098	ORLA	BR
F409	MONTALDO SCARAMPÌ	AT	F546	MONTALLA	AV	F743	MOROZZO	CN	F923	NOICATTARO	BA	G102	ORICOLA	AQ
F407	MONTALDO TORINESE	TO	F547	MONTALLO	BG	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	F924	NOLA	NA	G103	ORIGGIO	VA
F410	MONTALE	PT	F548	MONTALONGO	CG	F745	MORRO D'ALBA	AN	F925	NOLE	AN	G105	ORINO	VA
F411	MONTALENGHE	TO	F549	MONTELPARO	AP	F747	MORRO D'ORO	TE	F926	NOLI	SV	G108	ORIO AL SERIO	BG
F414	MONTALLEGRO	AG	F550	MONTELLUPO ALBESE	CN	F746	MORRO REATINO	RI	F927	NOMAGLIO	TR	G109	ORIO CANAVESE	TO
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F551	MONTELLUPO FIORENTINO	FI	F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	F929	NOMI	TN	G107	ORIO LITTA	LO
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F552	MONTELLUPONE	MC	F749	MORROVALLE	MC	F930	NONANTOLA	MO	G110	ORIOLO	CS
F420	MONTALTO DORA	TO	F555	MONTENAGGIORE AL METAURO	PU	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	TP	F931	NONNE	TO	G111	ORIOLO ROMANO	VT
F406	MONTALTO LIGURE	IM	F553	MONTENAGGIORE BELSITO	PA	F751	MORSASCO	AL	F932	NONO	VB	G113	ORISIANO	OR
F417	MONTALTO PAVESE	PC	F554	MONTENAGNO	AT	F754	MORTARA	PV	F933	NOBILUGUME	NU	G114	ORMAE	CG
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F558	MONTEMAILE DI CUNEO	CN	F756	MORTEGLIANO	UD	F934	NORBELLO	OR	G115	ORMELLE	TV
F422	MONTANARO	TO	F559	MONTEMARANO	AV	F758	MORTERONE	LC	F935	NORCIA	PG	G116	ORNAGO	MI
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F560	MONTEMARCIANO	AN	F760	MORLUZZO	UD	F937	NORMA	LT	G117	ORNAVASSO	VB
F424	MONTANERA	CN	F562	MONTEMARZINO	AL	F761	MOSCAZZANO	CR	F939	NOTATE	MI	G118	ORNICA	BG
F426	MONTANO ANTIUA	SA	F563	MONTEMESOLA	TA	F762	MOSCHIANO	AV	F942	NOTARESCO	TE	G119	OROSEI	NU
F427	MONTANO LUCINO	CO	F564	MONTEMEZZO	CO	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	F943	NOTO	SR	G120	ORTOLI	NU
F428	MONTAPPONE	AP	F565	MONTEMIGNAIO	AR	F765	MOSCUFO	PE	F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN.	BZ	G121	ORRIA	SA
F429	MONTAQUILA	IS	F566	MONTEMILETO	AV	F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER.	BO	F944	NOVA MILANESE	MI	G122	ORROLI	NU
F430	MONTASOLA	RI	F568	MONTEMILONE	CB	F767	MOSSA	GO	F950	NOVA PENONTE	VI	G123	ORSAGO	TV
F432	MONTAURIO	CZ	F569	MONTEMITRO	PZ	F768	MOSSANO	AG	F951	NOVA SCHNITZENHOFEN.	BZ	G124	ORSARA BORMIDA	AL
F433	MONTAZZANO	CH	F570	MONTENAPANO	AP	F768	MOSSANO	VI	A942	NOVA SIRI	MT	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
F434	MONTAZZANO ARGENTARIO	GR	F572	MONTENAPOLI	PT	A972	MONTANAPOLI	CR	F137	NOVA SERRA	CH	G126	ORSERIO	CG
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F573	MONTENAPOLI	PT	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F947	NOVALEDI	TN	G128	ORSOGNA	CG
F460	MONTE CAVALLO	MC	F574	MONTENARS	UD	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F948	NOVALESA	NO	G129	ORSOMARSO	CS
F467	MONTE CERIGNONE	PU	F576	MONTENER										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G170	OSPITALETTO	BS	G337	PARMA	PR	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	G681	PINZOLO	TN	G831	PONTEBBA	UD			
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	G338	PARODI LIGURE	AL	G514	PETRIANO	PU	G682	PINOBBIO	PU	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA			
G173	OSSANA	BS	G339	PARONELLE	BS	G515	PETRIOLLO	MC	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	G836	PONTECCHIO POLESINE	BO			
G178	OSSI	BS	G340	PAROUSIE	AV	G516	PETRITOLI	AP	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G837	PONTECHIANALE	FR			
G179	OSSIMO	SS	G342	PARONA	PV	G517	PETRIZZI	CZ	G685	PIODE	VC	G838	PONTECORVO	CN			
G181	OSSONA	MI	G344	PARRANO	TR	G518	PETRONA'	CZ	G686	PIOLTELLO	MI	G839	PONTECURONE	AL			
G182	OSSUCCIO	CO	G346	PARRE	BG	M281	PETROSINO	TP	G687	PIOMBINO	LI	G840	PONTEDEASSIO	IM			
G183	OSTANA	CN	G347	PARTANNA	TP	G519	PETRURO IRPINO	AV	G688	PIOMBINO DESE	PD	G843	PONTEDETRA	PI			
G184	OSTELLATO	FE	G348	PARTINICO	PA	G520	PETTENASCO	NO	G689	PIORACO	MC	G848	PONTELANDOLFO	BN			
G185	OSTIANO	CR	G349	PARUZZARO	NO	G521	PETTINENGO	BI	G691	PIOSSASSO	TO	G849	PONTELATONE	CE			
G186	OSTIGLIA	MN	G350	PARZANICA	BG	G522	PETTINEO	ME	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	G850	PONTELONGO	PD			
F401	OSTRA	AN	G352	PASIANO DI PRATO	UD	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	G693	PIOVE DI SACCO	PT	G852	PONTERIVARE	PC			
F581	OSTRA VETERE	AN	G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AG	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	G853	PONTERANICA	BG			
G187	OSTUNI	BR	G354	PASPARDO	BS	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	G695	PIOVERA	AL	G858	PONTESTURA	AO			
G188	OTRANTO	BR	G358	PESERANO MARMORITO	AT	G526	PEVERAGNO	MC	G696	PIZZANO	CN	G859	PONTEVEICO	AS			
G189	OTRICOLI	TR	G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	G528	PEZZANA	VC	G697	PIZZO	CN	G860	PONTEVE	AO			
G191	OTTANA	NU	G361	PASSIRANO	BS	G529	PEZZAZE	BS	G699	PIRAINO	ME	G861	PONTI	AL			
G192	OTTATI	SA	G362	PASTENA	FR	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G702	PISA	PI	G862	PONTI SUL MINCIO	MN			
G190	OTTAVIANO	NA	G364	PASTORANO	CE	G535	PIACENZA	PC	G703	PISANO	NO	G864	PONTIDA	BT			
G193	OTTIGLIO	AL	G365	PASTRENGO	VR	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	G705	PISCINA	NO	G865	PONTINIA	LG			
G194	OTTOBIANO	PC	G367	PASTURANA	AL	G536	PIADENA	CR	M291	PISCINAS	CA	G866	PONTINVREA	SV			
G195	OTTONE	PV	G368	PASTURO	LC	G537	PIAGGE	PU	G707	PISCIOTTA	SA	G867	PONTIROLO NUOVO	BG			
G196	OULX	TO	M269	PATERNO	PZ	G538	PIAGGINE	SA	G710	PISOGNE	BS	G869	PONTOGLIO	MS			
G197	OVADA	AL	G371	PATERNO	CT	G546	PIAN CAMUNO	BS	G704	PISONIANO	RM	G870	PONTEMOLI	BS			
G198	OVARO	UD	G372	PATERNO CALABRO	CS	G552	PIAN DI SCIO	AR	G712	PISTICCI	MT	G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO			
G199	OVIGLIO	AL	G370	PATERNOPOOLI	AV	G542	PIANA CRUIA	SV	G713	PISTOIA	PT	G871	PONZA	LT			
G200	OVINDOLI	AC	G373	PATERNOPOLE	CT	G543	PIANA DEGLI ALBANESEI	FR	G714	PITAGLIA	PT	G873	PONZANO DI FERMO	AR			
G201	OVODDA	NU	G376	PATTADA	ME	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	G716	PITIGLIANO	GR	G872	PONZANO MONFERRATO	AL			
G012	OVACE	AO	G377	PATTI	SS	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G717	PIUBEGA	MN	G874	PONZANO ROMANO	RM			
G202	OZEGNA	SS	G378	PATU'	LE	G549	PIANCOGNO	BS	G718	PIURO	SO	G875	PONZANO VENETO	TV			
G203	OZIERI	SS	G379	PAU	OR	G551	PIANDIMELETO	PU	G719	PIVERONE	PU	G877	PONZONE	PC			
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G381	PAULARO	UD	G553	PIANE CRATI	CS	G720	PIZZALE	PV	G878	POPOLI	PE			
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G382	PAULI ARBAREI	CA	G555	PIANELLA	PE	G721	PIZZIGHETTONE	CR	G879	POPPI	AR			
G206	OZZERO	CA	G384	PAULIATINO	OR	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G722	PIZZO	VC	G881	PORANO	TR			
G207	PABILLONIS	MI	G385	PAULLO	MI	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	G724	PIZZOFERRATO	CH	G882	PORCARI	LU			
G209	PACE DEL MELA	ME	G386	PAUPIRSI	BN	G558	PIANENGO	CR	G726	PIZZOLI	AQ	G886	PORCIA	PN			
G208	PACECO	TP	G387	PAPAROLO	TP	G559	PIANENZA	TO	G727	PIZZONE	IS	G888	PORDENONE	PN			
G210	PACENCO	AC	G388	PAPAROLI	PV	G560	PIANETZE	VI	G728	PIZZON	PV	G889	PORLEZZA	PD			
G211	PACINCO	GR	G389	PAPAVE	UD	G561	PIANFELI	CN	G729	PIZCANICA	CS	G890	PORLANO	IM			
G212	PACIANO	PG	G392	PAPAVONE CANAVESE	TO	G564	PIANICO	BG	G733	PLATAI	CS	G891	PORPETTO	UD			
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G391	PAPAVONE DEL MELLA	BS	G565	PIANIGA	VE	G734	PLATANIA	CZ	A558	PORRETTA TERME	BO			
G214	PADERGNONE	TN	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G735	PLATI'	RC	G894	PORTRACOMARO	AT			
G215	PADERNA	LC	G394	PAZZANO	RI	D546	PIANOPOLI	CZ	G299	PLAUS - PLAUS.	BZ	G895	PORTRALBERA	PV			
G218	PADERNO D'ADDA	LC	G395	PECCIOLI	PC	G395	PIANORO	BO	G730	PLESIO	CO	G900	PORTE	TO			
G221	PADERNO DEL GRAPPA	MI	G396	PECCO	TV	G396	PIANSANO	VT	G740	PLOAGHE	SS	G902	PORTECI	NA			
G220	PADERNO DUGNANO	TV	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G397	PIANTEDO	SO	G741	PLODIO	SV	G903	PORFICO DI CASERTA	CE			
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G398	PECETTO TORINESE	TO	G398	PIARIO	BG	G742	POCAPAGLIA	CN	G904	PORFICO E SAN BENEDETTO	FC			
G222	PADERNO NONCHIELLI	CR	G399	PECORARA	PC	G399	PIASCO	CN	G743	POCENIA	UD	G905	PORGIUOLA	RC			
G224	PADOVA	PD	G400	PEDAGE	CS	G400	PIATEDA	MS	G746	PODENZANA	MS	E800	PORTO AZZURRO	LU			
G225	PADRÀ	PS	G402	PEDRANA	CT	G402	PIATTA	BI	G747	PODENZANO	PC	G906	PORTO CERESIO	VA			
M301	PADRÙ	UD	G403	PEDASO	AF	G403	PIATTA AL SERCHIO	LU	G749	POFFI	FR	M263	PORTO CESAREO	LE			
G226	PADULA	SA	G404	PEDAVENA	BL	G404	PIAZZA ARMERINA	EN	G751	POGGIARDO	LE	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG			
G227	PADULI	BN	G406	PEDEMONTE	VI	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G752	POGGIBONSI	SI	G917	PORTO MANTOVANO	MN			
G228	PAESANA	CN	G408	PEDEROBBA	TV	G583	PIAZZATORRE	BG	G754	POGGIO A CAIANO	PO	G919	PORTO RECANATI	MC			
G229	PAESE	TV	G410	PEDESINA	SO	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G755	POGGIO BERNI	RN	G920	PORTO SAN GIORGIO	AP			
G230	PAGANI	SA	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G588	PIAZZOLO	BG	G756	POGGIO BUSTONE	RI	G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP			
G232	PAGANICO SABINO	RI	G412	PEDRENGO	BG	G589	PICCIANO	PE	G757	POGGIO CATINO	RI	G923	PORTO TOLLE	RO			
G233	PAGAZZANO	BG	G415	PEGLIO	CO	G590	PICERNO	PZ	G761	POGGIO IMPERIALE	FG	G924	PORTO TORRES	SS			
G234	PAGLIARA	ME	G416	PEGLIO	PU	G591	PICINISCO	FR	G763	POGGIO MIRTETO	RI	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA			
G237	PAGLIETA	CH	G417	PEGOGNAGA	MG	G592	PICO	FR	G764	POGGIO MOJANO	RI	G926	PORTO VIRO	RO			
G238	PAGNACCO	UD	G418	PEIA	BN	G593	PIEA	AT	G765	POGGIO NATIVO	RI	G909	PORTOBIFFOLE'	CV			
G240	PAGNO	TR	G419	PELJO	TN	G594	PIE'CAVALLO	BI	G766	POGGIO PIZENZE	AE	G910	PORTO CANINNE	LI			
G241	PAGNONA	AV	G420	PELGO	NO	G595	PIEDIMONTE ETNEO	CT	G767	POGGIO RENATICO	FE	G912	PORTOFERRAIO	LI			
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	LC	G421	PELLA	FI	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	G753	POGGIO RUSCO	MN	G913	PORTOFINO	GE			
G243	PAGO VEIANO	BN	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	G914	PORTOGRUARO	VE			
G247	PAISCO LOVENO	BS	G426	PELLEZZANO	SA	G600	PIEDIMULERA	VB	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	G916	PORTOMAGGIORE	FE			
G248	PAITONE	BS	G427	PELLIO INTELVI	CO	G601	PIEGARO	PG	D566	POGGIO SAN VICINO	MC	M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR			
G249	PALADINA	BG	G428	PELLIZZANO	TN	G602	PIENZA	MO	G758	POGGIO SANNITA	IS	G922	PORTOSCUSO	CA			
G250	PALAGANO	MO	G429	PELUGO	TN	G603	PIERANICA	CR	G758	POGGIODOMO	PG	G925	PORTOVENERE	SP			
G251	PALAGIANELLO	TA	G430	PENANGO	AT	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G760	POGGIOFIORITO	PG	G927	PORTULA	BI			
G252	PALAGIANO	TA	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G605	PIETRA LIGURE	SV	G762	POGGIOMARINO	NA	G929	POSADA	NU			
G253	PALAGONIA	CT	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G767	POGGIOREALE	TP	G931	POSINA	VI			
G254	PALAJA	PI	G437	PENNA SAINT'ANDREA	TE	G606	PIETRABONDIANTE	IS	G769	POGGIORISINI	BA	G932	POSITANO	BA			
G255	PALAZZANO	PR	G433	PENNA SAINT'ANDREA	PI	G607	PIETRABONDI	SI	G770	POGGIORSINI	SI	G933	POSITANO	SI			
G257	PALATA	CB	G433	PENNADOMO	CH	G608	PIETRAMELA	TE	G772	POGGIO MILANESE	MI	G934	POSTA	RA			
G258	PALAU	SS	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G609	PIETRACATELLA	CB	G773	POGNANA LARIO	CO	G935	POSTA FIBRENO	BZ			
G259	PALAZZAGO	BG	G438	PENNE	PE	G610	PIETRACUPA	CB	G774	POGNANO	BG	G936	POSTAL - BURGSTALL	FR			
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G439	PENTONE	CZ	G611	PIETRADEFUSI	AV	G775	POGNO	NO	G937	POSTALEGIO	SO			
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G441	PERANO	CH	G613	PIETRAFERAZZANA	CH	G776	POIANA MAGGIORE	VI	G939	POSTALIGIONE	SA			
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G615	PIETRAFITTA	CS	G777	POIRINO	TO	G940	POSTUA	PZ			
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G443	PERCA - PERCHA.	BZ	G616	PIETRAGALLA	PZ	G779	POLAVENO	BS	G942	POTENZA	VC			
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G444	PERCILE	RM	G618	PIETRALUNGA	PG	G780	POLCENIGO	PN	F632	POTENZA PICENA	MC			
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G445	PERDASDEFOGU	NU	G620	PIETRAMELARA	CE	G782	POLESILLA	RO	G943	POVE DEL GRAPPA	VI			
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	G446	PERDAXIUS	CA	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	G783	POLESINE PARMENSE	PR	G944	POVEGLIANO	TR			
G266	PALAZZOLO VERCELLSE	VC	G447	PERDIFUMO	SA	G621	PIETRANICO	FG	G784	POLI	RM	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR			
G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	G448	PERE'GO	LC	G622	PIETRAPOLA	PC	G785	POLIA	VV	G947	POVIGLIO	UD			
G271	PALENA	CH	G449	PERETO	AQ	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G788	POLLICORO	CH	G949	POVLETTO	UN			
G272	PALERMITI	CZ	G450	PERFUGAS	SS	G624	PIETRAPERTOSA	EN	G787	POIGNANO A MARE	BA	G950	POZZA DI FASSA	TN			
G273	PALERMO	PA	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G625	PIETRAPORZIO	CN	G789	POINAGO	MO	G951	POZZAGLIA SABINA	RI			
G274	PALESTRINA	RM	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G626	PIETRAROJA	BN	G790	POINNO	TR	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR			
G275	PALESTRO	PV	G453	PERGOLA	PC	G627	PIETRARUBBIA	PU	G791	POISTENA	RC	G953	POZZALLO	RG			
G276	PALIANO	FR	G454	PERINALDO	IM	G628	PIETRASANTA	LU	G792	POZZI GENEROSA	PA	G954	POZZILLI	IS			
G277	PALLIZI	CR	G455	PERITO	SA	G629	PIETRASTORNINA	AV	G793	POLLA	SA	G955	POZZO D'ADDA	MI			
G278	PALLAGORIO	RC	G456	PERLEDO	LC	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G794	POLLEIN	AO	G960	POZZOL GROPPLO	MI			
G280	PALLANZANO	VB	G457	PERLETTO	CN	G631	PIETRELCINA	BN	G795	POLLENA TROCCHIA	NA	G959	POZZOLENGO	BS			
G281	PALLARE	SV	G458	PERLO	CN	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	F567	POLLENZA	MC	G957	POZZOLEONE	VI			
G283	PALMA CAMPANIA	NA	G459	PERLOZ	AO	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G796	POLLICIA	SA	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL			
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AC	G460	PERLUMIA	PD	G638	PIEVE ALBIGNOLA	BI	G797	POLLINIA	BG	G962	PRATONIVICO	PD			
G284	PALMANOVA	UD	C013	PERO	TV	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G798	POLLONE	BI	G963	POZZONOVO	SD			
G285	PALMARIGGI	LE	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G641	PIEVE DI BONO	TN	G799	POLLUTRI	CH	G964	POZZUOLI	NA			
G286	PALMAS ARBOREA	OR	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G800	POZLONGHERA	CN						

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H017	PREDAPPIO	FC	H213	RECETTO	NO	H401	ROCCA DI CAVE	RM	H558	ROSARNO	RC	H735	SALZANO	VE
H018	PREDAZZO	TV	H214	REGGIANO TERME	VI	H402	ROCCA DI MEZZO	AG	H559	ROSASCO	PV	H736	SANMARATE	VA
H019	PREDOLI - PRETTAU.	BZ	H215	REGGIO	PV	H403	ROCCA DI NETO	KR	H560	ROSATE	MI	H737	SANASSI	CA
H020	PREDORE	BG	H218	REGGIONESCO	MN	H403	ROCCA DI PAPA	RM	H561	ROSATTA	BI	H738	SAMATUZZI	CA
H021	PREDOSA	AL	H219	REFRANCOCORE	AT	H414	ROCCA GRIMALDA	AL	H562	ROSCIANO	PE	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG
H022	PREGANZIOL	TV	H220	REFRONTULO	TV	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	H564	ROSCIIGNO	SA	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT
H026	PREGNANA MILANESE	MI	H221	REGALBUTO	EN	H421	ROCCA MASSIMA	LT	H565	ROSE	CS	H745	SAMBUCI	RM
H027	PRELA'	IM	H222	REGGELLO	FI	H429	ROCCA PIA	AG	H566	ROSELLO	CH	H746	SAMBUCO	CA
H028	PREMANA	LC	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H379	ROCCA PIETORE	BL	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H749	SANMICHELE DI BARI	BN
H029	PREMARIACCO	UD	H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H432	ROCCA PRIORA	RM	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H013	SAMO	RC
H030	PREMIENO	VB	H225	REGGIOLO	RE	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H752	SAMOLACO	SO
H033	PREMIA	VB	H227	REINO	BN	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	H753	SAMONE	TO
H034	PREMILCUORE	FC	H228	REITANO	ME	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	H754	SAMONE	TN
H036	PREMILOLO	BG	H232	REMANZACCO	UD	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	H573	ROSOLINA	RO	H755	SAMPYRE	CN
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	H230	REMEDELLO	BS	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	H574	ROSOLINI	SR	H756	SANGIACOMO	OR
H038	PREONIS	UD	H233	RENATE	MI	H446	ROCCA SINIBALDA	RI	H575	ROSORA	AN	H743	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H039	PREORE	TN	H235	RENDE	CS	H450	ROCCA SUSELLA	PV	H577	ROSSA	VC	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H040	PREPOTTO	UD	H236	RENON - RITTEN.	BZ	H382	ROCCABASCIERANA	AV	H578	ROSSANA	CN	H760	SAN BARTOLOMEO	CA
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	H238	RESANA	TV	H383	ROCCABERNARDA	KR	H579	ROSSANO	CS		VAL CAVARGNA	CO
H043	PRESEGUE	BS	H240	RESCALDINA	MI	H384	ROCCABIANCA	PR	H580	ROSSANO VENETO	VI	H765	SAN BASILE	CS
H045	PRESENZANO	CE	H242	RESIA	UD	H385	ROCCABRUNA	CN	H581	ROSSIGLIONE	GE	H766	SAN BASILIO	CA
H046	PRESEZZO	BG	H244	RESIUTTA	UD	H389	ROCCACASALE	AQ	H583	ROSTA	TO	H767	SAN BASSANO	CR
H047	PRESICCE	LE	H245	RESUTTANO	CL	H393	ROCCADARCE	FR	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H768	SAN BELLINO	RO
H048	PRESSANA	VR	H246	RETTORBIDO	PV	H394	ROCCADASPIDE	SA	H585	ROTA GRECA	CS	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H050	PRESTINE	BS	H247	REVELLO	CN	H405	ROCCAFORTA	ME	H588	ROTELLA	AP	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AG
H052	PRETORO	CH	H248	REVERE	MN	H390	ROCCAFULVIONE	AE	H589	ROTELLO	CT	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AF
H053	PREVALLE	BS	H249	REVIJASCO D'ASTI	AT	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H590	ROTONDA	PZ	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	LA
H056	PREZZA	AQ	H253	REVINE LAGO	TV	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	H591	ROTONDELLA	MT	H771	SAN BENEDETTO PO	MN
H057	PREZZO	TN	H254	REVO'	TN	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	H592	ROTONDI	AV	H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS
H059	PRIERO	CA	H255	REZZAGO	CO	H409	ROCCAFORZATA	TA	H593	ROTTOFRENO	PC	G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	H256	REZZATO	BS	H410	ROCCAFRANCA	BS	H594	ROTZO	VI	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	BO
H061	PRIGNANO SULLA SECCIA	MO	H257	REZZO	IM	H411	ROCCAGLIONE	RM	H555	ROURE	TO	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H063	PRIMALUNA	LC	H258	REZZOAGLIO	GE	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA	H596	ROVAGNATE	LC	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H068	PRIOCCA	CN	H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H413	ROCCAGORGA	LT	H364	ROVASENDA	VC	H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
H069	PRIOIA	CN	H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H417	ROCCALBEGNA	GR	H598	ROVATO	BS	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H264	RHO	MI	H418	ROCCALUMERA	ME	H599	ROVEGNO	GE	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
G698	PRIVERNO	CR	H265	RIACE	RC	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H601	ROVELLASCA	CO	H782	SAN BIASE	CB
H070	PRIZZI	VT	H266	RIALTO	SV	H422	ROCCAMENA	RA	H602	ROVETTO PORRO	CO	H783	SAN BONIFACIO	VR
H071	PROCEENO	VT	H267	RIANICO	SV	H423	ROCCAMONFINA	CE	H604	ROVERBELLA	MN	H784	SAN BUONO	CH
H072	PROCIDA	NA	H268	RIARDO	CE	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H606	ROVERCHIARA	VR	H785	SAN CALOGERO	VV
H073	PROPATA	GE	H269	RIBERA	AG	H425	ROCCAMORICE	PE	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	H786	SAN CANDIDO - INNICHEN	BZ
H074	PROSERPIO	CO	H270	RIBORDONE	TO	H426	ROCCANOVA	PZ	H608	ROVERE' VERONESE	VR	H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H076	PROSSEDI	LT	H271	RICADI	VV	H427	ROCCANTICA	RI	H610	ROVEREDO IN GIUA'	PA	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H077	PROVAGLIO D'ISEO	BS	H272	RICALDONE	AL	H428	ROCCAPALUMBA	PA	H609	ROVEREDO DI PIANO	PN	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	H273	RICCIA	CB	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	H612	ROVERETO	TN	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
H081	PROVES - PROVEIS.	BZ	H274	RICCIONE	RN	H433	ROCCARAINOLA	NA	H614	ROVESCALA	PV	M264	SAN CASSIANO	LE
H083	PROVIDENTI	CB	H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H434	ROCCARASO	AQ	H615	ROVETTA	BM	H792	SAN CATALDO	CL
H085	PRUNETTO	CN	H276	RICENGO	CR	H436	ROCCAROMANA	CE	H618	ROVIANO	RM	M295	SAN CESAREO	RM
H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	H277	RICIGLIANO	SA	H442	ROCCASCALEGNA	CH	H620	ROVIGO	RO	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H087	PUGLIANELLO	BN	H280	RIESE PIO X	TV	H443	ROCCASICA	LT	H621	ROVIGO	CV	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H088	PULA	CL	H281	RIESE	CL	H444	ROCCASECCO DEI VOLSCI	FR	H622	ROVOLON	PD	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H089	PULFERO	UD	H282	RIETI	RI	H445	ROCCASICURA	IS	H623	ROZZANO	MI	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H090	PULSANO	TA	H284	RIFIANO - RIFFIAN.	BZ	H447	ROCCASPARVERA	CN	H625	RUBANO	PD	H797	SAN CIPRILO	PA
H091	PUMENENGO	BG	H285	RIFREDDO	CN	H448	ROCCASPINALVETI	CH	H627	RUBIANA	TO	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	H449	ROCCASTRADA	GR	H628	RUBIERA	RE	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H094	PUSIANO	CO	H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H380	ROCCAVALDINA	ME	H629	RUDA	UD	H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H095	PUTFIGARI	SS	H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H451	ROCCAVERANO	AT	H630	RUDIANO	BS	H801	SAN CLEMENTE	RN
H096	PUTIGNANO	BA	H289	RIGOLATO	UD	H452	ROCCAVIGNALE	SV	H631	RUEGLIO	TO	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H097	QUADRELLE	AV	H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H453	ROCCAVIONE	CN	H632	RUFFANO	LE	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H098	QUADRI	CH	H292	RIMASCO	VC	H454	ROCCAVIVARA	CB	H633	RUFFIA	CN	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H100	QUAGLIUZZO	TO	H293	RIMELLA	VC	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H634	RUFFRE'	FI	H805	SAN CONO	CT
H101	QUAIATA	RN	H294	RIMINI	RN	H459	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H635	RUFFINA	FI	H806	SAN CRISTO ALBANESE	CS
H102	QUARANTINI	AT	H295	RICCI DI PUSTERIA - MUHLBACH.	BZ	H458	ROCCETTA A VOLTURNO	MN	H637	RUIAS	PR	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H103	QUAREGNA	BI	H305	RIO MARINA	LI	H462	ROCCETTA BELBO	CV	H638	RUIANO	OR	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H104	QUARGNENTO	AL	H297	RIO NELLEIBA	LI	H461	ROCCETTA DI VARA	SP	H639	RUMO	TN	H809	SAN COSTANZO	PU
H106	QUARNA SOPRA	VB	H298	RIO SALLICETO	RE	H459	ROCCETTA E CROCE	CE	H641	RUOTI	PZ	H810	SAN CRISTOFORO	AL
H107	QUARNA SOTTO	VB	H300	RIOFREDDO	RM	H465	ROCCETTA LIGURE	AL	H642	RUSSI	RA	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H108	QUARONA	OR	H301	RIOLA SARDO	OR	H460	ROCCETTA NERVINA	IM	H643	RUTIGLIANO	BA	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H109	QUARRATA	PT	H302	RIOLO TERME	RA	H466	ROCCETTA PALAFAE	AT	H644	RUTINO	SA	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H110	QUART	AO	H303	RIOLUNATO	MO	H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	H615	RUVIANO	CE	H816	SAN DANIELE DEI FRIULI	UD
H114	QUARTO	NA	H304	RIOMAGGIORE	SP	H468	ROCCETTA TANARO	AT	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H815	SAN DANIELE PO	CR
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H470	RODANO	MI	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H118	QUARTO SANT'ELENA	CA	H308	RIONERO SANNICITICO	IS	H472	RODDO	CN	H647	SABAUDIA	IT	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AG
H119	QUARTUCCIU	CA	H309	RIOTINA	CH	H473	RODOLFO	SA	H648	SABIA	BS	H820	SAN DEDERO	VI
H120	QUASSOLO	TO	H310	RIPABOTTONI	CL	H474	RODOLLO	CN	H650	SABBIO CHIESE	OR	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H121	QUATTORDIO	AL	H312	RIPACANDIDA	PZ	H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	H652	SABBIONETA	MN	H822	SAN DONACI	BR
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	H313	RIPALIMOSANI	CB	H477	RODENGO-SAIANO	BS	H654	SACCO	SA	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H124	QUERO	BL	H314	RIPALTA ARPINA	CR	H478	RODERO	CO	H655	SACCOLONGO	PD	H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H126	QUILIANO	SV	H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H480	RODI GARGANICO	FG	H657	SACILE	PN	H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H127	QUINCINETTO	TO	H316	RIPALTA GUERINA	CR	H479	RODI' MILICI	ME	H658	SACROFANO	RM	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
H128	QUINDICI	AV	H319	RIPARBELLA	PI	H481	RODIGO	MN	H659	SADALI	NU	D324	SAN DORUGO DELLA VALLE	TS
H129	QUINGENTOLE	MN	H321	RIPATRANSONE	AN	H484	ROE' VOLCIANO	BS	H661	SAGAMA	NU	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO
H130	QUINTANO	CR	H322	RIPE	AP	H485	ROFRANO	SA	H662	SAGLIANO MICCA	BI	H831	SAN FELE	PZ
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H486	ROGNO	LC	H665	SAGRADO	GO	H834	SAN FELICE A CANCELLO	LT
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H324	RIPI	FR	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H666	SAGRON MIS	TN	H836	SAN FELICE CIRCEO	IT
H134	QUINTO VICENTINO	VI	H325	RIPOSTO	CT	H489	ROGLIANO	PC	H669	SAINT-CHRISTOPHE	AD	H849	SAN FELICE DEL BENACIO	BS
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	H326	RITTANA	CN	H490	ROGLIANO	CS	H670	SAINT-DENIS	AO	H833	SAN FELICE DEL MOULSE	CB
H143	QUISTELLO	MN	H330	RIVA DEL GARDA	TN	H491	ROGNANO	PV	H671	SAINT-MARCEL	AO	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
H145	QUITTENGO	BI	H331	RIVA DI SOLT	BG	H492	ROGNO	BG	H672	SAINT-NICOLAS	AO	M277	SAN FERDINANDO	RC
H146	RABBI	TN	H328	RIVA LIGURE	IM	H493	ROGOLO	SO	H673	SAINT-OYEN	AO	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG
H147	RACALE	LE	H337	RIVA PRESSO CHIARI	TO	H494	ROIATE	RM	H674	SAINT-PIERRE	AO	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H148	RACALMUTO	AG	H329	RIVA VALDOBBIATA	VC	H495	ROI DEL SANGRO	CH	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H841	SAN FILI	CS
H150	RACCONIGI	CN	H333	RIVALBA	TO	H497	ROIASAN	AO	H676	SAINT-VINCENT	AO	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H151	RACCUJA	ME	H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H498	ROILETO	TO	H682	SALA BAGANZA	PR	H843	SAN FIOR	TV
H152	RACINES - RATSCHINGS.	BZ	H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H500	ROLO	RE	H681	SALA BIELLESE	BI	H844	SAN FIORANO	TR
H153	RADDA IN CHIANTINI	SI	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H501	ROMA	RM	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H154	RADDUSA	CT	H336	RIVANAZZANO	PV	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H679	SALA COMACINA	CO	H846	SAN FLORO	CR
H156	RADICOFANI	SI	H337	RIVIGNANO	MC	H504	ROMAGNANO SESIA	NO	H683	SALA CONSILIANA	AL	H847	SAN GIACOMO CASCESCO AL CAMPOTO	ME
H157	RADICONOLI	SI	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H505	ROMAGNESE	PV	H687	SALA MONFERRATO	AL	H850	SAN FRALETO	ME
H159	RAFFADALI	AG	H341	RIVAROLO DEL										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	1092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	1234	SANTA MARIA CAPUA VETERECE	LT	1422	SAPRI	SA	1591	SELVA DI VAL GARDENA	BZ
H911	SAN GIOVANNI DI ASSO	SI	1089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	1423	SARACENA	CS	1592	SELVAZZANO DI GROEDEN.	BZ
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MI	1095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	1271	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	1424	SARACINESCO	CS	1593	SELVAZZANO DENTRO	PD
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	1096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	1238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	1425	SARCO	IS	1594	SELVE MARCONNE	BI
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	1098	SAN PIETRO CLARENZA	PT	1237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	1426	SARCONI	PZ	1595	SELVINO	BG
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	1088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	1240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	1428	SARDARA	CA	1598	SEMESTENE	SS
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	1102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	1242	SANTA MARIA DI SALA	VE	1429	SARDIGLIANO	AL	1599	SEMIANA	PV
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	1103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	1243	SANTA MARIA HOE'	LC	1430	SAREGO	VI	1600	SEMINARA	RC
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	1105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	1244	SANTA MARIA IMBARO	CH	1431	SARENTINO - SARNTAL.	BZ	1601	SEMPRONIANO	GR
H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	BO	1108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	1432	SAREZZANO	AL	1602	SENIAGO	MI
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RN	1109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	1247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	1433	SAREZZO	BS	1604	SENALES - SCHNALS.	BZ
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	1110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	1248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	1434	SARMATO	PC	1603	SENALE-SAN FELICE	AV
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	1249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	1435	SARMEDE	TV		UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
H923	SAN GIOVANNI LIPONI	CH	1107	SAN PIETRO IN GU	PD	1251	SANTA MARIA NUOVA	AN	1436	SARNANO	MC	1605	SENIGALLIA	AN
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	1114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	1253	SANTA MARIA	SA	1437	SARNICO	BG	1606	SENIGALLIA	AN
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	1115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	1254	SANTA MARINA SALINA	ME	1438	SARNO	SA	1607	SENIGALLIA	AN
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	1113	SAN PIETRO INFINE	CE	1255	SANTA MARINELLA	RM	1439	SARNONICO	TN	1608	SENIGALLIA	AN
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	1116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	1291	SANTA NINFA	TP	1441	SARONNO	VA	1609	SENIGALLIA	AN
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	1117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	1301	SANTA PAOLINA	AV	1442	SARRE	AO	1610	SENISE	PZ
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	1090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	1308	SANTA SEVERINA	KR	1443	SARROCH	CA	1611	SENNA COMASCO	CO
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	1119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	1310	SANTA SOFIA	FC	1444	SARSINA	FC	1612	SENNA LODIGIANA	LO
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	1120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	1309	SANTA SOFIA D'EPSIRO	CS	1445	SARTEANO	SI	1613	SENNARIOLO	OR
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	1121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	1311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	1614	SENNORI	SS
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	1125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	1312	SANTA TERESA GALLURA	SS	1448	SARULE	NU	1615	SENORBI'	SS
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	1123	SAN POLO D'ENZA	RE	1314	SANTA VENERINA	CT	1449	SARZANA	SP	1618	SEPNINO	VB
H935	SAN GIUSTINO	PG	1124	SAN POLO DI PIAVE	CB	1316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	1451	SASSANO	SA	1619	SEPPANA	CB
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	1122	SAN POLO DI MATESE	CE	1312	SANTA VITTORIA IN MATENANO	SA	1452	SASSANO	SA	1621	SEQUALS	PN
H937	SAN GONDZIO	FR	1126	SAN PONSO	TO	1182	SANTADI	CA	1453	SASSELLO	SV	1622	SERAVEZZA	LU
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	1128	SAN POSIDONIO	MO	1189	SANT'AGAPITO	IS	1454	SASSETTA	CA	1624	SERDIANA	CA
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	1130	SAN POTTIO SANNITICO	CE	1191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	1455	SASSINORO	BN	1625	SEREGNO	MI
H941	SAN GREGORIO D'IPPONIA	VT	1129	SAN POTTIO ULTRA	AV	1197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	1626	SEREN DEL GRAPPA	BL
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	1131	SAN PRISCO	CE	1198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	G972	SASSO MARCONI	BO	1627	SERGANO	CR
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	1132	SAN PROCOPIO	RC	1192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	1459	SASSOCORVARO	PU	1628	SERGIATE	BG
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	1133	SAN PROSPERO	MO	1199	SANT'AGATA DI MILUETTO	ME	1460	SASSOFELTRIO	PU	1629	SERINA	AV
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	1135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	1193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	1461	SASSOFERRATO	AN	1630	SERINO	BG
H949	SAN LEO	PU	1136	SAN QUIRINO	PN	1201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	1462	SASSUOLO	MO	1631	SERLE	BS
H951	SAN LEONARDO	UD	1137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	1190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	1463	SATRIANO	CZ	1632	SERMIDE	MN
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	BN	1138	SAN RAFFAELLO	IM	1202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	G614	SATRANO DI LUCANIA	FC	1644	SERRACAPRIOLA	FG
H953	ST LEONARD IN PAS.	BZ	1139	SAN RIBERTO	RC	1197	SANT'ANNA SUL SANTERNO	NA	1465	SAVIGNONE	UD	1645	SERRAVALLE DELLA BATTAGLIA	TV
H955	SAN LUCIO DEL SANNIO	BN	1140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	1208	SANT'AGNELLO	NA	1465	SAUZE DI CESANA	TO	1636	SERNIO	SO
H955	SAN LORENZELLO	BN	1142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	1209	SANT'AGOSTINO	FE	1466	SAUZE D'OULX	TO	1637	SEROLE	AT
H959	SAN LORENZO	BN	1143	SAN RUFO	SA	1210	SANT'ALBANO STURA	CN	1467	SAVA	TA	1642	SERRA D'AIELLO	CS
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	1147	SAN SALVATORE DI FITALLIA	ME	1213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	1468	SAVELLI	KR	1643	SERRA DE' CONTI	AN
H961	SAN LORENZO BELLUZZI	CS	1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	1214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	1469	SAVIANO	NA	1650	SERRA PEDACE	CS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	1145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	1215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	1470	SAVIGLIANO	CN	1640	SERRA RICCO'	GE
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN.	BZ	1148	SAN SALVO	CH	1216	SANT'ALFIO	CT	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV	1639	SERRA SAN BRUNO	AN
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	1150	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	1258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	1472	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	1653	SERRA SAN QUIRICO	AN
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	1152	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	1259	SANT'AMBROGIO DI VALPOUCELLA	VR	1473	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	1654	SERRA SANT'ABONDIO	PU
H964	SAN LORENZO IN PASTORE	BN	1153	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	1256	SANT'AMBROGIO	FR	1474	SAVIGNO	BO	1641	SERRACAPRIOLA	FG
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1153	SAN SECONDO DI PINEROLO	PR	1262	SANT'ANASTASIA	NA	1475	SAVIGNONE	BS	1646	SERRAVALLE	CT
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	1157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	1263	SANT'ANASTASIA	PG	1477	SAVOCA	ME	1645	SERRALLINGA D'ALBA	CA
H970	SAN LUCA	RC	1156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	1266	SANT'ANDREA APOSTOLO	PG	1477	SAVOGA	UD	1647	SERRAMANINA	CA
H971	SAN LUCIDO	CS	1158	SAN SEVERO	FG		DELLO IONIO	CZ	1479	SAVOGNA D'ISONZA	GO	F357	SERRAMAZZONI	MO
H973	SAN LUPO	BN	1162	SAN SIRO	CO	G265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	1648	SERRAMEZZANA	SA
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	1163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	1264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	1480	SAVONA	SV	1649	SERRAMONACESCA	PC
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	1164	SAN SOSTENE	CZ	1271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	1482	SCAFA	PE	1651	SERRAPETRONA	ME
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	1165	SAN SOSTI	CS	1277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	1483	SCAFATI	SA	1652	SERRARA FONTANA	NA
H978	SAN MARCELLINO	CE	1166	SAN SPERATE	CA	1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	1484	SCAGNELLO	CN	1655	SERRASTRETTA	CZ
H979	SAN MARCELLO	AN	1261	SAN TAMMARO	CE	1280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	1486	SCALA	SA	1656	SERRATA	SA
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	1328	SAN TEODORO	ME	1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	1486	SCALA COELI	CS	1662	SERRAVALLE A PO	MN
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	1329	SAN TEODORO	NU	1273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	1487	SANT'ASOLE	FG	1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC
H982	SAN MARCO D'ALLUNZIO	ME	1347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	1281	SANT'ANGELO DEI LOMARDI	AV	1489	SCALEA	CS	1669	SERRAVALLE LANGHE	SA
H984	SAN MARCO DEI CAVOTTI	BN	1376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO	PE	1282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	1490	SCALENGHE	TO	1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE		CITIERIORE	PE	1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	1492	SCALETTA ZANCLEA	ME	1657	SERRAVALLE SCRIVIA	VC
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	1377	SAN VALENTINO TORIO	SA	1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	1493	SCAMPITELLA	AV	1663	SERRAVALLE SESIA	AL
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	1381	SAN VENAZZO	TR	1285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	1494	SCANDALE	KR	1666	SERRE	SA
H999	SAN MARTINO	BN	1382	SAN VENDEMIANO	TV	1286	SANT'ANGELO IN PONTANOMC	PU	1496	SCANDIANO	RE	1667	SERRENTI	CA
	AL TAGLIAMENTO	PN	1384	SAN VERO MILIS	OR	1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	B962	SCANDICCI	FI	1668	SERRI	NU
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	1390	SAN VINCENTO	LI	1288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	1497	SCANDOLARA RAVARA	CR	1669	SERRONE	FR
1003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	1388	SAN VINCENTO LA COSTA	CS	1289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	1498	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	1670	SERRUNGARINA	PU
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	1391	SAN VINCENTO VALLE ROVETO	AQ	1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	1499	SCANDRIGLIA	RI	1671	SERSALE	CF
H994	SAN MARTINO D'AGR.	PZ	1391	SAN VITALLIANO	NA	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	1501	SCANNNO	AQ	C070	SERVIGLIANO	AP
1005	SAN MARTINO D'ALBINGHINI	CS	1402	SAN VITO	FG	1290	SANT'ANGELO LOMELLINA	AG	1503	SCANO DI MONTIFERRO	AG	1676	SESSA AURUNCA	FG
1000	SAN MARTINO DELL'AGO	CR	1403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PA	C284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	1504	SCANDIANO	GR	1677	SESSA CILENTO	SA
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	1404	SAN VITO AL TORRE	UD	M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	M256	SCANZANO JONICO	MT	1678	SESSAME	AT
1008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	1394	SAN VITO CHIETINO	CH	1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	1506	SCANZOROSCIATE	BG	1679	SESSANO DEL MOLISE	IS
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	1396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	1293	SANT'ANTIMO	NA	1507	SCAPOLI	IS	E070	SESTA GODANO	SP
H988	SAN MARTINO IN BADIA	BN	1392	SAN VITO DI CADORE	BL	1294	SANT'ANTIOCO	CA	1510	SCARLINO	GR	1671	SESTINO	AR
	ST MARTIN IN THURN.	BZ	1405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	1296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	1511	SCARMAGNO	TO	1687	SESTO - SEXTEN.	BZ
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA	BN	1401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	1300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	1512	SCARNAFIGI	CN	1686	SESTO AL REGHENA	PN
	ST MARTIN IN PASSEI.	BZ	1407	SAN VITO LO CAPO	TP	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	1514	SCARPERIA	FI	1688	SESTO CALENDE	VA
H990	SAN MARTINO IN PENSIUS	BL	1400	SAN VITO ROMANO	RM	1302	SANT'APOLLINARE	FR	1519	SCENA - SCHONNA.	BZ	1682	SESTO CAMPANO	IS
1011	SAN MARTINO IN RIO	RE	1393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	1305	SANT'ARCANGOLO	PZ	1520	SCERNI	CH	1683	SESTO ED UNITI	CR
1012	SAN MARTINO IN STRADA	BL	1408	SAN VITORE DEL LAZIO	FR	1304	SANT'ARCANZO DI ROMAGNA	RN	1522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	1684	SESTO TARENTINO	FG
1002	SAN MARTINO SANITA	BN	1409	SAN VITTORIO FLORENZA	MI	1357	SANT'ARCANZO TRIMONTE	BN	1523	SCHIAVINO	CH	1685	SESTO SAN GIOVANNI	MI
1014	SAN MARTINO SICCOMARCO	PV	1414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	1306	SANT'ARZENO	SA	1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	1689	SESTOLA	MT
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	1412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	1307	SANT'ARSENIO	SA	1527	SCHIAVON	VI	1673	SESTRI LEVANTE	GE
1016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	1415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	1326	SANTE MARIE	AQ	1529	SCHIGNANO	CO	1692	SESTRIERE	TO
1018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA	AV	1416	SAN ZENONE AL PO	PV	1318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	1530	SCHILPARIO	BG	1695	SESTU	CA
1017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	1417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	1531	SCHIO	VI	1696	SETTALA	MI
1019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	H757	SANARICA	LE	1319	SANT'ELENA	PD	1532	SCHIVENOGLIA	MN	1697	SETTEFRATI	FR
1023	SAN MASSIMO	CB	H821	SANDIGLIANO	BI	B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	1533	SCIACCA	AG	1698	SETTIMA	AT
1024	SAN MAURIZIO CANAVESE													

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	
1751	SINISCOLA	NU	1925	SPORMINORE	TN	L094	TEMU'	BS	L269	TORRE D'ISOLA	PV	B915	TRINITAPOLI	FG	
1752	SINNAI	CA	1926	SPOTORNO	SV	L096	TENNA	TN	L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L429	TRINO	IM	
1753	SINOPOLI	SA	1927	SPRESIANO	BN	L097	TENNANO	BN	L241	TORRE M'ONCOVI'	AV	L430	TRICORA	TN	
1754	SIRACUSA	SR	1928	SPRIANA	SO	L100	TEOLO	PD	L274	TORRE ORSAIA	SA	L431	RIFI	ME	
1756	SIRIGNANO	AV	1929	SQUILLACE	CZ	L101	TEOR	UD	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L432	TRISOBBIO	AL	
1757	SIRIS	OR	1930	SQUINZANO	LE	L102	TEORA	AV	L277	TORRE PELLICE	TO	L433	TRISSINO	VI	
1633	SIRMIONE	BS	1932	STAFFOLO	AN	L103	TERAMO	TE	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L434	TRIUGGIO	MI	
1758	SIROLO	AN	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L104	TERDOBBIATE	NO	L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	L435	TRIVENTO	CB	
1759	SIRONE	LC	1936	STAITI	RC	L105	TERELLE	FR	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L436	TRIVERO	BI	
1760	SIROR	TN	1937	STALETTI	CZ	L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ	L246	TORREANO	UD	L437	TRIVIGLIANO	FR	
1761	SIRTORI	LC	1938	STANGHELLA	PD	E548	TERENZIO	PR	L248	TORREBELVICINO	VI	L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	
1763	SISSA	PR	1939	STARANZANO	GO	M282	TERGU	SS	L253	TORREBRUNA	CH	L439	TRIVIGNO	PZ	
1765	SURGUS DONIGALA	CA	M298	STATTE	TA	L107	TERLAGO	TN	L254	TORRECLUSO	BN	L440	TRIVOLZIO	PV	
E265	SIZZANO	NO	1941	STAZZANO	AL	L108	TERLANO - TERLAN.	BA	BZ	L270	TORREGLIA	PD	L444	TRUDENIA - TRUDEN.	FG
1767	SIZZANO	NO	1942	STAZZEMA	LU	L109	TERLIZZI	BA	L271	TORREGROTTA	ME	L445	TROFARELLO	TO	
1771	SLUDERNO - SCHLUDERNS.	BZ	1943	STAZZONA	CO	M210	TERME VIGLIATORE	ME	L273	TORREMAGGIORE	FG	L447	TROIA	BZ	
1772	SMARANZO	TN	1945	STEFANACONI	VV	L111	TERMINO SULLA STRADA	ME	M286	TORRENOVA	ME	L448	TROINA	EN	
1774	SMERILLO	AP	1946	STELA	SV	L112	DEL VINO TRAMIN AN DER.	BZ	L281	TORRESINA	CN	L449	TROMELLO	PV	
1775	SOAVE	VR	G887	STELLA CILENTO	SA	L112	TERMINI IMERESE	PA	L282	TORRETTA	PA	L450	TRONTANO	VB	
1777	SOCCHIEVE	UD	1947	STELLANELLO	SV	L113	TERMOLI	CB	L285	TORREVECCCHIA PIA	PV	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	
1778	SODDI'	OR	1948	STELVIO - STILFS.	BZ	L115	TERNATE	VA	L284	TORREVECCCHIA TEATINA	CH	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	
1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1949	STENICO	TN	L116	TERNENGO	BI	L287	TORRI DEL BENACIO	VR	L452	TROPEA	VV	
1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	1950	STERNATIA	LE	L117	TERNI	TR	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	L453	TROVO	PI	
1781	SOGLIO	AT	1951	STERZZANO	BG	L118	TERNO D'ISOLA	BG	L286	TORRI IN SABINA	RI	L454	TRUCCAZZANO	MI	
1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1952	STIA	AR	L120	TERRACINA	LT	L590	TORRIANA	RN	L455	TUBRE - TAUFERS IN	TR	
1783	SOLAGNA	VI	1953	STIENTA	RO	L121	TERRACINOLO	TR	1530	TORRICIA	FR	L457	MUNSTERHAL.	BZ	
1784	SOLARANO	SR	1954	STIGLIANO	VC	M122	TERRALBA	OR	L294	TORRICELLA	MT	L457	TRUZZANO	TN	
1786	SOLARO	MI	1955	STIGNANO	RC	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	L458	TUFARA	CH	
1787	SOLAROLO	RA	1956	STILO	RC	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	L459	TUFFILO	CB	
1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1959	STIMIGLIANO	RI	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	L460	TUFFINO	NA	
1791	SOLARUSSA	CR	M290	STINTINO	SS	L127	TERRANOVA SAPPO MINUOLO	RC	L295	TORRICELLA SICURA	TE	L461	TUFO	AV	
1792	SOLBIATE	CO	1960	STIO	SA	L123	TERRANOVA BRACCIOLINI	AR	L292	TORRICELLA VERZATE	PV	L462	TUGLIE	LE	
1793	SOLBIATE ARNO	VA	1962	STORNARA	FG	L131	TERRASINI	PA	L298	TORRIGLIA	GE	L463	TULI	LA	
1794	SOLBIATE OLONA	VA	1963	STORNARELLA	FG	L132	TERRASSA PADOVANA	PD	L299	TORRILE	PR	L464	TULA	SS	
1796	SOLDANO	IM	1964	STORO	TN	L134	TERRAVECCHIA	CS	L301	TORRIONI	AV	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	
1797	SOLEMINIS	CA	1965	STRA	VE	L136	TERRAZZO	VR	L303	TORRITA DI SIENA	SI	G507	TURANIA	RI	
1798	SOLEMO	AL	1968	STRADELLA	PV	L137	TERRES	TN	L302	TORRITA TIBERINA	RM	L469	TURANO LODIGIANO	LO	
1799	SOLESINO	PD	1969	STRAMBINELLO	TO	L138	TERRICCIOLA	PT	A355	TORTOLI	NU	L470	TURATE	CO	
1800	SOLETO	GR	1970	STRANONIA	TR	L139	TERRUGGIA	TR	L314	TORTONA	AL	L471	TURBIGO	MI	
1801	SOLFERINO	MN	1973	STRANGOLAGALLI	FR	L140	TERTENA	NU	L305	TORTORA	CS	L472	TURIS	BA	
1802	SOLIERA	MO	1974	STREGNA	UD	L142	TERZIGNO	NA	L306	TORTORELLA	SA	L473	TURRI	CA	
1803	SOLIGNANO	PR	1975	STREMO	TN	L143	TERZO	AL	L307	TORTORETO	TE	L474	TURRIACO	GO	
1805	SOLOFRA	AV	1976	STRESA	VB	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	L308	TORTORICI	ME	L475	TURRIVALIGNANI	PE	
1808	SOLONGHELLO	AL	1977	STREVI	AV	L145	TERZOLAS	TN	L309	TORVISCOSA	UD	L477	TURSI	MT	
1809	SOLOPACA	BN	1978	STRIANO	BN	L146	TERZORIO	IM	L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	L478	TUSA	VT	
1812	SOLTO COLLINA	BG	1979	STRIGNO	TN	L147	TESERO	TN	L314	TOSSICIA	TE	L310	TUSCANIA	ME	
1813	SOLZA	BG	1980	STRONA	BI	L149	TESIMO - TISENS.	BZ	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	
1815	SOMAGLIA	LO	1981	STRONCONE	TR	L150	TESSENANO	VT	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	L480	UBOLE	VA	
1817	SOMANO	CN	1982	STRONGOLI	KR	L152	TESTICO	SV	L317	TRABIA	PA	L482	UCRIA	ME	
1819	SOMMA LOMBARDO	VA	1984	STRORIANA	VA	L154	TERE	TR	L318	TRADATE	LC	L483	UDINE	UD	
1820	SOMMA VESUVIANA	NA	1985	STROPPO	CN	L154	TEULADA	CA	L321	TRAMAZZA	OR	L488	UGENTO	LE	
1821	SOMMACAMPAGNA	VR	1986	STROZZA	BG	L155	TEVEROLA	CE	L322	TRAMBILENO	TN	L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	
1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	1990	STURNO	AV	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	L323	TRAMONTI	VI	L323	UGGIANE-TREVANO	VI	
1823	SOMMARIVA PERNO	CN	B014	SUARDI	PV	L157	THIENE	VI	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	L488	ULA' TIRSO	OR	
1824	SOMMATINO	CL	1991	SUBBIANO	AR	L158	THIESI	SS	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L489	ULASSAI	NU	
1825	SOMMO	PV	1992	SUBIACO	RM	L160	TIANA	NU	L326	TRAMUTOLA	PZ	L490	ULTIMO - ULTEN.	BZ	
1826	SONA	VR	1993	SUCCIVO	CE	L162	TIARNO DI SOPRA	TN	L327	TRANA	TO	D786	UMBERTIDE	PG	
1827	SONCINO	CR	1994	SUEGLIO	LC	L163	TIARNO DI SOTTO	TN	L328	TRANI	BA	L492	UMBRIATICO	BS	
1828	SONDALO	SO	1995	SUELLI	CA	L164	TICENGO	CR	L329	TRANSACQUA	TN	L494	URAGO D'OGLIO	KR	
1829	SONDRIO	SO	1996	SUISSO	LC	L165	TICINETO	AL	L330	TRANOIA	SO	L496	URAS	OR	
1830	SONGIAVAZZO	BG	1997	SULLIO	BG	L166	TIGLIANO	LE	L331	TRAPANI	TP	L497	URBANA	PD	
1831	SONICINO	BS	1998	SULBIATE	MI	L167	TIGLIETO	MI	L332	TRAPETTO	PC	L498	URBANIA	PU	
1832	SONNINO	LT	1804	SULLONIA	BS	L168	TIGLIOLA	AT	L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	L499	URBE	SV	
1835	SOPRANA	BI	1802	SULZANO	AQ	L169	TIGNALE	BS	L334	TRASACCO	AQ	L500	URBINO	PV	
1838	SORA	FR	1803	SUMIRAGO	VA	L172	TINNURA	NU	L335	TRASAGHIS	UD	L501	URBISAGLIA	MC	
1839	SORAGA	TN	1804	SUMMONTE	AV	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	L336	TRASQUERA	VB	L502	URBIGNANO	BG	
1840	SORAGNA	PR	1806	SUNI	NU	L174	TIONE DI TRENTO	TN	L337	TRATALIAS	CA	L503	URI	CB	
1841	SORANO	GR	1807	SUNO	NU	L175	TIRANO	SO	L338	TRAUSELLA	UD	L505	URU	CB	
1844	SORBO SAN BASILE	CZ	1808	SUPERSANO	LE	L176	TIRES - TIERS.	BZ	L236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	L506	URZULEI	NU	
1843	SORBO SERPICO	AV	1809	SUPINO	FR	L177	TIRIOLO	CZ	L339	TRAVAGLIATO	BS	L507	USCIO	GE	
1845	SORBOLO	PR	1810	SURANO	LE	L178	TIROLO - TIROLO	BZ	L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L508	USELLUS	LO	
1847	SORDEVOLO	BI	1811	SURBO	LE	L180	TISSI	SS	L345	TRAVERSELLA	TO	L509	USINI	SS	
1848	SORDIO	LO	1813	SUSA	TO	L181	TITO	PV	L346	TRAVERSETOLO	FR	L511	USMATE VELATE	MI	
1849	SOREGGINA	CR	1814	SUSEGANA	TV	L182	TIVOLI	RM	L340	TRAVI	TR	L510	USSANA	CA	
1850	SORIANO	VR	1815	SUTEGNATE	MN	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	L347	TRAVESIO	PN	L347	USSARAMANNA	PN	
1851	SORGONO	NU	1816	SUTERA	CL	L184	TOANO	RE	L348	TRAVO	PC	L514	USSASSAI	NU	
1852	SORI	GE	1817	SUTRI	VT	L185	TOCCO CAUDIO	BN	L349	TREBASELEGHE	PD	L515	USSEALUX	TJ	
1853	SORIANELLO	VV	1818	SUTRIO	UD	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	L353	TREBISACCE	CS	L516	USSEGLIO	MC	
1854	SORIANO CALABRO	VV	1819	SUVERETO	LI	L187	TOCENO	VB	L354	TRECCASALI	FR	L517	USSITA	TO	
1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	1820	SUZZARA	MN	L188	TODI	PG	M280	TRECASE	NA	L519	USTICA	PA	
1856	SORICO	CO	1822	TACENO	LC	L189	TOFFIA	RI	L355	TRECASTAGNI	CT	L521	UTA	CA	
1857	SORISO	NO	1823	TADASUNI	OR	L190	TOIRANO	SV	L356	TRECATE	NO	L522	UZZANO	PT	
1858	SORSOLE	BG	1824	TAGGIA	IM	L191	TOLENTINO	MC	L357	TRECCHINA	PZ	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	
1860	SORMANO	CO	1825	TAGLIACOZZO	AQ	L192	TOLFA	RM	L359	TRECENTA	RO	L525	VACONE	RI	
1861	SORRADILE	OR	1826	TAGLIO DI PO	RO	L193	TOLLENGO	BI	L361	TREDIZIO	FC	L526	VACRI	CH	
1862	SORRENTO	NA	1827	TARAGLIA	AL	L194	TOLLICCIANO	CH	L362	TREGGIO	CH	L527	VADENA - PFATTEN.	BZ	
1863	SORSO	SS	1830	TAIBONI AGORDINO	BL	L195	TOLMEZZO	UD	L364	TREGNAGO	VR	L528	VADO LIGURE	SV	
1864	SORTINO	SR	1832	TAINE	VB	L197	TOLME	PZ	L366	TREIA	MC	L533	VAGLI SOTTO	LU	
1865	SOSPIRO	CR	1833	TAIO	TN	L199	TOMBOLO	PD	L367	TREISO	CN	L529	VAGLIA	FI	
1866	SOSPIROLO	BL	G736	TAIPANA	UD	L200	TON	TN	L368	TREMENICO	LC	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	
1867	SOSSANO	VI	L034	TALAMELLO	PU	L201	TONADICO	TN	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	L531	VAGLIO SERRA	AT	
1868	SOSTEGNO	BI	L035	TALAMONA	SO	L202	TONARA	NU	L371	TREMEZZO	CO	L537	VAIANO	PO	
1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	1836	TALANA	NU	L203	TONCO	AT	L372	TREMOSINE	BS	L535	VAIANO CREMASCO	CR	
1871	SOVER	TN	1837	TALEGGIO	BG	L204	TONENGO	AT	L375	TRENITA	CS	L538	VAIE	CR	
1872	SOVERATO	CZ	1838	TALLA	AR	D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	L377	TRENTINARA	SA	L539	VAIATE	CE	
1873	SOVERE	BG	1839	TALMASSONS	UD	L205	TORA E PICCILLI	CE	L378	TRENTO	TN	L540	VAIRANO PATENORA	CR	
1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L040	TAMBRE	BL	L206	TORRANO CASTELLO	CS	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	M265	VAJONT	PN	
1875	SOVERIERA SIMERI	CL	L042	TAMERINA	ME	L207	TORRE DI NUNOVO	GR	L380	TREZZANO	UD	L562	VAL LA TORRE	TO	
1876	SOVERZENE	BL	L044	TAPOGLIANO	UD	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	L381	TREPPO CARNICO	UD	L562	VAL DI NIZZA	PV	
1877	SOVICILE	SI	L046	TARANO	RI	L211	TORCEGNO	TN	L382	TREPPO GRANDE	UD	L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH.	BZ	
1878	SOVICO	MI	L047	TARANTA PELIGNA	CH	L212	TORCHIARA	SA	L383	TREPUIZZI	LE	L638	VAL MASINO	SO	
1879	SOVIZZO	VI	L048	TARANTASCA	CN	L213									

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L594	VALLE AGRICOLA	CE	L712	VEGLIO	BI	L835	VIBONATI	SA	L906	VILLADOSSOLA	VB	M083	VITICUSO	FR
L595	VALLE AURINA - AHRNTAL.	BZ	L713	VEJANO	VI	L836	VICALVI	FR	L942	VILLAFALLETTO	CN	M085	VITO D'ASIO	PN
L597	VALLE CASTELLANA	TE	L715	VELESO	CO	L837	VICARI	PA	L945	VILAFRANCA D'ASTI	AT	M086	VITORCHIANO	VT
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	L716	VELLEZZO LOMELLINA	PV	L838	VICCHIO	FI	L949	VILAFRANCA DI VERONA	VR	M089	VITTORIO VENETO	TV
L590	VALLE DI CADORE	BL	L719	VELLETRI	RM	L840	VICENZA	VI	L946	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	M089	VITTORIO VENETO	TV
L601	VALLE DI CASIES - GSIES.	BZ	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	L842	VICO CANAVESE	TO	L947	VILAFRANCA PADOVANA	PD	M090	VITTORIO	MI
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	L723	VELO D'ASTICO	VR	L845	VICO DEL GARGANO	FG	L948	VILAFRANCA PIEMONTE	TO	M091	VITTUONE	AQ
L593	VALLE LOMELLINA	PV	L722	VELO VERONESE	VR	L845	VICO EQUENSE	NA	L944	VILAFRANCA SICULA	AG	M093	VITULANO	BN
L606	VALLE MOSSO	BI	L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	BZ	L843	VICO NEL LAZIO	FR	L949	VILAFRANCA TIRRENA	ME	M092	VITULAZIO	CE
L617	VALLE SAUMBENE	PV	L725	VENAFRO	IS	L841	VICOFORTE	CN	L951	VILAFRATI	PA	M094	VIV'U'	TO
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	L727	VENARIA REALE	TV	L846	VICOLI	PE	L952	VILAGA	VI	M096	VIVARO	PN
L596	VALLBONA	IM	L728	VENAROTTA	AN	L847	VICOLUNGO	NO	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	M095	VIVARO ROMANO	RM
L598	VALLCORSA	FR	L729	VENASCIA	CP	L850	VICOPISANO	PI	L954	VILLALAGO	AQ	M098	VIVERONE	BI
L599	VALLCROSLIA	IM	L726	VENAUUS	TO	L851	VICOVARO	RM	L959	VILLALBA	CL	M100	VIZZINI	CT
L603	VALLDOLMO	PA	L730	VENDONIGNE	SV	M259	VIDDALBA	SS	L961	VILLALFONSINA	CH	M101	VIZZOLA TICINO	VA
L604	VALLDORIA	SS	L731	VENDROGNO	LC	L854	VIDIGULFO	PV	L963	VILLALVERNIA	AL	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
L322	VALLFIORITA	CZ	L733	VENECONO INFERIORE	VA	L856	VIDOR	TV	L964	VILLAMAGNA	CH	M103	VOL	PD
L607	VALLFONIGA	VV	L734	VENECONO SUPERIORE	VA	L857	VIDRACCO	TO	L965	VILLAMAINA	AV	M104	VOBARNO	BS
L609	VALLFUNGIA PRATAMENO	CL	L735	VENETICO	ME	L858	VIESTE	FG	L966	VILLAMAR	CA	M105	VOBBIA	GE
L605	VALLFUMAIO	FR	L736	VENEZIA	VE	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	L967	VILLAMARZANA	RO	M106	VOCCA	BS
L611	VALLPIETRA	RM	L737	VENIANO	CO	L860	VIETRI SUL MARE	SA	L968	VILLAMASSARGIA	CA	M108	VODO CADORE	BL
L612	VALLERANO	VT	L738	VENOSA	PZ	L864	VIGANELLA	VB	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M108	VODO CADORE	VC
L613	VALLERMOSA	CA	L739	VENTICANO	AV	L866	VIGANO'	LC	L971	VILLANDRO - VILLANDERS.	BZ	M109	VOGHIERA	PV
L614	VALLFANTONDA	FR	L741	VENTIMIGLIA	IM	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	M110	VOGHIERA	FE
L616	VALLFACCARDA	AV	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M111	VOGGONA	VA
L623	VALLVEVE	VI	L742	VENTOTENE	LT	L869	VIGASIO	VR	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	M115	VOLLA	NA
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L743	VENZONE	UD	L872	VIGEVANO	PV	L983	VILLANOVA D'ARDENGGHI	PV	M116	VOLONGO	CR
L625	VALLINFREDA	RM	L745	VERANO - VORAN.	BZ	L873	VIGGIANELLO	PZ	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
L626	VALLIN TERME	BS	L744	VERANO BRIANZA	MI	L874	VIGLIANO	PZ	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M119	VOLPARA	PV
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L746	VERBANIA	VC	L876	VIGLIU'	VA	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M120	VOLPEDO	AV
L627	VALLO DI NERA	PG	L747	VERBICARO	CS	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M121	VOLPEGLINO	AL
L629	VALLO TORINESE	TO	L748	VERCANA	CO	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M122	VOLPIANO	TO
L631	VALLORATE	CN	L749	VERCEIA	SO	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	L988	VILLANOVA MARCHELANA	RO	M125	VOLTA MANTOVANA	MN
L633	VALLMACCA	AL	L750	VERCELLI	VC	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	M123	VOLTAGGIO	AN
L634	VALLMADRERA	LC	L751	VERGARAGO	LC	L882	VIGNANELLO	VT	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M124	VOLTARGO AGORDINO	BL
L636	VALLMALA	CN	L752	VERDELLINO	BG	L883	VIGNATE	MI	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M126	VOLTERRA	PI
L639	VALLMONTONE	RM	L753	VERDELLO	BG	L885	VIGNOLA	MO	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M127	VOLTIDO	CR
L640	VALLMOREA	CO	L755	VERDERIO INFERIORE	LC	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M131	VOLTURARA APPULA	FG
L641	VALLMOZZOLA	PR	L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	L887	VIGNOLE BORBERA	AL	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M130	VOLTURARA IRPINA	AV
L642	VALLNEGRA	BG	L758	VERDUINO	CN	L888	VIGNOLE	CN	L986	VILLANOVAFORRU'	CA	M132	VOLTURINO	FG
L643	VALLNELLINE	AC	L762	VERGATO	BG	L889	VIGNONE	VB	L992	VILLANOVAFRANCA	NU	M133	VOLVERA	AV
L644	VALLPERGA	TO	L763	VERGEMOLI	LU	L890	VIGO DI CADORE	BL	L992	VILLANOVATULLO	NU	M136	VOLTIGNASCO	CN
B510	VALLPRATO SOANA	TO	L764	VERGHIERETO	FC	L893	VIGO DI FASSA	TN	L994	VILLANTERIO	PV	M138	ZACCANOPOLI	CA
L647	VALLSAVARENCHIA	AO	L765	VERGIATE	VA	L895	VIGO RENDENA	TN	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	M139	ZACCARISE	CA
L649	VALLSECCA	BG	L768	VERMEZZO	MI	L892	VIGODARZERE	PD	M278	VILLAPERUCCIO	CA	M140	ZACAROLO	RM
D513	VALLSINNI	MT	L769	VERMIGLIO	TN	L894	VIGOLE	BG	B903	VILLAPIANA	CS	M141	ZAMBANA	TN
C936	VALLSOLDA	CO	L771	VERNANTE	CN	L896	VIGOLO VATTARO	TN	L998	VILLAPUTZU	CA	M142	ZAMBONE	BN
L650	VALLSTAGNA	VI	L772	VERNASCIA	PC	L897	VIGOLZONE	PC	L999	VILLAR DORA	TO	M143	ZAMBONE	BB
L651	VALLSTRONA	VB	L773	VERNATE	MI	L898	VIGONE	TO	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M144	ZANDEBBIO	VG
L653	VALLTOPINA	PG	L774	VERNAZZA	SP	L899	VIGONOVO	VE	M013	VILLAR PELLICE	TO	M145	ZAN'E	VI
L655	VALLTORIA	BO	L775	VERNOIO	PO	L900	VIGONZA	PD	M014	VILLAR PEROSA	PD	M147	ZANICA	BG
L654	VALLTORNENICHE	AG	L776	VERNOLE	LE	L904	VIGUZZOLO	AL	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M148	ZANON	BN
L656	VALLVA	SA	L777	VEROLANUOVA	BS	L910	VILLA AGNEDO	TN	M002	VILLARBASSE	TO	M267	ZAPPONETA	FG
L657	VALLVIGONE	PN	L778	VEROLAVECCHIA	BS	L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	M003	VILLARBOIT	VC	M150	ZATTARELLO	PV
L658	VALLVERDE	LT	L779	VERGENGO	TO	L913	VILLA BASILICA	LU	M004	VILLAREGGIA	TO	M152	ZECCHONE	PR
L659	VALLVERDE	PV	L780	VEROLI	FR	L917	VILLA BISCOSSI	PV	G309	VILLARICCA	NA	M153	ZEDDIANI	OV
L468	VALLVESTINO	BS	L781	VERONA	VR	L919	VILLA CARCINA	BS	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M156	ZELBO	CO
L660	VANDORIES - VINTL.	BZ	D193	VERONELLA	VR	L920	VILLA CASTELLI	BR	M011	VILLAROSA	EN	M158	ZELO BUON PERSICO	LO
L664	VANZAGHELLO	MI	L783	VERRAYES	AO	L922	VILLA CELIERA	PE	M016	VILLASALTO	CA	M160	ZELO SURRIGONE	MI
L665	VANZAGO	MI	C282	VERRES	AO	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	M017	VILLASANTA	MI	M161	ZEME	PC
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L784	VERRETTO	PV	L928	VILLA CORTESE	MI	B738	VILLASIMIUS	CA	M162	ZENEVREDO	TV
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	L785	VERRONE	BI	L929	VILLA D'ADDA	BG	M025	VILLASOR	CA	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L788	VERRUA PO	PV	A215	VILLA D'ALME'	BG	M026	VILLASPECIOSA	CA	M165	ZERBA	PC
L669	VARALLO	VC	L787	VERRUA SAVOIA	TO	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	M027	VILLASTELLONE	TO	M166	ZERBO	VC
L670	VARALLO POMBIA	NO	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	L934	VILLA DEL CONTE	PD	M028	VILLATA	VC	M167	ZERBOLO'	OR
L671	VARANO BORGHI	VA	L795	VERTOVA	BG	D801	VILLA DI BRIANO	CE	M030	VILLARBANA	OR	M168	ZERFALIU'	OR
L672	VARANO DE' MIEGARI	PR	L797	VERUCCHIO	RN	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SC	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	M169	ZERI	MS
L673	VARAPODIO	RC	L798	VERUNIO	NO	L936	VILLA DI SERLICO	BG	M032	VILLAVERLA	VI	M170	ZERMEGHEDO	VI
L675	VARAZZE	SV	L799	VERVIO	SO	L908	VILLA DI TIRANO	SO	L981	VILLENEUVE	AO	M171	ZERO BRANCO	TV
L676	VARCO SABINO	RI	L800	VERVO'	TN	L938	VILLA D'OGNA	BG	M043	VILLESSE	GO	M172	ZEVIO	VR
L677	VAREDO	MI	L801	VERZEGNIS	UD	L937	VILLA ESTENSE	PD	M041	VILLETTA BARREA	AQ	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L678	VARENA	TN	L802	VERZINO	KR	L943	VILLA FARALDI	IM	M042	VILLETTE	VB	M184	ZIANO PIACENTINO	PC
L680	VARENNA	LC	L804	VERZUOLO	CN	L956	VILLA GUARDIA	CO	M044	VILLUMPENTA	MN	M174	ZIBELLO	PR
L682	VARESE	VA	L805	VESCOVANA	PD	L957	VILLA LAGARINA	TN	M045	VILLONGO	BG	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
L681	VARESE LIGURE	SP	L806	VESCOVATO	CR	A081	VILLA LATINA	FR	M048	VILLORBA	TV	M177	ZIGNAGO	SP
L685	VARISSELLA	TO	L807	VESIME	AT	L844	VILLA LITERNO	CE	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M178	ZIMELLA	MI
L686	VARMO	UD	L808	VESPOLATE	NO	L969	VILLA MINOZZO	RE	M052	VIMERCATE	MI	M179	ZIMONE	BI
L687	VARNNA - VAHRN.	BZ	L809	VESSALICO	IM	F804	VILLA POMA	MI	M053	VIMODRONE	MI	M180	ZINASCO	PV
L689	VARZI	PR	L810	VESTENANOVA	TO	M006	VILLA RENDENA	TN	M055	VINADIO	CN	M182	ZOAGLI	GE
L690	VARZI	PV	L811	VESTIGNE'	TO	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	M057	VINCHIATURO	CB	M183	ZOCCA	MO
L691	VARZO	VB	L812	VESTONIE	BS	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	M058	VINCHIO	AT	M184	ZOCCO	BO
L692	VAS	BL	L813	VESTRENO	LC	I118	VILLA SAN PIETRO	CA	M059	VINCI	FI	M185	ZOLDO ALTO	BO
A701	VASANELLO	VT	L814	VETRALLA	VT	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	M060	VINOVO	TO	M187	ZOLLINO	LE
L693	VASIA	IM	L815	VETTO	RE	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	M062	VINZAGLIO	NO	M188	ZONE	BS
E372	VASTO	CH	L817	VEZZA D'ALBA	CN	M021	VILLA SANTA LUCIA	CH	M063	VIOLA	CN	M189	ZOPPE' DI CADORE	BI
L696	VASTOGIRARDI	IS	L816	VEZZA D'OGLIO	BS		DEGÙ ABRUZZI	AQ	M065	VIONE	BS	M190	ZOPPOLA	VI
L697	VATTARO	TN	L821	VEZZANO	TN	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	M067	VIPITENO - STERZING.	BS	M192	ZUGLIANO	VI
L698	VAUDA CANAVESE	TO	L819	VEZZANO LIGURE	SP	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	H123	VIRGILIO	MN	M193	ZUGLIANO	VI
L699	VAZZANO	VV	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M194	ZUNGOLO	BN
L700	VAZZOLA	TV	L823	VEZZI PORTIO	SV	L909	VILLA SANTINA	UD	M070	VISANO	BS	M195	ZUNGRÌ	AV
L702	VECCHIANO	PI	L826	VIADANA	MIN	I364	VILLA SANTA STEFANO	FR	M071	VISCHE	OR	M200	ZUGLIO	BI
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	L827	VIADANICA	BG	A609	VILLA VERDE	OR	M072	VISCIANO	NA	M201	ZUMAGLIA	UD
L703	VEDANO OLONA	VA	L828	VIAGRANDE	CT	M034	VILLA VICENTINA	UD	M073	VISCO	UD	M202	ZUMAPANO	CS
L705	VEDDASCA	VA	L829	VIALE D'ASTI	AT	L915	VILLABASSA - NIEDERDORF.	BZ	M077	VISONE	AL	M203	ZUNGOLI	AV
L706	VEDELAGO	TV	L830	VIALFRE'	TV	L916	VILLABATE	PA	M078	VISSO	MC	M204	ZUNGRÌ	AV
L707	VEDESETA	BG	L831	VIANO	RE	L923	VILLACHIARA	BS	M079	VISTARINO	PV			
L709	VEDUGGIONO CON COLZANO	MI	L833	VIAREGGIO	LU	L924	VILLACIDRO	CA	M080	VISTRORIO	TO			
L710	VEGGIANO	PD	L834	VIARIGI	AT	L931	VILLADEATI	AL	M081	VITA	TP			
L711	VEGLIE	LE	F537	VIBO VALENTIA	VV	L939	VILLADOSE	RO	M082	VITERBO	VT			